



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 25/12

di Iniziativa popolare recante:

"Istituzione del Comune Le Castella nella provincia di Crotona - art. 39 Statuto e art. 10 l.r. 13/1983"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/3/2012
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/1/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 25/XII di iniziativa popolare pag. 4  
*Istituzione del comune di Le Castella nella provincia di Crotone - art 39 Statuto e art. 10 l.r. 13/83*

## Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. Art. 133 pag. 30

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430 pag. 31  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56. pag. 44  
*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. – Art. 20 pag. 77  
*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Art. 20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*

D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16 pag. 79  
*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Art. 15 pag. 90  
*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.*

## Normativa regionale

L.R. n. 43 del 12 dicembre 2011. pag. 92  
*Unione tra i comuni.*

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006. pag. 94  
*Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.*

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983. pag. 112  
*Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.*

## Normativa comparata

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006. pag. 134  
*Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.*

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992. pag. 162

*Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.*

Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997. pag. 177

*Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.*

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992. pag. 206

*Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.*

Regione Puglia - L.R. n. 26 del 20 dicembre 1973. pag. 230

*Norme in materia di circoscrizioni comunali.*

### **Giurisprudenza Costituzionale**

Corte Costituzionale ordinanza n. 171/2014 pag. 235

Corte Costituzionale ordinanza n. 40/2014 pag. 252

Corte Costituzionale sentenza n. 261/2011 pag. 282

Corte Costituzionale ordinanza n. 214/2010 pag. 292

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE "ISTITUZIONE A  
COMUNE AUTONOMO, MEDIANTE SCISSIONE DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO  
RIZZUTO, DELLA FRAZIONE DI LE CASTELLA"**

AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 10 COMMA 3 STATUTO REGIONE  
CALABRIA E LEGGE REG. 5 APRILE 1983 N.13

I Sottoscritti cittadini, residenti in Calabria, ai sensi degli artt. 39 e 10 comma 3 dello Statuto Regionale della Regione Calabria e Legge Reg. 5 Aprile 1983, n.13 presentano la seguente proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare.

**RELAZIONE:**

Le Castella è una Frazione di Isola di Capo Rizzuto, sulla punta di una penisola che "chiude" a nord il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ad est con il Mar Jonio "Golfo di Squillace" ad ovest e a sud con il Comune di Cutro.

La Frazione che conta una popolazione di quasi 2000 abitanti è considerata una tra le più suggestive località turistiche calabresi ed ha nel Castello Aragonese il punto di forza dello sviluppo turistico della località. Il territorio castellese è la propaggine costiera del Marchesato.

La presente proposta di Legge si pone l'obbiettivo di istituire il Comune di Le Castella nella provincia di Crotone. Il territorio vive un'anomalia della propria municipalità, unica nella nostra Regione, che rende necessario, ancorché utile, l'istituzione del nuovo comune di Le Castella. Il territorio infatti è oggi governato dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo per la storia e le tradizioni ma, cosa più importante, per la notevole diversità e dunque per le esigenze dei suoi abitanti. Data la particolarità del territorio, una differente gestione municipale si appalesa di reale necessità ai fini di una corretta gestione della cosa pubblica e di vicinanza delle istituzioni ai cittadini. A tal fine ed in ossequio all'art. 133 secondo comma della Costituzione, viene indetto il Referendum consultivo delle popolazioni interessate che, nel caso in esame riguarderà la sola popolazione della località che fanno parte dell'istituendo comune di Le Castella. Sul punto, per sgombrare il campo ad alcune obiezioni interpretative della Costituzione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso che ciò sia possibile in due casi ovvero:

- a. quando il gruppo che chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo;
- b. quando la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale;

nel caso del territorio della frazione di Le Castella, ci troviamo di fronte ad un caso ove è possibile riscontrare entrambi i requisiti di cui sopra.

In relazione alla copertura finanziaria, la presente proposta di Legge non comporta alcun aggravio sul bilancio della Regione, in quanto l'art. 3 prevede che tutte le spese per l'attuazione della presente sono a carico del bilancio del Comune che va costituito.

A tal proposito:

1. Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed è il Comune più grande della provincia di Crotone. La nascita del comune di Le Castella comporterebbe una minima variazione alla struttura morfologica e demografica del comune madre. Ciò non comporterebbe che la riduzione del Comune di Isola scenda sotto la soglia dei 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 15 del T.U. enti locali D.L. n.267/2000. Risulta evidente che vista l'entità della variazione (come si evince dalla planimetria allegata)

Proposta di legge di iniziativa popolare "comune di Le Castella"

DIREZIONE REGIONALE REGIONE CALABRIA 16 GIU 2008 PROVA 3873
---

Pagina 1

lascia sostanzialmente integra l'identità non solo storica e politica, ma anche territoriale del Comune di Isola di Capo Rizzuto il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente "interessata" alla costituzione del nuovo Comune sia esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe staccarsi e cioè la frazione di Le Castella.

2. Che la frazione dista dal Comune di Isola di Capo Rizzuto circa 10 km, nella stessa sono istituiti tutti i servizi di base che rendono la medesima autonoma ed indipendente per tutte le attività di vita quotidiana come: scuola (sono presenti nel territorio la materna, elementare, media e secondaria); il centro di Guardia Medica permanente e turistica, Medico di base, farmacia, tabacchi, ricevitorie, ufficio Postale, Banca e sportello Bancomat nonché il Cimitero. Nella frazione anche i festeggiamenti nelle festività patronali si differenziano da quelli di Isola di Capo Rizzuto, (Madonna Greca ad Isola C.R. e San Giuseppe e Sant'Antonio a Le Castella).
3. Per quanto concerne i confini del costituendo Comune che risulta coincidere a Sud con quello di Cutro, non è previsto alcun coinvolgimento dello stesso in quanto la scissione non prevede accorpamento di territorio appartenente al medesimo.

Le Castella ha un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo sotto l'aspetto naturale storico, sociale e culturale, ma soprattutto sotto quello economico dove il prodotto turistico, bene ed economia primaria è costituito dal territorio di Le Castella nella sua integralità di risorse, organizzazione ed immagine. Ed è soprattutto all'immagine che parla dell'anomala situazione che vive Le Castella. L'immagine del Castello Aragonese, che solo nell'anno 2006 ha registrato circa 100.000 visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, da sempre simbolo della Regione Calabria in Italia e simbolo dell'Italia all'estero. Un'immagine sfruttata, utilizzata e ricercata anche da altri comuni, della provincia, che vivono la loro economia lontana dal piccolo centro.

Con una popolazione complessiva di 2000 abitanti, se si considera che vi sono molti che domiciliano sia nella frazione che nei vari villaggi ove sono proprietari di abitazioni. Inoltre, essendo uno dei maggiori poli turistici della Regione Calabria, vanta il primato di circa 300.000 presenze annue. La frazione sviluppa un complesso abitativo che conta almeno altri 2000 posti letto destinati ai turisti che scelgono la nostra località. I 4 villaggi turistici complessivamente offrono oltre gli 8000 posti letto. Inoltre vi sono 2 campeggi, 5 alberghi/ristorante, 7 ristoranti e 90 attività commerciali etc. (nella scheda in allegato è riportata nel dettaglio la situazione di tali attività), da aggiungere a tutto ciò la presenza di un porto commerciale e fiore all'occhiello porto turistico con l'accoglienza di circa 200 posti barca e sede centrale dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" nonché sede della Lega Navale Italiana sezione di Le Castella.

Nell'ultimo decennio si è assistito all'aumento della presenza di turisti stranieri nel territorio grazie alla vicinanza dell'Aeroporto civile di Crotone, che insiste sul territorio di Isola di Capo Rizzuto e dista dalla frazione circa 15 km. Ciò se da un lato lascia intravedere un allargamento della domanda straniera, dall'altro pone il sottovalutato problema della competizione con l'estero per quanto riguarda gli standard di qualità che una località turistica dovrebbe mantenere.

Da qui la necessità di trovare a livello politico le strategie risolutive e giuste per affrontare, far sviluppare nonché decollare il territorio a livello internazionale, tra queste appunto il riconoscimento dell'autonomia amministrativa di Le Castella.

La Frazione sviluppa altri due fattori economici forti che non sono legati esclusivamente al turismo e sono:

- a. l'agricoltura con la produzione variegata di cui il raccolto viene ripartito per il consumo del mercato italiano ed estero e per la produzione propria. Prevalentemente su questi terreni viene coltivato: finocchio, olive (per la produzione di olio di oliva), grano, orzo, uva (per la produzione di vino) mais, girasole e produzione di vari ortaggi;

- b. pesca grazie alla presenza del porto commerciale e la riconversione negli ultimi anni, da pesca a pesca turismo per la presenza dell'A.M.P. di Capo Rizzuto .

## COLLEGAMENTI

Le Castella è collegata con la SS. 106 che conduce alle città di Crotona 25 km e Catanzaro 55 Km rispettivamente alle provinciali 44 e 45.

Il comune di Isola di Capo Rizzuto dista a 10 km. La stazione F.S. di Crotona dista 25 km e l'Aeroporto di Crotona a 15 Km. Nella città di Crotona le linee Bus della ditta Romano ha collegamenti per Roma, Napoli, Bari, Bologna, Firenze e Milano con cadenza giornaliera e settimanale per alcune tratte.

## AVVENIMENTI E SPETTACOLI

Data la suggestiva immagine che vive la frazione di Le Castella con il suo Castello Aragonese che guarda, come a difesa della propria terra il golfo di Squillace, ha dato ispirazioni nel tempo a vari registi anche di spessore internazionale per riprese di film e spettacoli televisivi.

Nella frazione di Le Castella sono stati girate le pellicole di film come "L'Armata Brancaleone", "Il Vangelo Secondo Matteo", "Il Coraggio di Parlare", "La ballata dei mariti" etc.

Altrettanti spettacoli televisivi di risonanza nazionale sono stati "I Giochi Senza Frontiere" (edizione estiva girata totalmente a Le Castella); "Finale Italiana di Miss Universo"; Guinness dei primati in diretta su Rai 1 con Pippo Baudo per "La Zuppa di Pesce più grande del mondo"; nonché il panino più lungo del mondo.

## MANCA DI CONSOLIDAMENTO:

stazione dei carabinieri; attrezzature sportive; ambienti scolastici adeguati; metanizzazione e di quanto si rende indispensabile per accogliere e favorire il turismo con politiche strutturali mirate per soddisfare in pieno le esigenze dei turisti sia quelli che permangono nella nostra località che coloro che vi transitano.

## CONCLUSIONE

Oggi nel maggio 2007 nasce l'Associazione "Comune di Le Castella" che con la presente proposta di legge di carattere popolare, corredata nella descrizione di cui sopra, di tutte le potenzialità paesaggistiche, turistiche, economico commerciali, crede di poter avere i numeri per dimostrare come questa località, nel suo complesso è una realtà, che si contraddistingue nel contesto non solo della Provincia di Crotona ma anche della Regione Calabria, asservendo circa 300.000 presenze annue e ciò possa dare garanzie per dimostrare che vi sono le condizioni per potersi autosostenere con la sola ricchezza che ricade sul proprio territorio, qualora gli venga riconosciuta e concessa l'Autonomia Amministrativa con la nascita del 28° comune della Provincia di Crotona.

A questo basti pensare che:

- il giorno 20 febbraio 1981 il Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto con Delibera nr.5 con voti favorevoli nr. 29 su nr. 29 Consiglieri presenti e votanti, ha deliberato di *"esprimere in forma favorevole il proprio parere acchè la frazione di questo Comune denominata "Le Castella" diventi Comune distinto da quello di Isola di Capo Rizzuto.....(omissis)."* Le amministrazioni comunali che si sono susseguite dall'81 ad oggi non ha mai posto in essere la soppressione o la modifica di detta Delibera di Consiglio. Nella medesima è evidente come il Presidente del Consiglio all'apertura lavori tiene a sottolineare quali sono gli aspetti storici che hanno determinato la costituzione della Frazione di Le Castella ancorché il territorio aveva ed ha una sua delimitazione territoriale. Storicamente si rivendica già dal 1816 e, prosegue il Presidente *"dichiaro di essere*

*d'accordo sulla richiesta essendo giusto che quella collettività sia guidata da propri cittadini;*

- La Regione Calabria ha affrontato il problema autonomia di Le Castella già il 18 marzo 1985 come si evince dall'estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale con protocollo n. 1045. Nonché nella Giunta Chiaravalloti il Consigliere Regionale di Forza Italia Avv. Tesoriere presentò una Richiesta di Autonomia per la Frazione di Le Castella;
- il Consiglio Provinciale di Crotona in data 23 luglio u.s. con delibera Consiliare nr. 44 ad oggetto "Approvazione mozione riguardante l'autonomia amministrativa della frazione di Le Castella" ha fatto proprie le esigenze della frazione, dichiarando di adottare tutti gli atti che possono contribuire a far nascere il Comune di Le Castella, affermando nella mozione *"sicuri che l'autonomia amministrativa di Le Castella sarebbe trainante per l'economia turistica del resto del territorio provinciale.....(omissis)"*.

Tali motivazioni ci spingono a perseguire l'obiettivo dell'autonomia in quanto la costituzione del Comune autonomo porterebbe ad un'amministrazione più snella con amministratori locali presenti che conoscono le vere esigenze di un paese che ha la necessità di adeguarsi al mercato turistico nonché possono immediatamente realizzare e rispondere con forza alle richieste della collettività.

(ALLEGATO 1)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' COMMERCIALI E DI PUBBLICO SERVIZIO  
PRESENTI IN MODO PERMANENTE NELLA LOCALITA' DI LE CASTELLA

RICETTIVITA'		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
5	Villaggi turistici e residence	
2	Albergo con piscina ristorante e pizzeria	
3	Albergo ristorante e pizzeria	
7	Ristorante pizzeria	
2	Campeggi	

ATTIVITA' GENERALI E CULTURALI		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
3	polisportiva	La Polisportiva castellese milita in prima categoria del campionato di calcio
1	Centro velico	
1	Sede Area Marina Protetta	
1	ConfCommercio	
2	Uffici Pro Loco	Isola C.R. e Le Castella
1	Sede di Lega Navale	
2	Cooperative	
7	Imprese edili	
2	Diving	
7	Associazioni	Culturali – ricreative – sportive
1	Fondazione	Nostra Signora di Guadalupe affiliata all'erigendo santuario
2	Chiese	Di cui 1 con oratorio
1	Porto attrezzato pescatori	Con una flotta di n. 5 pescherecci oltre le 3 miglia e 15 imbarcazioni sotto le 3 miglia.
1	Porto turistico	Con n. 200 posti barca classificato

ATTIVITA' COMMERCIALI		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
13	Bar, birrerie, caffetterie, gelaterie pasticcerie e chiosco	
11	Vendita di artigianato, souvenir e articoli da regalo	
1	Ferramenta	
10	Negozi abbigliamento normale e sportivo	
4	Negozi nautica, mare e pesca	
1	Edicola	
2	Ricevitorie	Lotto – sisal – totocalcio
2	Supermercati	
2	Negozi generi alimentari	
4	Pasticcerie	
5	Prodotti tipici	
1	Fioraio	
3	Parrucchieri unisex	
2	Sale gioco	
4	Bijoux/pelletterie/profumerie	
1	Ottica	
1	Gioielleria	
2	Pescherie	
1	Panificio	
2	Pub	
1	Materiale edile	
1	Cartoleria	
1	Macelleria	
3	Fruttivendoli	
1	Detersivi e casalinghi	
2	Artigiani	
1	Autofficina meccanica	
1	Agenzia immobiliare	Romano c/o villaggio praialonga
1	Cementificio	
2	Distributori carburanti e gas	Agip – Q8
1	Conservificio	
1	Lavorazione marmi	
1	Equitazione	

SERVIZI DI BASE		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
1	farmacia	
1	filiale banca	banca di credito cooperativo
1	sportello bancomat	banca di credito cooperativo
1	medico di base	
1	guardia medica	postazione fissa si raddoppia il periodo estivo con medico per i turisti
1	ufficio postale	
1	Scuola dell'infanzia asilo	34 bambini
1	Scuola elementare	82 studenti
1	Scuola media	56 studenti
1	Scuola superiore	Alberghiero con 187 studenti provenienti anche dalla provincia di Crotone e Catanzaro

ATTIVITA' DI SERVIZIO PROFESSIONISTICO		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
2	studi medici specialistici	otorino laringoiatra – ginecologo
2	studi commercialista	
4	studi legali	
2	agenzie	assicurazioni – finanziarie – recupero crediti

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
DI INIZIATIVA POPOLARE

AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 10 COMMA 3 E 10 STATUTO REGIONE  
CALABRIA E LEGGE REG. 5 APRILE 1983, N. 13

Spazio riservato alla numerazione

VIDIMAZIONE

Validazione datazione in base

Art. 5 LR n.13 del 5-4-1983

DAI N. 1 al N. 250

Reggio Calabria, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

I Sottoscrittori cittadini, residenti in Calabria, ai sensi degli artt. 39 e 10 comma 3 dello Statuto Regionale della Regione della Calabria e Legge Reg. 5 Aprile 1983, n.13 presentano la seguente proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare.

TESTO DI LEGGE

Istituzione di comune di Le Castella nella provincia di Crotone.

ARTICOLO 1. – Istituzione

- a. È istituito, nella provincia di Crotone, il nuovo Comune di Le Castella mediante la fusione della frazione di Le Castella e le località: Campolongo – Santa Domenica – Praialonga – Brasolo – Ritini -
- b. La sede municipale sarà stabilita presso la località di Le Castella.

ARTICOLO 2. – Risultati della consultazione

- a. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati: risultati del referendum con i totali e con la ripartizione per comune degli elettori aventi diritto al voto, dei votanti, dei voti validamente espressi, dei voti favorevoli, dei voti contrari.


ARTICOLO 3. – Disposizioni finali e transitorie

1. Sino a quando il nuovo Comune non avrà adottato le determinazioni di competenza, continuano ad avere vigore, negli ambiti territoriali originali, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune, compresi quelli di natura patrimoniale e finanziaria e quelli inerenti il personale, sono definiti, ai sensi della legge regionale, dalla Provincia di Crotone.
3. Ai sensi della legge regionale, le spese connesse alla nascita del nuovo Comune sono a totale carico della Regione Calabria. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta Regionale su richiesta e di concerto con la Provincia di Crotone.

ARTICOLO 4. – Applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

**RELAZIONE  
PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE  
AUTONOMO DI LE CASTELLA**



# INDICE

ARGOMENTO	PAGINA
PREMESSA	3
AUTONOMIA DI LE CASTELLA	3
PROFILO URBANISTICO TERRITORIALE	4-5
PROFILO AMBIENTALE	5
PROFILO SOCIO ECONOMICO	6-7
PROFILO STORICO CULTURALE	7-8-9
PROSPETTIVE FUTURE	10
IL PROCEDIMENTO	11
CONCLUSIONE	12-13

ELENCO ALLEGATI
Mappa con l'indicazione di massima dei confini del nuovo comune
Copia del verbale della seduta del Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto il del giorno 20 febbraio 1981 Delibera nr.5.
Copia del Verbale della seduta del Consiglio Provinciale di Crotone del 23.07.2007 ad oggetto: <<Mozione riguardante l'autonomia amministrativa della Frazione Le Castella>>
Elenco attività commerciali ricadenti sulla Frazione di Le Castella
Estratto processo verbale della seduta del 18.3.1985 della Giunta Regionale Calabria

## RELAZIONE PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE AUTONOMO DI LE CASTELLA

### PREMESSA:

La proposta di legge si prefigge di costituire un ente autonomo mediante costituzione del Comune di Le Castella a scissione dal comune di Isola di Capo Rizzuto nella provincia di Crotona.

L'esigenza della costituzione del nuovo comune nasce dalla diversità che la località Le Castella vive in funzione della sua identità popolare che la contraddistingue dal comune madre, dalla vocazione turistica, che grazie al Castello Aragonese, ha portato la località ad essere conosciuta in tutta Italia e anche in gran parte della comunità Europea. L'intero territorio di Le Castella è formato da 15 fogli di mappa catastali ovvero più della terza parte del territorio di Isola di Capo Rizzuto (41 fogli ed è esteso per Ha 12608.31.80), .

I fogli suddetti interessano le località:

1. "S. Fantino"
2. "S. Stefano"
3. "Campolongo"
4. "Ritane"
5. "Rigano"
6. "S. Ianni"
7. "Soverito"
8. "S. Antonio"
9. "S. Domenico"
10. "Brasola"
11. "Annunziata"
12. "Acqua Vrara"
13. "Geremia"

14 Praialonga.

L'intera parte posta a Sud è delimitata dal mare e da splendide coste per uno sviluppo di 10 Km. circa.. La Frazione che conta una popolazione di circa 2000 abitanti è **considerata una tra le più suggestive località turistiche calabresi ed ha nel Castello Aragonese il punto di forza dello sviluppo turistico della località.** Il territorio castellese è la propaggine costiera del Marchesato.

La proposta di costituzione del nuovo ente autonomo è data da un'anomalia della propria municipalità che vive il territorio, possiamo dire unica nella nostra Regione, che rende necessario, ancorché utile, l'istituzione del nuovo comune di Le Castella. Il territorio infatti è oggi governato dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo per la storia e le tradizioni ma, cosa più importante, per la notevole diversità e dunque per le esigenze dei suoi abitanti. Data la particolarità del territorio, una differente gestione municipale si appalesa di reale necessità ai fini di una corretta gestione della cosa pubblica e di vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

### AUTONOMIA DI LE CASTELLA

L'esigenza di autonomia della Comunità di Le Castella emerge per la carenza strutturale che in quasi tutti i campi che riguardano l'amministrazione nella sua complessità nonché del substrato **urbanistico-territoriale, ambientale, socio-economico, storico culturale, nonché logistico.**

Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha vissuto un atteggiamento di assenteismo nei riguardi della frazione, sicuramente a causa di un commissariamento di tre anni del comune di Isola di Capo Rizzuto (2003-2006), seguito da un'amministrazione comunale per appena nove mesi (2006-2007) e un successivo commissariamento per un ulteriore anno (2007-2008). Da qualche giorno si è insediato il nuovo Consiglio Comunale eletto il 13-14 aprile u.s.

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed è il Comune più grande della provincia di Crotona. La nascita del nuovo comune di Le Castella comporterebbe una minima variazione alla struttura morfologica e demografica del comune di Isola di C.R..

Ciò non comporterebbe che la riduzione del Comune di Isola scenda sotto la soglia dei 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 15 del T.U. enti locali D.L. n.267/2000. Risulta evidente che vista l'entità della variazione (come si evince dalla planimetria allegata) lascia sostanzialmente integra l'identità non solo storica e politica, ma anche territoriale del Comune di Isola di Capo Rizzuto il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente *"interessata"* alla costituzione del nuovo Comune sia **esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe staccarsi e cioè la frazione di Le Castella.**

## **PROFILO URBANISTICO TERRITORIALE**

1. La frazione dista dal Comune di Isola di Capo Rizzuto 10 km, nella stessa sono istituiti tutti i servizi di base che rendono la medesima autonoma ed indipendente per tutte le attività di vita quotidiana come: scuola (sono presenti nel territorio la materna, elementare, media e secondaria); il centro di Guardia Medica permanente e turistica, Medico di base, farmacia, tabacchi, ricevitorie, agenzie disbrigo pratiche, assicurazioni, confcommercio, uffici di ragioneria, uffici tecnici, ufficio Postale, Banca e sportello Bancomat nonché il Cimitero. Le Castella che abbraccia una vasta area, nel suo insieme, vede mal sfruttato il territorio per quanto concerne il riordino urbano e lo sviluppo territoriale nella sua complessità. È da considerare non solo attività turistica che prevale nel solo centro urbano di Le Castella, ma il rilancio di altre aree cadute nel dimenticatoio perché mai pianificati con programmi di sviluppo adeguati sotto il profilo turistico che agricolo.
2. L'urgenza di programmare e realizzare uno sviluppo armonico del territorio costiero, che sia in grado di mettere in condizione tutta l'area e di poter accedere liberamente sul mare attraverso un grande progetto che vede collegato la zona di Santa Domenica, Sovereto e la zona costiera della località di Le Castella chiudendo verso Praialonga; tale, suffragata dalla notevole presenza di villaggi turistici presenti sul territorio che per alcuni aspetti prolungano l'accesso libero alle zone balneari.
3. L'improrogabile esigenza di progettare e realizzare opportuni spazi di aggregazione sociale (sportivi, ricettivi, culturali, nonché partecipativi), la cui totale assenza in un'area ben definita con una popolazione che vive sul territorio rischiando di innescare fenomeni di devianza ed involuzione democratica.

L'estrema necessità di realizzare servizi alla persona, alla famiglia ed al mondo del lavoro: ad oggi, l'intero territorio non è nelle condizioni di offrire un primo intervento di

- emergenza, se non il solo servizio di guardia medica. Per soddisfare tutte le esigenze bisogna percorrere circa 25 km per raggiungere la località di Crotona.
5. Trasporti pubblici che andrebbero reimpostati con un progetto ad ok considerando che per la località sono previsti solo due corse mattutine per Crotona, transitando da Isola di Capo Rizzuto, e una corsa per i soli frequentatori delle scuole superiori su Crotona, la medesima viene soppressa nel periodo estivo. Nel pomeriggio non esistono corse che consentono il raggiungimento della località da e per Crotona. Altre corse si fermano a Isola di Capo Rizzuto o transitano sulla vicina SS 106 ionica ove non sono previste fermate. Tale peculiarità è da tenere in considerazione per il semplice fatto che tali corse non soddisfano minimamente le esigenze dei cittadini di Le Castella per i propri fabbisogni, quindi costretti all'utilizzo di mezzo proprio. La situazione acquisisce un disagio ancor più grande nel periodo estivo ove migliaia di turisti che vogliono raggiungere la nostra località lo possono fare solo con l'utilizzo di taxi e per i soli fortunati, che godono dei servizi dei villaggi turistici con mezzi navetta. La necessità di pianificare un calendario di corse giornaliere che consenta ai cittadini Castellesi di poter utilizzare il servizio pubblico nonché ai tantissimi turisti che si riversano nel periodo estivo nella nostra località di potersi ben collegare con la stazione ferroviaria di Crotona nonché con l'Aeroporto Pitagora di S. Anna nella località di Isola di Capo Rizzuto che dista da Le Castella a circa 15 Km. Un piano strutturale in tal senso consentirebbe alla nostra località di uscire da un isolamento che una località turistica di primo livello non può permettersi.
  6. L'improrogabile necessità di poter realizzare una rete di erogazione di gas metano. Basti pensare che la rete di distribuzione transita nei pressi della SS 106 ionica a meno di 4 km dal centro urbano; tale servizio ridurrebbe notevolmente il disagio ancora oggi di dover ricorrere all'acquisto delle bombole del gas, se consideriamo il notevole margine di costi tra il primo e il secondo servizio nonché il disagio periodico che persone in età avanzata sono costrette a sopperire.
  7. La preoccupante necessità di dare risposte alle giovani generazioni, i quali non godono di servizi come una biblioteca, una sala multimediale, per incontri o convegni, di servizi ludici o aggregativi dedicati a tale fascia di popolazione.
  8. L'assoluta urgenza di programmare e realizzare piani di recupero, con l'ottica di una comunità che punta lo sguardo al mare, affrontando le emergenze legate al suo assetto urbanistico: recupero del centro storico, recupero del porto peschereccio per la messa in sicurezza dello stesso, recupero degli sbocchi a mare in considerazione della presenza di area marina protetta e riqualificazione del depuratore attraverso l'individuazione di nuove aree di scarico le quali hanno determinato negli anni passati il divieto di balneazione della nostra località. La valorizzazione delle aree interne quali Campolongo ove vi è un insediamento di abitanti tutti dediti all'agricoltura, quindi potenziali investitori di nuovi progetti di tipo agriturismo etc.
  9. manca di consolidamento la stazione dei carabinieri; attrezzature sportive; ambienti scolastici adeguati e di quanto si rende indispensabile per accogliere e favorire il turismo con politiche strutturali mirate per soddisfare in pieno le esigenze dei turisti sia quelli che permangono nella nostra località che coloro che vi transitano (es. aree attrezzate di parcheggio per camper – aree attrezzate di parcheggio per pulman – servizi pubblici con docce, bagni e cabina per ricambio abbigliamento durante la giornata etc).

## PROFILO AMBIENTALE

1. L'evidente esigenza della tutela del mare da agenti e attività inquinanti è solo lontanamente avvertite dal governo Comunale, Provinciale e Regionale, nonostante Le Castella rientri a pieno titolo nella fascia dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto; anche se una tantum viene effettuata una pulizia sommaria da parte dei pescatori locali, dietro incarico della stessa AMP. Puntualmente il responso dei rilievi effettuati della Goletta Verde sono stati sempre negativi per tutto il contesto ambientale e urbanistico della zona.
2. La tutela e il controllo dei canali di raccolta acque reflue e di irrigazione che ricadono direttamente nell'unica zona balneare della nostra località, tale situazione deve essere rafforzata al fine di modificarne la zona di scarico attraverso una migliore fruibilità della battigia, ciò permetterebbe l'eliminazione di malattie della pelle che si sono verificate in modo esponenziale negli ultimi anni in modo particolare (per dovere di cronaca nell'agosto 2005 fu posta la bandiera nera per divieto assoluto di balneazione, la stessa notizia rimbalzata sui siti turistici di internet hanno precluso non solo quella stagione estiva ma si è avuto un calo di presenze negli anni a venire).
3. Il depuratore che sino a qualche anno addietro riversava i suoi liquidi trattati nella zona balneare dell'unica spiaggia causando, come riportato nel punto precedente non pochi problemi, prima della stagione estiva 2005, dopo una protesta popolare che ha visto la cittadinanza riversarsi sulla ss.106, ha visto la modifica degli scarichi di quest'ultima i quali furono convogliati presso l'area portuale. Tale situazione provvisoria a tutt'oggi non ha trovato nuova soluzione e in tal senso rimangono precarie le condizioni dell'area portuale ove troppo spesso con la forte presenza turistica si hanno delle condizioni di mare maleodorante precludendo la bellezza del posto.

### PROFILO SOCIO ECONOMICO

Le Castella ha un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo sotto l'aspetto naturale storico, sociale e culturale, ma soprattutto sotto quello economico dove il prodotto turistico, bene ed economia primaria è costituito dal territorio di Le Castella nella sua integralità di risorse, organizzazione ed immagine. Ed è soprattutto all'immagine che parla dell'anomala situazione che vive Le Castella. L'immagine del Castello Aragonese, che solo nell'anno 2006 ha registrato oltre 100.000 visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, da sempre simbolo della Regione Calabria in Italia e simbolo dell'Italia all'estero. Un'immagine sfruttata, utilizzata e ricercata anche da altri comuni, della provincia, che vivono la loro economia lontana da le Castella.

Con una popolazione complessiva di 1500 abitanti, così come risulta dall'ultimo censimento, ma sostanzialmente se ne possono contare circa 2000 se si considera che vi sono molti che domiciliano sia nella frazione che nei vari villaggi ove sono proprietari di abitazioni. Inoltre, essendo uno dei maggiori poli turistici della Regione Calabria, vanta il primato di circa 300.000 presenze annue. La frazione sviluppa un complesso abitativo che conta almeno altri 2000 posti letto destinati ai turisti che scelgono la nostra località. I 4 villaggi turistici complessivamente offrono oltre gli 8000 posti letto. Inoltre vi sono 2 campeggi, 7 alberghi/ristorante, 13 ristoranti e 90 attività commerciali etc. (nella scheda in allegato è riportata nel dettaglio la situazione di tali attività), da aggiungere a tutto ciò la presenza di un porto commerciale e fiore all'occhiello porto turistico con l'accoglienza di oltre 200 posti barca e sede centrale dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" nonché sede della Lega Navale Italiana sezione di Le Castella.

Nell'ultimo decennio si è assistito all'aumento della presenza di turisti stranieri nel territorio grazie alla vicinanza dell'Aeroporto civile di Crotona, che insiste sul territorio di Isola di Capo Rizzuto e dista dalla frazione circa 15 km. Ciò se da un lato lascia intravedere un allargamento della domanda straniera, dall'altro pone il sottovalutato problema della competizione con l'estero per quanto riguarda gli standard di qualità che una località turistica dovrebbe mantenere.

Da qui la necessità di trovare a livello politico le strategie risolutive e giuste per affrontare, far sviluppare nonché decollare il territorio a livello internazionale, tra queste appunto il riconoscimento dell'autonomia amministrativa di Le Castella.

La Frazione sviluppa altri due fattori economici forti che non sono legati esclusivamente al turismo e sono:

- Il settore agricolo anche se sviluppato in poche migliaia di ettari è comunque legato alla produzione isolana e riveste un ruolo importante dell'economia locale con la produzione di mais, finocchio e pomodori i quali vengono esportati in varie regioni italiane ed estere. La peculiarità di questo settore è dato dall'assenza di cooperative di coltivatori, anche in questo campo un'amministrazione attenta sarebbe in grado di intervenire e stimolare nuove forme di economia e di essere garante in periodi di calamità che spesso si abbattano nelle nostre zone.
- pesca grazie alla presenza del porto commerciale e la riconversione negli ultimi anni, da pesca a pesca turismo per la presenza dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Considerato che l'attività portuale (pesca, pesca turismo, nautica, ect) rappresenta una parte importante della ricchezza, dovrà essere oggetto di specifiche politiche di sviluppo, a tal riguardo occorre progettare attività di manutenzione del bacino portuale con una modifica del molo per la messa in sicurezza, soprattutto dei pescherecci, i quali con l'arrivo di perturbazioni sono costretti, nonostante la presenza di porto turistico adiacente, a trasferire la propria flotta al porto di Crotona. Non esiste ad oggi la possibilità legata alla trasformazione del pescato ma soprattutto non vi è, per mancanza strutturale, un mercato ittico locale.
- Il settore turistico che resta la parte dominante dell'economia locale, necessita comunque di interventi mirati al miglioramento di tutti i settori ricettivi che permettono al turista di poter soddisfare a pieno le proprie esigenze e/o fabbisogni durante la permanenza nella nostra località.
- È altresì vero che se pur considerate marginali nelle politiche sin qui attuati i su elencati profili economici dell'area sin da subito rappresentano il sicuro gettito tributario ed extratributario del costituendo comune, tanto da poter affermare che, assieme a quello derivante dai servizi erogati alla popolazione e dalle diverse altre attività economiche, certamente esso sarà autosufficiente dal punto di vista finanziario.

## PROFILO STORICO CULTURALE

1. La presenza del castello Aragonese che domina sul Golfo di Squillace rende caratteristica la nostra località e ne trasmette a tutt'oggi l'aspetto storico di questa fascia dello Jonio. La comunità è composta da una popolazione omogenea e radicata da almeno 500 anni. La stessa è caratterizzata da un dialetto che si contraddistingue con quello del comune di Isola di C.R. e anche sotto l'aspetto dei festeggiamenti nelle festività patronali si differenziano da quelli di Isola di Capo Rizzuto con la Madonna Greca e con San Giuseppe e Sant'Antonio per Le Castella.
2. La comunità è caratterizzata da nuclei familiari che storicamente sono insediati all'interno della frazione da almeno 150/200 anni, come si evince dal censimento del 1858 ove vengono riportati anche i nominativi delle famiglie insediate. Qui di seguito vengono riportati censimenti precedenti già risalenti al 1521 sino appunto a finire a quello del 1858 (*Popolazione di Le Castella come si ricava dalle relazioni dei vescovi e dalle tassazioni: 202 fuochi (1521); 275 fuochi (1532); 183 fuochi (1545); 11 fuochi (1561); 20 abitanti (1594); 3 fuochi (1595); 26 abitanti (1618); 20 fuochi (1625); 50 abitanti (1633-1651); 6 fuochi*

(1669); 100 abitanti (1673-1701), 150 abitanti (1704-1714); 92 (1732), 43 fuochi (1742); 337 (1783), 270 abitanti (1808); 307 abitanti (1816); 268 abitanti (1858).

3. Cenni storici della località di Le Castella (allegato opuscolo storia di Le Castella)

- .....dai documenti più remoti che risalgono al 1444 quando Le Castella veniva definita *“Terra del ribelle marchese di Crotone, Antonio Centelles, e della moglie Errichetta Ruffol Castellorum Maris nel dicembre 1444 fu assediata dall’esercito di Alfonso d’Aragona”*.
- .....nell’aprile 1491, l’università delle Castelle chiedeva a re Ferdinando di poter riparare le mura della città, continuamente rovinate dalle mareggiate, utilizzando i soldi provenienti dall’esenzione del pagamento di un carlino a fuoco per le fabbriche del regno e da altre entrate.
- .....dalla rilevazione dei fuochi fatta nell’ultima settimana del maggio 1532, i compilatori oltre a stabilire che la terra era popolata da circa mille e duecento persone annotavano che nel borgo, fuori mura, vi erano quattordici case vuote ma abitabili i cui proprietari dichiaravano di risiedere dentro terra e di utilizzare le dimore site nel Borgo solo durante il giorno perché di notte si rifugiavano dentro la cinta muraria per la paura ed il sospetto dei Turchi.
- .....era sindaco in quell’anno il massaro Pietro Michetti e contava 43 fuochi. La popolazione era dedita ai lavori agricoli; risultando composta quasi completamente da braccianti e massari (circa 90%). Facevano eccezione solamente un fabbro, due sarti, un “volano” e cinque ecclesiastici (l’arciprete, Arcangelo Affittante, tre sacerdoti ed un diacono). Essendo le terre molte estese, rispetto alla forza lavoro locale, la loro coltivazione aveva richiamato una trentina di forestieri, quasi tutti braccianti dei paesi vicini e dei casali presilani. Erano presenti anche un pescatore ed un marinaio di Taranto, attirati dall’esistenza del piccolo porto.
- .....la proprietà fondiaria, a suo tempo fonte di innumerevoli liti, rimaneva in mano al feudatario, il principe della Rocca, Giovanbattista Filomarino, agli ecclesiastici di Isola (Vescovo, capitolo, dignità e canonici) ed agli abati (S. Nicola de Miglioli e di Sant’Eufemia). Se le terre erano spartite tra pochi grandi proprietari, al feudatario appartenevano tutti gli animali (4700 pecore, 56 buoi e 10 vacche).
- .....l’abitato era costituito dalla fortezza circondata dal mare e dal borgo sul promontorio. Quest’ultimo comprendeva, oltre alla chiesa arcipretale, alcuni magazzini, per conservare il grano del feudatario, e delle casette, abitate da braccianti e gravate di canoni e censi.
- .....nella fortezza, la cui torre è oggetto in questi anni di alcuni restauri<sup>18</sup>, abitavano qualche massaro ed alcuni ecclesiastici. Completava il piccolo porto, usato per imbarcare il grano<sup>19</sup> o come riparo per le navi dalle tempeste e dagli assalti dei pirati<sup>20</sup>.
- .....alcuni anni ancora e le abitazioni dentro il castello, che per tutto il Seicento avevano costituito il piccolo e precario abitato di Le Castella, saranno abbandonate per il nuovo borgo sulla terraferma.
- .....nel 1783 Le Castella, che conta 337 abitanti, è danneggiata dal terremoto: *“Nelle Castella poi, paese alla riva del Jonio presso alla famosa Torre di Annibale, si vede mezzo diroccato il castello, e il resto delle abitazioni notabilmente lesionato”*<sup>22</sup>.

*Alla fine del Settecento ormai il processo di abbandono dell'abitato seicentesco dentro il castello per il nuovo borgo, costruito sulle rovine della antica città medievale, è concluso.*

- *La ripartizione dei demani: Gioacchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia, Principe e Grande Ammiraglio di Francia. Angelo Masci Comm.o del Re, per la ripartizione dei demani della Calabria Ulteriore. Nella causa tra i comuni di Castella e San Leonardo e l'ex Feudatario Signor Principe della Rocca Filomarini; L'amministrazione Generale dei Reggi Demani, ed altri interessati. Viste le conclusioni demaniali del comune di Castella fol... Vista la risposta del Procuratore del Signor Francesco Salsano, Possessore della Badia di San Nicola di Majoli fol.. Vista la risposta del Signor Casadonte Ricevitore dei Reggii Demani fol.. Vista la lettera del Comune di Cutro per l'interesse del piccolo villaggio di San Leonardo fol... Vista la relazione del perito fatta per pura del Signor Principe della Rocca fol.. Sentito il parere del Signor Luca Minieri Giudice della Corte di Appello di Catanzaro, e Salvatore Marini sotto-intendente di questo distretto. Intese le parti, cioè il Signor Giuseppe Biccone sindaco di Castella, il signor Giuliano Franco per comune di Cutro, il signor Francesco Gentile, Procuratore Generale del sud.o Principe della Rocca, Signor Giuseppe Pace pel monastero di S. Chiara di Catanzaro, il Signor Luigi Bolletta per il Regio Demanio ed il Signor Luigi Alfieri per il Signor Salsano . Considerando che il piccolo Villaggio di San Leonardo prima andava al comune di Castella, ma nella nuova decisione dei Circondari è stato aggregato a Cutro. Quest'aggregazione però non ha tolto i dritti che i cittadini di S. Leonardo esercitavano nel territorio di Castella. Considerando che i due comuni di Cutro e Castella hanno sempre avuto territorio separato e distinto.*

*Considerando che la vasta tenuta della Badia di San Leonardo appartenente un tempo ai Padri Gesuiti di Catanzaro, oggi al compratore Signor Matteo Vercillo è indubitatamente situata nel territorio di Castella, siccome apparisce dalla tassa formata nel 1785 per ordine del Signor Generale Pignatelli fol.. e da pagamenti ogni anno fatto a quella università per gli pesi Fiscali fol.. Considerando che la sud.a tenuta di San Leonardo in buona parte di alberi fruttiferi e dalle carte di antichi affitti si rileva che i pascoli, gli erbaggi, e le spiche sono state sempre serbate per possessore ed accordate al conduttore ed il comune di Castella non controvertè la qualità di chiusura. Considerando per le pretese affacciate dal comune di Cutro sopra questo feudo di San Leonardo, non si è prodotto veruno documento derivarsi la giustizia di tal dimanda. Considerando che le terre Marina e Marinella del monastero di Santa Chiara di Catanzaro sono nelle stessissime circostanze che si son descritti per la Badia di San Leonardo. Considerando che i demani ex Feudali chiamati Campolongo, Sovereto e San Fantino di pertinenza del Signor Principe della Rocca, ed i demani ecclesiastici detti Gabbella di Ritani della Mensa Vescovile dell'Isola, oggi del Regio Demanio, e gabella di San Stefano della Badia di S. Nicola di Majoli oggi del signor Salsano di Catanzaro sono soggetti allo sbarro, o sia pascolo a favore dei cittadini d'aprile a tutto ottobre. Considerando che per le terre appartenenti a detta Badia di San Nicola Majoli comprata dal Signor soprannomato Salsano si deve attendere dal Ministro dell'Interno la risulta su di quanto si è riferito circa la vendita fatta dalla Reggia Corte. Il commissario aderendo al parere dei due sudetti funzionari pubblici decide. 1° Il Signor Vercillo per le terre della Badia di San Leonardo ed il monastero di Santa Chiara di Catanzaro per le terre della Marina e Marinella non siano molestati. 2° I demani ex feudali detti Campolongo, Sovereto e San Fantino ed il demanio ecclesiastico detto Ritani si mettono in ripartizione, dando il quarto alli comuni di Castella e San Leonardo. 3° La divisione tra questi due comuni di Castella e San Leonardo si assegna a proporzione del numero delle anime. 4° Per le terre della Badia di S. Nicola di Majoli, comprate dal Signor Salsano, si attende la risulta del Ministro dell'Interno. 5° Le*

*colonie restano salve senza mettersi in ripartizione, ed i coloni paghino le prestazioni a tenore dei generali stabilimenti e così si esegua. 6° Le porzioni spettanti al comune sopra detti Demani, egualmente che i demani comunali si suddividono fra cittadini, eccetto i Boschi, e le parti assolutamente incoltivabili. E così si esegua. Fatto in Catanzaro il di primo aprile 1811. Angelo Masci. Regio Commisario Camillo Sarlo.*

Alcuni passaggi storici hanno permesso di cogliere l'importanza che questo territorio ha determinato nella storia del Crotonese. Questa località già comune a se sin dal 1780. Lo sviluppo incontrollato deriva un impennarsi del turismo che hanno invaso questa località tra gli anni 70 e 80 sicuramente determinante il film "L'armata Brancaleone" girata intorno alla metà degli anni 60 con la partecipazione straordinaria di Vittorio Gassman. La gente Castellese da pescatori e coltivatori ha subito una mutazione dedicandosi al commercio e all'organizzazione turistica. Sono nati sul territorio molti villaggi turistici, vi è stata anche una crescita smisurata del commercio. Successivamente con la nascita tra gli anni 90 dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto, che ha sede operativa, nonché del porto turistico hanno portato un ulteriore della vita di questa località. La trasformazione dall'attività di pescatori, che ancora permane, a quella di pesca turismo e alla nascita di Diving e negozi specializzati alla vendita di materiale specifico nonché allo sviluppo di attività turistiche legate alla nautica e alla navigazione.

Proprio tale punto di forza è il mutamento e perfezionamento di tante attività, proiettate prevalentemente al turismo, sono state negli anni e lo saranno negli anni a venire l'attrattiva principale per le imprenditorialità private ma anche investimenti pubblici di tutto il comprensorio e il sostentamento di tutta l'economia non solo locale ma anche attraverso il cosiddetto indotto per tutta la provincia di Crotonese.

Continuando con cenni storici di tempi non molto lontani corre l'obbligo di mettere in evidenza quelle che sono state le vicende di questi ultimi decenni. Dopo una ridente esperienza amministrativa legata alla metà degli anni 80 con una lista civica che hanno visto questo territorio rappresentato in Consiglio Comunale con ben 5 cittadini castellesi, successivamente dopo due amministrazioni, nel 2003 l'amministrazione comunale viene sciolta dal Ministero degli Interni per infiltrazione mafiose, dopo tre anni nel 2006 un'amministrazione che resta in piedi per appena 9 mesi e successivo commissariamento sino ai giorni nostri con l'insediamento del nuovo consiglio comunale il giorno 29 aprile u.s.

Questa assenza di governo del territorio non solo ha determinato nel tempo un declino della località stessa, caduta nel dimenticatoio dei vari commissari prefettizi che si sono susseguiti, ma non ha consentito di poter inoltrare programmi di finanziamenti europei i quali si corre il rischio di perderne del tutto la fruibilità.

## PROSPETTIVE FUTURE

Dopo anni di attesa, consumati a sperare in una maggiore attenzione, dopo il susseguirsi di amministrazioni disattente alle esigenze non di una frazione ma di un paese che fa e vive di turismo, dopo il susseguirsi di commissariamenti che non hanno nemmeno accennato a capire quali fossero le esigenze di questa comunità, la costituzione di un comune autonomo e l'impulso per una diversa forma di rappresentanza politico-amministrativa, rappresentano -- unitamente alle prospettive di sviluppo delle infrastrutture di carattere turistico-ricettivo, l'unica possibilità di stimolare la rinascita urbanistica, socio-economica, culturale e logistica del nostro territorio.

Va detto inoltre che il nuovo comune dovrà necessariamente elaborare le opportune forme associative con i limitrofi comuni e località marine, per l'esercizio associato, consorziato o comunque coordinato di funzioni amministrative di interesse comune (es: gestione del demanio marittimo, erosione e tutela delle coste, gestione dei sistemi logistici etc) secondo le normative vigenti.

A tale iniziativa non dovrebbero esservi particolari obiezioni sotto nessun profilo, poiché la valorizzazione e l'autonomia delle comunità locali è uno dei principi fondati del sistema Costituzionale, dello statuto della Regione Calabria, della legislazione dello stato e della legislazione regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali.

Pare che spesso le problematiche connesse con le frazioni o località minori siano vissute dalle amministrazioni comunali come un peso.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. È opportuno ricordare brevemente il senso di tali principi, normativamente sanciti (Legge 15 marzo 1997, n. 59);

- a) Il principio di **SUSSIDIARIETÀ**, comporta l'attribuzione delle generalità di compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, **il concetto di "vicinanza" implica la necessaria costituzione di un ente che sia diretta espressione delle autonome comunità costiere.**
- b) Il principio di **ADEGUATEZZA** riguardo all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; **sotto tale aspetto, la coesione della comunità costiere è chiaro indice dell'idoneità a gestire direttamente le funzioni comunali; la vivacità del dibattito politico intorno agli organi circoscrizionali ne è una palese testimonianza.**
- c) Il principio di **DIFFERENZIAZIONE** comporta infine l'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; ora, **le peculiari caratteristiche delle comunità costiere, come sopra evidenziate, depongono in favore di una seria attuazione di tale principio.**

## IL PROCEDIMENTO

In base all'art. 133 della Costituzione, la istituzione di un nuovo comune è effettuata con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

- Alla proposta di legge è pertanto affiancata una proposta di provvedimento amministrativo, che, in attuazione degli artt. 40 e seguenti della Legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, demanda al Presidente della Giunta regionale, l'indizione del *REFERENDUM* consultivo tra la popolazione.

- In applicazione della normativa vigente, dovranno essere ammessi a partecipare tutti i soggetti residenti, compresi gli stranieri e gli apolidi, mentre nella successiva deliberazione legislativa dovrà comunque tenersi in debito conto la volontà espressa dai residenti nella frazione di Le Castella che costruirà il nuovo comune autonomo. Sul punto, per sgombrare il campo ad alcune obiezioni interpretative della Costituzione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso che ciò sia possibile in due casi ovvero:

- a. quando il gruppo che chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo;
- b. quando la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale;

nel caso del territorio della frazione di Le Castella, ci troviamo di fronte ad un caso ove è possibile riscontrare entrambi i requisiti di cui sopra.

In relazione alla copertura finanziaria, la presente proposta di Legge non comporta alcun aggravio sul bilancio della Regione, in quanto l'art. 3 prevede che tutte le spese per l'attuazione della presente sono a carico del bilancio del Comune che va costituito.

A tal proposito:

- Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed è il Comune più grande della provincia di Crotone. La nascita del comune di Le Castella comporterebbe una minima variazione alla struttura morfologica e demografica del comune madre. Ciò non comporterebbe che la riduzione del Comune di Isola scenda sotto la soglia dei 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 15 del T.U. enti locali D.L. n.267/2000. Risulta evidente che vista l'entità della variazione (come si evince dalla planimetria allegata) lascia sostanzialmente integra l'identità non solo storica e politica, ma anche territoriale del Comune di Isola di Capo Rizzuto il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente "interessata" alla costituzione del nuovo Comune sia **esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe staccarsi** e cioè la frazione di Le Castella.

## CONCLUSIONE

Oggi nel maggio 2007 nasce l'Associazione "Comune di Le Castella" che con la presente proposta di legge di carattere popolare, corredata nella descrizione di cui sopra, di tutte le potenzialità paesaggistiche, turistiche, economico commerciali, crede di poter avere i numeri per dimostrare come questa località, nel suo complesso è una realtà, che si contraddistingue nel contesto non solo della Provincia di Crotone ma anche della Regione Calabria, asservendo circa 300.000 presenze annue e ciò possa dare garanzie per dimostrare che vi sono le condizioni per potersi autosostenere con la sola ricchezza che ricade sul proprio territorio, qualora gli venga riconosciuta e concessa l'Autonomia Amministrativa con la nascita del 28° comune della Provincia di Crotone.

A questo basti pensare che:

- il giorno 20 febbraio 1981 il Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto con Delibera nr.5, che si allega alla presente, con voti favorevoli nr. 29 su nr. 29 Consiglieri presenti e votanti, ha deliberato di "esprimere in forma favorevole il proprio parere affinché la frazione di questo Comune denominata "Le Castella" diventi Comune distinto da quello di Isola di

*Capo Rizzuto.....(omissis).". Le amministrazioni comunali che si sono susseguite dall'81 ad oggi non ha mai posto in essere la soppressione o la modifica di detta Delibera di Consiglio. Nella medesima è evidente come il Presidente del Consiglio all'apertura lavori tiene a sottolineare quali sono gli aspetti storici che hanno determinato la costituzione della Frazione di Le Castella ancorché il territorio aveva ed ha una sua delimitazione territoriale. Storicamente si rivendica già dal 1816 e, prosegue il Presidente "dichiaro di essere d'accordo sulla richiesta essendo giusto che quella collettività sia guidata da propri cittadini;*

- La Regione Calabria ha affrontato il problema autonomia di Le Castella già il 18 marzo 1985 come si evince dall'estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale con protocollo n. 1045, che sia allega alla presente. Nonché nella Giunta Chiaravalloti il Consigliere Regionale di Forza Italia Avv. Tesoriere presentò una Richiesta di Autonomia per la Frazione di Le Castella;
  
- il Consiglio Provinciale di Crotona in data 23 luglio u.s. con delibera Consiliare nr. 44, che si allega alla presente, ad oggetto "Approvazione mozione riguardante l'autonomia amministrativa della frazione di Le Castella" ha fatto proprie le esigenze della frazione, dichiarando di adottare tutti gli atti che possono contribuire a far nascere il Comune di Le Castella, affermando nella mozione "*sicuri che l'autonomia amministrativa di Le Castella sarebbe trainante per l'economia turistica del resto del territorio provinciale.....(omissis)".*

Tali motivazioni ci spingono a perseguire l'obiettivo dell'autonomia in quanto la costituzione del Comune autonomo porterebbe ad un'amministrazione più snella con amministratori locali presenti che conoscono le vere esigenze di un paese che ha la necessità di adeguarsi al mercato turistico nonché possono immediatamente realizzare e rispondere con forza alle richieste della collettività.

(ALLEGATO 1)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' COMMERCIALI E DI PUBBLICO SERVIZIO  
PRESENTI IN MODO PERMANENTE NELLA LOCALITA' DI LE CASTELLA

RICETTIVITA'		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
5	Villaggi turistici e residence	
2	Albergo con piscina ristorante e pizzeria	
3	Albergo ristorante e pizzeria	
7	Ristorante pizzeria	
2	Campeggi	

ATTIVITA' GENERALI E CULTURALI		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
3	polisportiva	La Polisportiva castellese milita in prima categoria del campionato di calcio
1	Centro velico	
1	Sede Area Marina Protetta	
1	Sede ConfCommercio	
2	Uffici Pro Loco	Isola C.R. e Le Castella
1	Sede di Lega Navale	
2	Cooperative	
7	Imprese edili	
2	Diving	
7	Associazioni	Culturali – ricreative – sportive
1	Fondazione	Nostra Signora di Guadalupe affiliata all'erigendo santuario
2	Chiese	Di cui 1 con oratorio
1	Porto attrezzato pescatori	Con una flotta di n. 5 pescherecci oltre le 3 miglia e 15 imbarcazioni sotto le 3 miglia.
1	Porto turistico	Con n. 200 posti barca classificato

(ALLEGATO 1)

ATTIVITA' COMMERCIALI		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
13	Bar, birrerie, caffetterie, gelaterie pasticcerie e chiosco	
11	Vendita di artigianato, souvenir e articoli da regalo	
1	Ferramenta	
10	Negozi abbigliamento normale e sportivo	
5	Negozi nautica, mare e pesca	
1	Edicola	
2	Ricevitorie	Lotto – sisal – totocalcio
2	Supermercati	
2	Negozi generi alimentari	
4	Pasticcerie	
5	Prodotti tipici	
1	Fioraio	
3	Parrucchieri unisex	
2	Sale gioco	
4	Bijoux/pelletterie/profumerie	
1	Ottica	
1	Gioielleria	
2	Pescherie	
1	Panificio	
2	Pub	
1	Materiale edile	
1	Cartoleria	
1	Macelleria	
3	Fruttivendoli	
1	Detersivi e casalinghi	
2	Artigiani	
1	Autofficina meccanica	
1	Agenzia immobiliare	Romano c/o villaggio praialonga
1	Cementificio	
2	Distributori carburanti e gas	Agip – Q8
1	Conservificio	
1	Lavorazione marmi	
1	Equitazione	

(ALLEGATO 1)

SERVIZI DI BASE		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
1	farmacia	
1	filiale banca	banca di credito cooperativo
1	sportello bancomat	banca di credito cooperativo
1	medico di base	
1	guardia medica	postazione fissa si raddoppia il periodo estivo con medico per i turisti
1	ufficio postale	
1	Scuola dell'infanzia asilo	34 bambini
1	Scuola elementare	82 studenti
1	Scuola media	56 studenti
1	Scuola superiore	Alberghiero con 187 studenti provenienti anche dalla provincia di Crotone e Catanzaro

ATTIVITA' DI SERVIZIO PROFESSIONISTICO		
NR.	TIPOLOGIA	NOTE
2	studi medici specialistici	otorino laringoiatra – ginecologo
2	studi commercialista	
4	studi legali	
2	Agenzie	assicurazioni – finanziarie – recupero crediti
1	Studi tecnici	

# COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

PROVINCIA DI CROTONE

OGGETTO:

*PERIMETRAZIONE DELLA FRAZIONE LE CASTELLA*

---

*INTERVENTO ARCHITETTONICO*

---


*Committente: ASSOCIAZIONE PER L'AUTONOMIA DI LE CASTELLA*

*Luglio 2007*

---

*ELENCO ELABORATI*

*Stralcio Aerofotogrammetrico scala 1:25.000*





## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

### **TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

(...)

**Art. 133.** Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

(...)

**Comma 418**

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. <sup>(200) (201) (202)</sup>

---

(200) Comma modificato dagli artt. 4, comma 5-ter, e 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e dall' art. 8, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 16, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-27 giugno 2018, n. 137 (Gazz. Uff. 4 luglio 2018, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 16, comma 1, D.L. n. 50/2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire.

(201) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 205 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promossa in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost.; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost.; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost.; 5) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(202) Vedi, anche, il Decreto 5 luglio 2016, l'art. 8, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e l'art. 16, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

---

**Comma 419**

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. <sup>(203)</sup> <sup>(204)</sup> <sup>(205)</sup>

---

(203) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(204) La *Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 205* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promossa in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost.; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost.; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost.; 5) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(205) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 5 luglio 2016*.

---

**Comma 420**

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

## Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

[c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; <sup>(206)</sup> <sup>(207)</sup>]

[d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; <sup>(207)</sup>]

[e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; <sup>(207)</sup>]

[f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni; <sup>(207)</sup>]

[g) di attribuire incarichi di studio e consulenza <sup>(207)</sup>. <sup>(208)</sup>]

---

(206) Sull'applicabilità del divieto di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 22, comma 5, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(207) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 846, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(208) La *Corte costituzionale*, con sentenza 4 maggio - 16 giugno 2016, n. 143 (Gazz. Uff. 22 giugno 2016, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 420, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, e 119, primo, secondo e ultimo comma, Cost., oltre all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera b), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*, e agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

---

## Comma 421 <sup>(210)</sup>

[421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014*,

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

*n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo. <sup>(209)</sup> <sup>(211)</sup> ]*

---

*(209) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' art. 1, comma 793, L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall' art. 1, comma 270, L. 30 dicembre 2018, n. 145.*

*(210) Comma abrogato dall' art. 33, comma 1-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall' art. 17, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.*

*(211) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159 (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..*

---

**Comma 422**

*422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. <sup>(212)</sup>*

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

---

(212) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159 (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

---

**Comma 423**

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

<sup>(213)</sup> <sup>(214)</sup>

---

(213) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159 (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e 9, comma 5, della legge 24*

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

*dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

(214) Vedi, anche, il *D.M. 14 settembre 2015*.

---

**Comma 424**

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. <sup>(215) (216) (217) (218)</sup>

---

(215) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

(216) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, come modificato dall' *art. 1, comma 398, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(217) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio - 21 luglio 2016, n. 202* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della *legge 6 agosto 2015, n. 125*, promossa in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, e nella parte in cui disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost.; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.; nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, e nella parte in cui disciplina l'assunzione delle unità soprannumerarie, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost..

(218) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 816 e 817, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

---

**Comma 425**

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti,

## Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'*articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. <sup>(220)</sup> <sup>(219)</sup>

<sup>(221)</sup> <sup>(222)</sup> <sup>(223)</sup>

---

(219) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11* e, successivamente, l'*art. 16, comma 1-quinquies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(220) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*, dall' *art. 16, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122*, dall' *art. 1, comma 2-duodecies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161* e, successivamente, dall' *art. 11, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

(221) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3 maggio - 13 luglio 2016, n. 168* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, promossa in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

(222) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 329, 816 e 817, L. 28 dicembre 2015, n. 208* e l' *art. 9, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

(223) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*.

---

**Comma 426**

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'*articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'*articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. <sup>(224)</sup> <sup>(225)</sup> <sup>(226)</sup>

---

(224) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(225) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(226) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3 maggio - 13 luglio 2016, n. 168* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, promossa in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

---

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).****Comma 427**

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. <sup>(227)</sup> <sup>(228)</sup>

---

(227) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(228) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1* e 9, comma 5, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

**Comma 428**

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'*articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.* <sup>(229)</sup>

<sup>(230)</sup>

---

(229) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(230) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 14 luglio 2016, n. 176* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, promosse in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost..

---

## **Comma 429**

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'*articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. <sup>(231)</sup>

**Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. – Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

(231) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

---

**Comma 430**

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'*articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'*articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. <sup>(232) (233)</sup>

---

(232) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 759, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 442, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(233) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 441, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

(...)

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.****Art. 1.** <sup>(42)</sup>

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. <sup>(39)</sup>

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. <sup>(39)</sup>

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. <sup>(32)</sup>

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. <sup>(4)</sup> ]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". <sup>(5)</sup>

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. <sup>(8)</sup>

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

metropolitano entro sessanta giorni <sup>(34)</sup> dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(6)</sup>

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. <sup>(15)</sup>

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. <sup>(9)</sup> <sup>(36)</sup>

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(10)</sup>

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. <sup>(25)</sup>

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

(31)

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.

(29)

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

(44) (30)

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. <sup>(16)</sup>

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. <sup>(35)</sup>

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. <sup>(17)</sup> <sup>(35)</sup>

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. <sup>(18)</sup>

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. <sup>(19)</sup>

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: <sup>(11)</sup>

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; <sup>(20)</sup>

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti <sup>(24) (33)</sup>.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. <sup>(12)</sup>

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. <sup>(13)</sup>

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(21)</sup>

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. <sup>(40)</sup>

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. <sup>(37)</sup>

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; <sup>(27)</sup>

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15<sup>(28)</sup>, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'*articolo 15<sup>(28)</sup>, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 16 del testo unico*, il comune risultante dalla fusione adotta uno

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. <sup>(22)</sup>

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. <sup>(43)</sup>

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. <sup>(23)</sup>

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. <sup>(26)</sup>

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. <sup>(7) (41)</sup>

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. <sup>(14)</sup>

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. <sup>(3)</sup> <sup>(38)</sup>

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. <sup>(3)</sup>

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e,

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d*), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b*), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall' *art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 137, lett. a*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. b*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. b*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. b*), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, successivamente, dall' *art. 17-bis, comma 2*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
- (25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
- (27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800*, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
- (28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d*), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.
- (29) Comma così modificato dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. a*), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
- (30) Sull'applicabilità del termine di cui al presente comma vedi l' *art. 17-bis, comma 1*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

(31) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(32) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(33) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 1, lett. d-bis), D.L. 20 aprile 2020, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 giugno 2020, n. 59*.

(34) Per la proroga del presente termine, limitatamente all'anno 2020, vedi l' *art. 1, comma 4-quaterdecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(35) In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi l' *art. 3-bis, comma 2, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014*, il *D.M. 29 maggio 2015* e il *D.M. 1° giugno 2016*.

(39) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.

(40) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(41) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall' *art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

(42) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(43) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.

**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

(44) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

---

## **Allegato A**

(articolo 1, comma 34)

*Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi

**Legge n. 56 del 7 aprile 2014, n. 56.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. <sup>(45)</sup>

---

(45) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

**D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. – Art. 20****Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.**

(...)

**Art. 20** *Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali* <sup>(353)</sup>

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. <sup>(357)</sup>

1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. <sup>(354) (357) (358)</sup>

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. <sup>(355)</sup>

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. <sup>(356)</sup>

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000,

**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con  
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di  
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.**

n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

---

(353) Articolo modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 118-bis, L. 7 aprile 2014, n. 56*, inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(354) Comma inserito dall' *art. 1, comma 18, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 447, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 868, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(355) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(356) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 ottobre 2012*, il *Decreto 11 giugno 2014*, il *Decreto 21 gennaio 2015* e il *D.M. 26 aprile 2016*.

(357) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(358) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 giugno 2017*, il *D.M. 27 aprile 2018* e il *D.M. 25 giugno 2019*.

(...)

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(...)

**Art. 16** *Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali* <sup>(179)</sup>

[1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.*

<sup>(181)</sup>

<sup>(187)</sup> <sup>(194)</sup> ]

[2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato *decreto legislativo n. 267 del 2000*, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.* <sup>(181)</sup> <sup>(187)</sup> ]

[3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione  
finanziaria e per lo sviluppo.**

procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. <sup>(181) (187) (195)</sup> ]

[4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'*articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane. <sup>(181) (187) (196)</sup> ]

[5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. <sup>(181) (184) (187) (197)</sup> ]

[6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta. <sup>(181) (187) (198)</sup> ]

[7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. <sup>(181) (185) (187)</sup> ]

[8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'*articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, ferme restando in capo ai sindaci di

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. <sup>(181) (187) (199)</sup> ]

[9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'*articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. <sup>(181) (187) (200)</sup> ]

[10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. <sup>(181) (186) (187) (201)</sup> ]

[11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'*articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. <sup>(181) (187) (202)</sup> ]

[12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'*articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. <sup>(181) (187) (203)</sup> ]

[13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto. <sup>(181) (187)</sup> ]

[14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9. <sup>(182) (183)</sup> ]

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

[15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'*articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. <sup>(182)</sup> <sup>(183)</sup> ]

[16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'*articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1. <sup>(182)</sup> <sup>(183)</sup> ]

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; <sup>(188)</sup>

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro; <sup>(188)</sup>

[c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; <sup>(189)</sup>]

[d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. <sup>(189)</sup> <sup>(204)</sup>]

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'*articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

disposizioni di cui all'*articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*.

19. All'*articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti». <sup>(205)</sup>

20. All'*articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti». <sup>(206)</sup>

21. All'*articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento». <sup>(207)</sup>

22. All'*articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010*, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole». <sup>(180)</sup>

23. All'*articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'*articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*». <sup>(180)</sup>

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: <sup>(191)</sup>

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. <sup>(180) (209)</sup>

25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23*, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento. <sup>(192)</sup>

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. <sup>(193)</sup>

27. All'*articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». <sup>(180)</sup>

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'*articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

successive modificazioni, e dall'*articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'*articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. <sup>(208)</sup>

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. <sup>(190)</sup>

---

(179) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(180) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(181) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13.

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(182) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(183) L'*art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, ha disposto la sostituzione degli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13; pertanto il presente comma non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

(184) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,».

(185) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni».

(186) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,».

(187) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 104, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(188) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(189) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 135, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(190) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 4-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(191) Alinea così modificato dall'*art. 57-ter, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(192) Comma inserito dall'*art. 57-ter, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(193) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*.

(194) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(195) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(196) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(197) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(198) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(199) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

costituzionale dell'art. 16, comma 8, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(200) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(201) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(202) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 11, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(203) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 12, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(204) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, lett. a), nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

**D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. – Art. 16****Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(205) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 19, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(206) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 20, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(207) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 21, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(208) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44* (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 28, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(209) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*. Vedi, anche, *l'art. 4-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2012, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 131*.

(...)

**D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Art. 15****Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...)

**Articolo 15** *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* <sup>(39)</sup> <sup>(42)</sup>

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. <sup>(40)</sup>

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. <sup>(41)</sup> <sup>(38)</sup>

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

---

<sup>(38)</sup> Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l' art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l' art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l' art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, l' art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.*

<sup>(39)</sup> Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56.*

<sup>(40)</sup> Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.*

**D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. - Art. 15****Testo unico delle leggi sull'ordinamento  
degli enti locali.**

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(...)

**L.R. n. 43 del 12 dicembre 2011.****Unione tra i comuni.****Art. 1** *Finalità.*

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

**Art. 2** *Limiti demografici.*

1. Le unioni dei comuni di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito dalla *legge n. 148 del 2011*, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'*articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti <sup>(3)</sup>.

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, non è previsto alcun limite demografico minimo <sup>(4)</sup>.

3. Per i Comuni di cui all'*art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo <sup>(5)</sup>.

L.R. n. 43 del 12 dicembre 2011.

Unione tra i comuni.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera a)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(4) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere b) e c)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 1*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il limite demografico minimo previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 138/2011*, convertito dalla *legge n. 148/2011*, e successive modificazioni, è ridotto a:

a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;

b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.».

(5) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera d)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 2*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per i comuni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito dalla *legge n. 122 del 2010*, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.».

---

### **Art. 3** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.****Capo I - Principi generali****Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

**Art. 2***Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

**Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni**

---

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.

### **Art. 3**

#### *Tipi di collaborazione.*

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

---

### **Art. 4**

#### *Unione di Comuni.*

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

- e) urbanistica;
- f) commercio e attività produttive;
- g) servizi tributi;
- h) finanza e contabilità;
- i) servizi ambientali;
- l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.****Art. 5***Fusione di Comuni.*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.
3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.

---

**Art. 6***Comprensori comunali.*

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.**

4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

---

**Art. 7**

*Associazioni fra Comuni.*

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
  - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
  - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.

5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.

6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.

---

**Art. 8***Comunità montane.*

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*<sup>(2)</sup>.

3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

---

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.**

5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16.*

---

**Art. 9**

*Convenzioni.*

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

---

**Art. 10**

*Consorzi.*

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.

---

**Art. 11***Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine,

---

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.

ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

---

### **Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.**

#### **Esercizio dei poteri sostitutivi**

##### **Art. 12**

*Funzioni conferite ai Comuni.*

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

---

##### **Art. 13**

*Gestione associata.*

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

---

##### **Art. 14**

*Poteri sostitutivi.*

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. *L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.*

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

---

**Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio****Art. 15**

*Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.*

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.
3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.
4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati Istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

---

**Art. 16***Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.
2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.
3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.
4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

---

**Art. 17**

*Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
  2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
  3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
  4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
  5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
- 

**Art. 18**

*Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;

b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;

c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.

2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispone lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.

3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.**

---

**Art. 19***Relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

---

**Art. 20***Criteri per la concessione degli incentivi.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.

**Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.

5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.

7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.

8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.**

9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.

11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.

---

**Art. 21***Sostegno alle attività formative.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

---

**Art. 22***Norma finanziaria.*

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.****Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.**

---

**Art. 23***Norme transitorie.*

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'art. 48 dello Statuto regionale, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

---

**Art. 24***Norme finali.*

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

---

**L.R. n. 15 del 24 novembre 2006.**

**Promozione dell'esercizio associato di  
funzioni e servizi ai Comuni.**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.****TITOLO I****Iniziativa popolare****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1**

*Titolari dell'iniziativa popolare.*

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- 2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre consigli comunali;
- 4) ad ogni consiglio provinciale.

---

**Art. 2**

*Leggi escluse dall'iniziativa popolare.*

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione.

---

**TITOLO I****Iniziativa popolare**

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

**Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

## **Capo II - Iniziativa degli elettori**

### **Art. 3**

#### *Modalità.*

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

---

### **Art. 4**

#### *Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.*

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

---

### **Art. 5**

#### *Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.*

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

---

**Art. 6***Raccolta delle firme.*

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'*articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352*, per quanto applicabili.

---

**Art. 7***Deposito della proposta.*

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

---

**Art. 8***Decadenza della proposta.*

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

---

**Art. 9***Spese di autenticazione.*

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

---

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.****Art. 10***Ammissibilità della proposta.*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

---

**Art. 11***Esame di discussione.*

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

---

**Art. 12***Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.*

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.

**Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

---

## **TITOLO I**

### **Iniziativa popolare**

#### **Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali**

##### **Art. 13**

###### *Modalità dell'iniziativa.*

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

---

## **TITOLO I**

### **Iniziativa popolare**

#### **Capo VI - Disposizioni generali**

##### **Art. 14**

*Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.*

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

---

##### **Art. 15**

*Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.*

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

---

## **TITOLO II**

### **Referendum popolare**

#### **Capo I - Referendum abrogativo**

##### **Art. 16**

*Titolari dell'iniziativa.*

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

---

##### **Art. 17**

*Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.*

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie e di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

**Art. 18***Modalità per promuovere il referendum.*

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

---

**Art. 19***Contenuto della proposta di referendum e stia preliminare ammissibilità.*

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

**Art. 20***Norme procedurali.*

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «voLETE l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

---

**Art. 21***Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.*

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

---

**Art. 22***Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.*

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

---

**Art. 23***Ammissibilità del referendum.*

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

---

**Art. 24***Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.*

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

**Art. 25***Indizione e data del referendum.*

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

---

**Art. 26***Pubblicità del decreto di indizione del referendum.*

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

---

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.****Art. 27**

*Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.*

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

---

**Art. 28**

*Inefficacia del referendum già indetto.*

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

---

**Art. 29**

*Modalità e giorno della votazione.*

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

---

**Art. 30**

*Schede per il referendum abrogativo.*

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

---

### **Art. 31**

*Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.*

I seggi elettorali sono composti come previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

---

**Art. 32**

*Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.*

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

---

**Art. 33**

*Operazioni dell'ufficio provinciale.*

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

---

**Art. 34**

*Operazioni dell'ufficio regionale.*

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

---

**Art. 35***Contestazioni e reclami.*

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

---

**Art. 36***Pubblicazione dell'esito del referendum.*

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

**Art. 37**

*Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.*

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

---

**Art. 38**

*Operazioni e propaganda elettorale.*

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

---

**TITOLO II****Referendum popolare****Capo II - Referendum consultivi****Art. 39**

*Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.*

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

---

**Art. 40**

*Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali* <sup>(2)</sup>.

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati <sup>(3)</sup>.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

---

### **Art. 41**

#### *Decreto di indizione del referendum consultivo.*

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*).

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

**Art. 42***Norme applicabili al referendum consultivo.*

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

---

**Art. 43***Schede per il referendum consultivo.*

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

---

**Art. 44***Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione <sup>(5)</sup>.*

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto <sup>(6)</sup>.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.****Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(6) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

---

**Art. 45**

*Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.*

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

---

**TITOLO II****Referendum popolare****Capo III - Disposizioni finali e finanziarie****Art. 46**

*Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**

**Norme di attuazione dello statuto per  
l'iniziativa legislativa popolare e per i  
referendum.**

---

**Art. 47**

*Disposizioni finanziarie.*

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

**Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.****Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.****TITOLO I****OGGETTO DEL TESTO UNICO****Art. 1***Oggetto*

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

---

**TITOLO II****CIRCOSCRIZIONI COMUNALI****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 2***Ambito di applicazione*

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circoscrizioni comunali e provinciali.

### **Art. 3**

#### *Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni*

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

---

## **TITOLO II**

### **CIRCOSCRIZIONI COMUNALI**

#### **CAPO II**

#### **Individuazione delle tipologie**

### **Art. 4**

#### *Istituzione di nuovi comuni*

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

a) della fusione di due o più comuni contigui;

b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;

c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'*articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

---

### **Art. 5**

#### *Mutamento delle circoscrizioni comunali*

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

a).incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo; <sup>(3)</sup>

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circostrizioni comunali e provinciali.

- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui; <sup>(4)</sup>
- d) rettifica dei confini.
- 

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 19 maggio 2021, n. 7, entrata in vigore il 22 maggio 2021.

---

## **Art. 6**

### *Mutamento delle denominazioni comunali*

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

---

## **CAPO III**

### **Disposizioni procedurali** <sup>(5)</sup>

## **Art. 7**

### *Iniziativa legislativa* <sup>(6)</sup>

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto della Regione.

2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di

proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.

3. L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7-bis a 7-sexies.

---

(5) L'intero Capo III è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

(6) Articolo modificato dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19, dalla L.R. 8 luglio 2015, n. 20, dalla L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e dalla L.R. 26 maggio 2017, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

## CAPO III

### Disposizioni procedurali

#### Art. 7-bis

*Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati <sup>(7)</sup>*

1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7-quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dello stesso articolo 7-quater.

. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'articolo 7-quater.

---

(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **CAPO III**

#### **Disposizioni procedurali**

##### **Art. 7-ter**

*Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti <sup>(8)</sup>*

1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell'eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis.

3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell'eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4-ter la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4-ter e, contestualmente, inviano alla stessa

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1. <sup>(9)</sup>

4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 7-quinquies, non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell'eventuale confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis.

4-bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7-sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all'articolo 7-bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo. <sup>(10)</sup>

4-ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4-bis, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l'altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo. <sup>(11)</sup>

---

(8) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

(9) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 19 maggio 2021, n. 7, entrata in vigore il 22 maggio 2021.

(10) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 19 maggio 2021, n. 7, entrata in vigore il 22 maggio 2021.

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 19 maggio 2021, n. 7, entrata in vigore il 22 maggio 2021.

---

### **CAPO III**

## Disposizioni procedurali

### Art. 7-quater

#### *Referendum consultivo comunale* <sup>(12)</sup>

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell'articolo 7-ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se i consigli comunali interessati deliberano l'effettuazione del referendum di cui al comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7-quinquies e fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mutamento della circoscrizione riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum.

4-bis. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale interessato può deliberare, ai sensi del comma

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

1, di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;

b) è utilizzato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto di cui al comma 3, lettera c);

c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

---

(12) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **CAPO III**

#### **Disposizioni procedurali**

##### **Art. 7-quinquies**

*Elettorato e validità del referendum consultivo comunale* <sup>(13)</sup>

1. Il referendum di cui all'articolo 7-quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

---

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circoscrizioni comunali e provinciali.

(13) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **CAPO III**

#### **Disposizioni procedurali**

##### **Art. 7-sexies**

*Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale* <sup>(14)</sup>

1. All'esito della procedura di cui agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.
2. La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun consiglio comunale interessato, approva in via definitiva e uniforme i contenuti di cui all'articolo 7, comma 2 e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7-quater e 7-quinquies e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riporta gli esiti e indica l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione.
3. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9.

---

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **CAPO III**

#### **Disposizioni procedurali**

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circoscrizioni comunali e provinciali.

### **Art. 7-septies**

*Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio* <sup>(15)</sup>

1. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all'articolo 7-sexies, tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all'articolo 9-ter, commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai comuni richiedenti la decisione assunta entro venti giorni dal termine di cui al comma 1.

---

(15) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **Art. 8**

*Pareri* <sup>(16)</sup>

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui agli articoli 4, 5 e 6, presentati al Presidente del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ai consigli comunali interessati, che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7-sexies. La trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi.
  2. I progetti di legge sono, altresì, trasmessi al consiglio provinciale o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.
  3. I pareri di cui al presente articolo sono resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.
-

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

(16) Articolo modificato dalla L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **Art. 9**

*(Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all'assunzione dei referendum consultivi comunali* <sup>(17)</sup>.

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7-septies, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo regionale di cui all'articolo 9-ter anche con le modalità di cui all'articolo 26-bis della L.R. 34/1983, i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica.

2. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9-ter, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

---

(17) Articolo modificato dalla L.R. 5 agosto 2010, n. 13, dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19 e dalla L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **Art. 9-bis**

*Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali* <sup>(18)</sup>

. Le spese per il confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7-quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull'assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'articolo 7-quater sono rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7-septies, in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7-sexies, previa attestazione, contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui allo stesso articolo 7-sexies, presentata al Presidente della Giunta regionale.

---

(18) Articolo aggiunto dalla *L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, modificato dalla *L.R. 26 maggio 2016, n. 14* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

**Art. 9-ter***Referendum consultivo regionale* <sup>(19)</sup>

1. L'effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all'articolo 7, comma 1, da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7, comma 1, o della mancata assunzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.

2. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 7-quinquies, non si fa luogo a referendum.

## Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

## Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

3. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 1 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.

4. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

5. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.

7. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dall'*articolo 27, comma 3, della L.R. 34/1983*.

8. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della *L.R. 34/1983*, comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.

9. Salvo quanto previsto al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo III della *legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, della stessa legge.

---

(19) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

---

**Art. 9-quater***Spese dei referendum consultivi regionali* <sup>(20)</sup>

1. Le spese per i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni referendarie di cui all'articolo 9-ter sono a carico della Regione.
2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. I comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle consultazioni regionali di cui all'articolo 9-quinquies.

---

(20) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

**Art. 9-quinquies***Consultazione regionale in forma semplificata* <sup>(21)</sup>

1. Nei casi di cui all'articolo 9-ter, qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9 dell'articolo 9-ter, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.
2. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 1, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:
  - a) procedono allo spoglio dei voti;
  - b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 2, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori; d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

---

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

---

### **Art. 9-sexies**

*Disposizioni particolari per l'incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo* <sup>(22)</sup>

1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermini, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B-bis.

2. In caso di indizione di referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune

**Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B-bis.

3. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo ai sensi del comma 2 acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 2.

---

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

---

**Art. 10***Adempimenti per il procedimento legislativo <sup>(23)</sup>*

1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all'articolo 8 alla competente commissione consiliare e dell'assunzione del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 9, delibera sull'approvazione della proposta di legge.

2. Nei casi di effettuazione del referendum regionale di cui all'articolo 9-ter, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

3. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, di cui agli articoli 7-quater, comma 4, e 9-ter, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Il Consiglio regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche in caso di iniziativa legislativa promossa ai sensi dell'articolo 7-septies, qualora la richiesta comunale di avvio pervenga al Presidente della Giunta regionale entro il 1° gennaio di ogni anno.

5. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della *L.R. 1/1971*, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circoscrizioni comunali e provinciali.

6. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, non si applicano le scadenze di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 3, e al comma 4 del presente articolo.

---

(23) Articolo sostituito dalla *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, modificato dalla *L.R. 8 luglio 2015, n. 20* e dalla *L.R. 26 maggio 2016, n. 14* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

## CAPO IV

### Funzioni della regione e regolazione dei rapporti <sup>(24)</sup>

#### Art. 11

##### *Successione nei rapporti* <sup>(25)</sup>

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla Regione, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

---

(24) L'intero Capo IV è stato sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *L.R. 6 luglio 2017, n. 17*. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

(25) Articolo così dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circoscrizioni comunali e provinciali.

### **Art. 12**

*Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali* <sup>(26)</sup>

1. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

---

(26) Articolo così dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

### **Art. 13**

*Coordinamento* <sup>(27)</sup>

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8.

---

(27) Articolo così dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

---

## **TITOLO III**

### **CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI**

#### **Art. 14**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente titolo regola l'esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni dirette alla istituzione di nuove province, nonché alla revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti, così come previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*.

---

---

**CAPO I****Istituzione di nuove province****Art. 15***Iniziativa*

1. L'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all'istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell'istituenda provincia.
2. L'iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell'area territoriale della nuova provincia.

---

**Art. 16***Deliberazioni dei consigli comunali proponenti*

1. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, devono contenere:
  - a) l'elenco dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della nuova provincia;
  - b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;
  - c) l'individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
  - d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.

---

**Art. 17***Atti di adesione all'iniziativa*

**Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.****Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.**

1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell'iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l'iniziativa.
2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l'adesione o meno all'iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.
3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.

---

**Art. 18***Parere della Regione*

1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell'articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l'adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell'istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

---

**CAPO II****Revisione delle circoscrizioni provinciali****Art. 19***Iniziativa*

1. L'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circostrizioni comunali e provinciali.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

---

### **Art. 20**

#### *Trasmissione delle deliberazioni comunali*

1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell'articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

---

### **Art. 21**

#### *Deliberazione del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

---

## **CAPO III**

### **Disposizioni comuni**

### **Art. 22**

#### *Inammissibilità delle iniziative*

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.

2. È altresì preclusa l'iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione

---

Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circoscrizioni comunali e provinciali.

provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l'iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.

---

### **Art. 23**

#### *Referendum consultivo*

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

---

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE**

### **Art. 24**

#### *Abrogazioni*

1. Le leggi indicate nell'allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:

a) il comma 9 dell'*articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2* (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

b) la lett. a) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8* (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico).

2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all'allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

3. Le leggi indicate nell'allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall'*articolo 15 della legge regionale 7*

settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) all'*articolo 25 della L.R. n. 34/1983*.

---

## Art. 25

### *Norma finanziaria* <sup>(28)</sup>

1. Alle spese per l'effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui agli articoli 9-bis e 9-quater, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziato alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi. <sup>(29)</sup>

2. [Alle spese per i rimborsi alle province o alle comunità montane per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziato alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.] <sup>(30)</sup>

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

---

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera m), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(29) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

(30) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

## Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

Testo unico delle leggi regionali in materia di  
circostrizioni comunali e provinciali.

## Allegato A

Allegato A <sup>(31)</sup>

## LEGGI ABROGATE

	L.R.	TITOLO
1	L.R. 30 luglio 1976, n. 20	Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme
2	L.R. 24 gennaio 1978, n. 14	Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago
3	L.R. 24 gennaio 1978, n. 15	Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano
4	L.R. 24 gennaio 1978, n. 16	Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio
5	L.R. 24 gennaio 1978, n. 17	Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 - sezione 2a - del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo
6	L.R. 24 gennaio 1978, n. 18	Distacco contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo)
7	L.R. 24 gennaio 1978, n. 19	Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazza mulini in provincia di Bergamo
8	L.R. 24 gennaio 1978, n. 20	Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada «L'oro» al comune di Lenna
9	L.R. 24 aprile 1978, n. 37	Modifica della <i>legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20</i> - Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada denominata «L'Oro» al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata
10	L.R. 24 aprile 1980, n. 42	Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino
11	L.R. 10 maggio 1980, n. 55	Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191 - 1192 - 2821/A - 2821/B - 2821/C e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
12	L.R. 26 maggio 1980, n. 63	Aggregazione della frazione Cadè dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello al comune di Roncoferraro
13	L.R. 26 maggio 1980, n. 64	Distacco della frazione Frola dal comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al comune di Olmo al Grembo
14	L.R. 18 gennaio 1982, n. 6	Distacco della zona denominata Strapozzo dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
15	L.R. 5 maggio 1983, n. 38	Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo
16	L.R. 27 giugno 1983, n. 52	Mutamento della denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, in quella di Madesimo
17	L.R. 9 luglio 1984, n. 32	Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, <i>L.R. 2 dicembre 1973, n. 52</i>
18	L.R. 8 settembre 1984, n. 46	Variazione delle circostrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano
19	L.R. 14 febbraio 1985, n. 10	Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio
20	L.R. 8 luglio 1989, n. 25	Distacco del territorio denominato Balossina dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia
21	L.R. 8 luglio 1989, n. 26	Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano
22	L.R. 9 settembre 1989, n. 38	Distacco del territorio compreso tra le Vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano
23	L.R. 13 febbraio 1990, n. 12	Integrazione all' <i>art. 1 della L.R. 9 settembre 1989, n. 38</i> concernente «Distacco del territorio compreso tra le vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo in provincia di Milano, e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano»

## Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

## Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

24	<i>L.R. 7 settembre 1992, n. 28</i>	Norme sulle circoscrizioni comunali
25	<i>L.R. 24 maggio 1993, n. 15</i>	Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province
26	<i>L.R. 15 aprile 1995, n. 21</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia
27	<i>L.R. 15 aprile 1995, n. 22</i>	Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano
28	<i>L.R. 15 aprile 1995, n. 23</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Lacchiarella, in provincia di Milano
29	<i>L.R. 7 luglio 1997, n. 26</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano
30	<i>L.R. 7 luglio 1997, n. 27</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Somaglia, in provincia di Lodi
31	<i>L.R. 7 luglio 1997, n. 28</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano
32	<i>L.R. 7 luglio 1997, n. 29</i>	Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese
33	<i>L.R. 7 luglio 1997, n. 30</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano
34	<i>L.R. 7 luglio 1999, n. 13</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al Comune di Forcola, in provincia di Sondrio
35	<i>L.R. 27 marzo 2000, n. 16</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rovato, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia
36	<i>L.R. 23 novembre 2001, n. 20</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco
37	<i>L.R. 7 ottobre 2002, n. 21</i>	Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Copiano, in provincia di Pavia
38	<i>L.R. 7 ottobre 2002, n. 22</i>	Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Arluno, in provincia di Milano
39	<i>L.R. 7 ottobre 2002, n. 23</i>	Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in provincia di Brescia
40	<i>L.R. 7 ottobre 2002, n. 24</i>	Distacco di una porzione di territorio denominata «Case Montini» dal Comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Castagnato, in provincia di Brescia
41	<i>L.R. 7 ottobre 2002, n. 25</i>	Distacco della frazione Ponti dal Comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina in provincia di Bergamo
42	<i>L.R. 18 giugno 2003, n. 9</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rogeno, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
43	<i>L.R. 24 marzo 2004, n. 6</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano
44	<i>L.R. 22 maggio 2004, n. 14</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
45	<i>L.R. 22 maggio 2004, n. 15</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Mulazzano in provincia di Lodi
46	<i>L.R. 9 agosto 2004, n. 20</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia
47	<i>L.R. 9 agosto 2004, n. 21</i>	Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme
48	<i>L.R. 21 dicembre 2004, n.</i>	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di

## Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

## Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

37		di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia
49	L.R. 1 febbraio 2005, n. 3	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Osson, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano
50	L.R. 1 febbraio 2005, n. 4	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia
51	L.R. 13 febbraio 2006, n. 4	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Lovere, in provincia di Bergamo
52	L.R. 24 aprile 2006, n. 9	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al Comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia
53	L.R. 20 luglio 2006, n. 15	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio
54	L.R. 1° ottobre 2007, n. 23	Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano
55	L.R. 15 ottobre 2007, n. 26	Mutamento della denominazione del comune di Lonato, in provincia di Brescia in quello di Lonato del Garda
56	L.R. 30 luglio 2008, n. 22	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia
57	L.R. 14 luglio 2009, n. 12	Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quello di Rivanazzano Terme
58	L.R. 6 agosto 2009, n. 17	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia di Bergamo
59	L.R. 25 gennaio 2010, n. 2	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo
60	L.R. 9 febbraio 2010, n. 10	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Bergamo
61	L.R. 12 agosto 2011, n. 15	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Brembate e Capriate San Gerardo, in provincia di Bergamo
62	L.R. 15 giugno 2012, n. 10	Mutamento della denominazione del comune di Godiasco, in provincia di Pavia, in quello di Godiasco Salice Terme
63	L.R. 7 novembre 2013, n. 11	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como
64	L.R. 7 novembre 2013, n. 12	Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quello di Tremosine sul Garda
65	L.R. 7 novembre 2013, n. 13	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia, in provincia di Como
66	L.R. 14 dicembre 2006, n. 26	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sovere, in provincia di Bergamo
67	L.R. 6 novembre 2014, n. 28	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Voghera e di Corana, in provincia di Pavia
68	L.R. 6 maggio 2015, n. 12	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia di Brescia
69	L.R. 6 maggio 2015, n. 13	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cesano Maderno e di Bovisio Ernico, in provincia di Monza e della Brianza
70	L.R. 6 maggio 2015, n. 14	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Casatenovo e di Monticello Brianza, in provincia di Lecco
71	L.R. 6 novembre 2015, n. 35	Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio
72	L.R. 29 aprile 2016, n. 11	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Trovo e di Rognano, in provincia di Pavia
73	L.R. 7 ottobre 2016, n. 26	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Clusone e Piario, in provincia di Bergamo
74	L.R. 28 dicembre 2016, n. 33	Incorporazione del comune di Cavallasca nel comune di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como
75	L.R. 22 febbraio 2017, n. 3	Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano
76	L.R. 22 febbraio 2017, n. 4	Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova

(31) Allegato così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera n), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

## Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

## Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

(vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo) e dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

---

**Allegato B**
Allegato B <sup>(32)</sup>**LEGGI CHE RESTANO IN VIGORE**

	L.R.	TITOLO
1	L.R. 29 novembre 2002, n. 29	Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como
2	L.R. 22 maggio 2004, n. 13	Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano
3	L.R. 10 febbraio 2011, n. 1	Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como
4	L.R. 30 gennaio 2014, n. 2	Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo
5	L.R. 30 gennaio 2014, n. 3	Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembate e Gerosa, in provincia di Bergamo
6	L.R. 30 gennaio 2014, n. 4	Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como
7	L.R. 30 gennaio 2014, n. 5	Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como
8	L.R. 30 gennaio 2014, n. 6	Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco
9	L.R. 30 gennaio 2014, n. 7	Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida dé Dossi, in provincia di Pavia
10	L.R. 30 gennaio 2014, n. 8	Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese
11	L.R. 30 gennaio 2014, n. 9	Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova
12	L.R. 30 gennaio 2014, n. 10	Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como

(32) Allegato così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera o), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

---

**Allegato B-bis - Modelli per quesiti referendari**
Allegato B-bis <sup>(33)</sup>**Modelli per quesiti referendari**

## Regione Lombardia - L.R. n. 29 del 15 dicembre 2006.

## Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

**Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermini)**

A (comune contermini al comune incorporante)  
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?  
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

B (comune incorporante)  
Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?  
  
Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?

C (comune contermini al comune incorporante)  
Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?  
Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

**Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermini)**

A (comune non direttamente contermini al comune incorporante)  
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di eventuale incorporazione anche del comune B, che vota oggi per l'incorporazione in C?

B (comune contermini al comune incorporante)  
Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?  
  
Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C, sapendo che, in caso di esito favorevole del procedimento, anche A, che vota oggi, potrebbe essere incorporato in C?

C (comune incorporante)  
Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?  
  
Volete che il comune A, a seguito dell'eventuale incorporazione del comune B nel comune C, sia a sua volta incorporato al comune C?"

---

(33) Allegato aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016 (vedi, anche, il *comma 3, art. 1, L.R. n. 14/2016*), e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.****Capo I****Disposizioni generali****Art. 1***Ambito di applicazione.*

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:
  - a) l'istituzione di nuovi Comuni;
  - b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
  - c) la modificazione delle denominazioni comunali;
  - d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
  - e) la determinazione delle sedi municipali.
  
2. Disciplina altresì le attività regionali previste dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative:
  - a) alle unioni e fusioni e incorporazione di Comuni; <sup>(4)</sup>
  - b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;
  - c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province.

---

(3) Alinea così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

**Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

---

## **Art. 2**

### *Criteria generali.*

1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.

2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.

3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica, ed attività produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

---

## **Art. 2-bis**

### *Norme procedurali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali.*

1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L'iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto.

2. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell'istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall'*articolo 33, comma 6 della L.R. n. 4/1973.*

3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge <sup>(5)</sup>.

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.

---

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.*

---

## Capo II

### Circoscrizioni comunali

#### Art. 3

*Istituzione di nuovi Comuni* <sup>(6)</sup>.

1. [L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale] <sup>(7)</sup>.
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo di casi di fusione e di incorporazione tra più Comuni, di cui all'*articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) <sup>(8)</sup>.
3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
  - a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;
  - b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
  - c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;
  - d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;
  - e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzii i vantaggi;
  - e-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'*articolo 2-bis, comma 2* <sup>(9)</sup>;
  - e-ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto <sup>(10)</sup>.

4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio <sup>(11)</sup>. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli <sup>(12)</sup>.

5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. 16 gennaio 1973, n. 4* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(13)</sup>;

5-bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(14)</sup>.

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5 e 5-bis <sup>(15)</sup>;

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio <sup>(16)</sup>.

---

(6) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, *L.R. 28 settembre 2012, n. 11* le fusioni di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dal presente articolo.

(7) Comma soppresso dall'art. 6, comma 1, *L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

(8) Comma così modificato prima dall'*art. 6, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10* e poi dall'*art. 15, comma 4, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(11) Periodo così modificato dall'*art. 6, comma 4, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(12) Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 maggio 2009, n. 17*.

(13) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*, poi dall'*art. 1, comma 2, L.R. 29 maggio 2009, n. 17* ed infine dall'*art. 15, comma 6, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 7, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(15) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 49* e poi dall'*art. 15, comma 8, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 29 maggio 2009, n. 17*.

---

**Art. 4***Modificazioni delle circoscrizioni comunali.*

1. [La modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale]  
<sup>(17)</sup>.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

a) la descrizione dei nuovi confini proposti;

b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.**

c) le indicazioni di natura demografica, socio economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi;

c-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2 <sup>(18)</sup>.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio <sup>(19)</sup>.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4 del 1973* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della *legge n. 142 del 90*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(20)</sup>;

5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4 <sup>(21)</sup>;

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

---

(17) Comma soppresso dall'*art. 7, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(19) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*.

(21) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*.

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

**Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

## **Art. 5**

### *Delega delle Province* <sup>(22)</sup>.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

---

(22) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 2012, n. 11 le fusioni di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dal presente articolo.

---

## **Art. 6**

### *Modificazione delle denominazioni comunali.*

1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispose il disegno di legge.

2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. n. 4/1973, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato,

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione.

4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della deliberazione favorevole all'indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3.

5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio.

6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale <sup>(23)</sup>.

---

(23) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Modificazioni delle denominazioni comunali. 1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4 del 1973* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della *legge n. 142 del 1990*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;

5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4;

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

7. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Sulle richieste di cui al comma 7, la Regione provvede con deliberazione di Consiglio.».

---

**Art. 7***Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali.*

1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di più Comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali è disposta dalla Regione con atto amministrativo <sup>(24)</sup>.

2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.

3. La Giunta Regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.

4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni <sup>(25)</sup>.

5. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'articolo 4.

---

(24) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.*

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

**Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

(25) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.*

---

**Art. 8**

*Determinazione delle sedi municipali. Delega alle Province.*

1. La Provincia competente per territorio è delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

---

**Art. 9**

*Unione di Comuni.*

[1. I Comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realtà.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione di Comuni, disciplinata dall'*art. 26 della legge n. 142 del 1990*, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta Regionale.

3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. I contributi richiesti vengono assegnati dalla Regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni ed al numero di Comuni che ha partecipato all'unione.

4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la Giunta Regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in Comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine] <sup>(26)</sup>.

---

(26) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.*

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

**Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

---

## **Art. 10**

### *Fusione di Comuni* <sup>(27)</sup>.

[1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della presente legge <sup>(28)</sup>.

2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.

3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali <sup>(29)</sup>].

---

(27) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 28 settembre 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 10, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(29) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3. Il testo originario era così formulato: «3. I contributi richiesti dal Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui vengono assegnati sulla base di specifici e finalizzati piani di settore in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero.».

---

## **Art. 11**

### *Programma quinquennale* <sup>(30)</sup>.

[1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni già costituite

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.****Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

o in via di costituzione ai sensi dell'*articolo 26 della legge n. 142 del 1990*, come pure delle Comunità Montane dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.

2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti Locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta Regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio Regionale, espressa con deliberazione.

3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni].

---

(30) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 28 settembre 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24 della medesima legge*).

---

**Capo III****Circoscrizioni provinciali****Art. 12***Disciplina dell'iniziativa comunale.*

1. L'iniziativa comunale di cui all'articolo 133 della Costituzione e all'*articolo 16 della legge n. 142 del 1990*, compete ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Preliminarmente alla formazione del proprio parere, la Regione verifica gli orientamenti e le posizioni delle Province e dei Comuni interessati, anche se diversi dai soggetti di iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione.

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.

---

### **Art. 13**

#### *Promozione dell'iniziativa comunale.*

1. La Regione può, con deliberazione di Consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, risulti opportuna, da parte dei Comuni, una valutazione della possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.
2. La deliberazione consiliare viene trasmessa ai Comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinché valutino la possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

---

### **Art. 14**

#### *Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale.*

1. L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di 20 mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta <sup>(31)</sup>.
2. Le deliberazioni con cui la maggioranza dei Comuni dell'area interessata, corrispondente comunque almeno alla maggioranza della popolazione complessiva dell'area, abbia esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse alla Regione e da essa agli altri Comuni dell'area interessata ed alle Amministrazioni provinciali coinvolte.
3. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa con deliberazione del Consiglio entro 3 mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma 2.
4. Dopo aver verificato attraverso la deliberazione di cui al comma 3, le posizioni delle Province e dei Comuni facenti parte del territorio interessato e diversi dai soggetti di iniziativa, la Regione esprime, entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le deliberazioni richieste, il proprio motivato parere mediante deliberazione di Consiglio.
5. La deliberazione del Consiglio Regionale, corredata dalle deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

---

Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.

---

(31) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 12 gennaio 1996, n. 1*.

---

## Capo IV

### Norme finanziarie e transitorie

#### Art. 15

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 100 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

«Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, e relative deleghe alle Province» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;

«Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. 15950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 per pari importo in termini di competenza e di cassa.

4. I capitoli istituiti in applicazione del precedente comma 2, sono inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

---

**Regione Piemonte - L.R. n. 51 del 2 dicembre 1992.**

**Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali,  
unione, incorporazione e fusione di Comuni,  
circoscrizioni provinciali.**

---

**Art. 16**

*Norme transitorie.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure referendarie e legislative inerenti variazioni territoriali o modificazione delle denominazioni comunali in corso nel momento della sua entrata in vigore.

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.****Art. 1***Oggetto e Finalità.*

1. La presente legge detta norme in materia di riordino territoriale dei Comuni, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione; dell'*art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*; degli *articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142*; dell'*art. 73 dello Statuto della Regione Abruzzo*.

2. La Regione Abruzzo favorisce il processo di aggregazione dei piccoli Comuni, al fine di superare la loro inadeguatezza dimensionale e definire ambiti territoriali, tali da creare le condizioni per consentire un effettivo governo dei processi socio-economici e un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale.

**Art. 2***Ambito di applicazione.*

1. La Regione provvede al riordino territoriale dei Comuni disciplinando in particolare:

- a) i mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali;
- b) le istituzioni di nuovi Comuni;
- c) le Unioni di Comuni;
- d) le Fusioni di Comuni.

**Art. 3***Conferenza permanente Regione/Enti Locali.*

1. In tutti i casi relativi al riordino territoriale dei Comuni, di cui agli artt. 2 e 11 della presente legge, gli organi della Regione hanno l'obbligo di consultare,

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

preventivamente, la Conferenza permanente Regioni/Enti Locali, di cui alla *L.R. 18 aprile 1996, n. 21*.

2. A tal fine la Regione, tramite il Settore Enti Locali della Giunta regionale, promuove periodiche Conferenze, presso le amministrazioni provinciali, rivolte a fornire informazioni e a recepire indicazioni; richieste e pareri dagli Enti Locali, anche in merito al Programma di riordino territoriale di cui all'art. 11 della presente legge.

---

**Art. 4***Mutamenti delle circoscrizioni comunali.*

1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali è disposto con legge regionale.

2. A tale modifica si procede nei seguenti casi:

a) distacco di una o più frazioni o borgate da un Comune e loro aggregazione ad un Comune contermino;

b) ampliamento del territorio di un Comune al quale viene aggregato parte del territorio di altro Comune contiguo.

3. I mutamenti delle circoscrizioni comunali, disciplinati dalla presente legge, riguardano esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa provincia e devono rispondere a ragioni di omogeneità territoriale, socio-economica e/o culturale.

4. Le delibere con cui i Consigli comunali propongono alla Regione le modifiche delle circoscrizioni, devono contenere:

a) la descrizione esatta dei nuovi confini proposti;

b) la cartografia in scala 1:10.000 relativa ai suddetti confini;

c) la relativa documentazione catastale, storica e descrittiva, necessaria a documentare precisamente la situazione;

d) le indicazioni di natura demografica, socio-economica e/o culturale relative ai territori interessati che presentino caratteri di omogeneità e/o condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;

e) le modalità per la gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione, specificandone i vantaggi.

---

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

---

**Art. 5***Rettifica, contestazione, determinazione di confini.*

1. In caso di rettifica, contestazione e determinazione di confini si procede con le seguenti modalità:

a) se i Comuni interessati raggiungono un accordo sulla rettifica o la determinazione dei confini, esso viene deliberato dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti; le delibere consiliari comunali vengono trasmesse alla Giunta regionale per l'adozione del relativo provvedimento amministrativo. La rettifica o la determinazione dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

b) nel caso in cui i Comuni non si accordino sulle modalità della rettifica o della determinazione dei confini, e quindi in caso di contestazione, si provvede con legge regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni esaminate le eventuali osservazioni degli altri enti interessati.

---

**Art. 6***Mutamenti delle denominazioni comunali.*

1. Il mutamento delle denominazioni comunali è disposto con legge regionale.
2. La variazione della denominazione consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.
3. La denominazione può essere modificata a seguito di mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale o in caso di fusione o istituzione di un nuovo Comune, ovvero quando ricorrono esigenze toponomastiche, storiche, culturali e turistiche che motivano il cambiamento richiesto.
4. Il mutamento non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.
5. La denominazione delle borgate e frazioni è di competenza dei Comuni che vi provvedono mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'*art. 16, 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

---

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

---

**Art. 7***Determinazione delle sedi comunali.*

1. La determinazione delle sedi comunali è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di richiesta deliberata dal Consiglio del Comune interessato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La determinazione della sede va effettuata in relazione ad esigenze economiche, sociali, culturali e amministrative locali.

---

**Art. 8***Istituzione di nuovi Comuni.*

1. L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale.
2. Ai sensi dell'*art. 11 della L. 8 giugno 1990, n. 142* non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra Comuni.
3. La presente legge disciplina l'istituzione di nuovi Comuni nei seguenti casi:
  - a) per fusione di due o più Comuni contermini della stessa Provincia, secondo quanto previsto dall'*art. 10* della presente legge;
  - b) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine;
  - c) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, appartenenti a Comuni diversi della stessa Provincia, mediante distacco dai Comuni di origine;
  - d) incorporazione di uno o più Comuni in altro contiguo.
4. Nei casi previsti ai punti b) e c) del comma precedente, le delibere dei Consigli comunali che propongono tale nuova istituzione, devono indicare i mezzi disponibili per provvedere alla gestione dei pubblici servizi e dimostrare che le frazioni o borgate sono dislocate in aree decentrate che presentano propri

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

caratteri di autosufficienza, individualità ed omogeneità ed interessi distinti rispetto al Comune al quale appartengono.

Nel caso previsto al punto d) del comma 3 l'incorporazione, ai fini della presente legge, è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo.

---

**Art. 9***Unione di Comuni* <sup>(4)</sup>.

1. Salvo quanto disposto dall'*art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, la Regione Abruzzo promuove le Unioni di Comuni e incentiva le Unioni di Comuni che, accorpati, raggiungano una popolazione di almeno 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione <sup>(5)</sup>.

2. Le unioni di Comuni devono rispondere ad esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché ad una più funzionale ed economica gestione delle funzioni e dei servizi.

3. [La Regione provvede ad erogare alle Unioni, su richiesta di queste ultime, contributi annuali aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni, graduandoli sulla base di uno o più dei seguenti criteri <sup>(6)</sup>:

a) appartenenza ad una Unione costituita da Comunità montane almeno della metà dei Comuni aderenti all'Unione <sup>(7)</sup>;

b) numero di abitanti dell'Unione;

c) indice di spopolamento;

d) estensione territoriale dell'Unione;

e) numero dei Comuni aderenti all'Unione e natura delle funzioni e dei servizi intercomunali attivati;

f) nell'ipotesi di Unioni e Fusioni i contributi sono maggiorati rispetto ad altre forme di gestione sovracomunale» <sup>(8)</sup>;

Le specifiche modalità per la concessione dei contributi, da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo atto di Giunta regionale da pubblicare sul BURA <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

4. La Regione assicura, altresì, ai Comuni dell'unione, su richiesta di queste ultime, priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di Settore.

5. Per le Unioni che deliberano, su conforme proposta dei Consigli Comunali interessati, di procedere alla fusione, sono previsti ulteriori benefici, oltre a quelli disciplinati dai commi precedenti, secondo modalità da definire con successivo atto di Giunta regionale <sup>(11)</sup>.

6. [Le Comunità Montane possono essere trasformate in Unioni di Comuni, anche in deroga ai limiti di popolazioni, se i Consigli dei Comuni appartenenti ad esse deliberano in tal senso, a maggioranza assoluta dei componenti] <sup>(12)</sup>.

7. [L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono] <sup>(13)</sup>.

8. Per ogni funzione o servizio il Comune può partecipare ad una sola forma associativa <sup>(14)</sup>.

8-bis. In deroga al comma 1, le Unioni di Comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del *D.M. 1° settembre 2000, n. 318*, conservano l'erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti <sup>(15)</sup>.

8-ter. I criteri e le modalità di ripartizione dei contributi per l'associazionismo, da assegnare alle Unioni di Comuni e alle altre forme associative di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali <sup>(16)</sup>.

---

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 novembre 2010, n. 886*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 1, lettera a), L.R. 29 marzo 2001, n. 11*.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 31, comma 1, lettera b), L.R. 29 marzo 2001, n. 11*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 31, comma 1, lettera b), L.R. 29 marzo 2001, n. 11*.

(8) Lettera così sostituita dall'*art. 31, comma 1, lettera b), L.R. 29 marzo 2001, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «f) esigenza di realizzare un più adeguato sistema dei trasporti e della viabilità, al fine di arginare lo spopolamento delle zone interne.».

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

(9) Periodo così modificato dall'*art. 31, comma 1, lettera b)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11. Con *Delib.G.R. 7 agosto 2001, n. 738* sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi qui indicati.

(10) Comma abrogato dall'*art. 1, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

(11) Comma così sostituito dall'*art. 31, comma 1, lettera c)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11. Il testo originario così recitava: «5. Trascorsi dieci anni, qualora non sia stata deliberata la fusione per richiesta dei Comuni aderenti all'Unione, la Regione, con legge, dispone la fusione, in assenza di contributi regionali, l'Unione è sciolta.».

(12) Comma abrogato dall'*art. 31, comma 1, lettera d)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(13) Comma abrogato dall'*art. 31, comma 1, lettera d)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(14) Il presente comma, già modificato dall'*art. 31, comma 1, lettera e)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 30 ottobre 2009, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Qualora esistano forme associative di cui al capo V del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, tra Comuni che aderiscono all'Unione e tra quelli che non vi aderiscono, va verificata, prioritariamente, la relativa compatibilità.».

(15) Comma aggiunto dall'*art. 4, L.R. 8 novembre 2006, n. 32*.

(16) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 4, L.R. 8 novembre 2006, n. 32*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 30 ottobre 2009, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «8-ter. La Giunta regionale d'intesa con la 2<sup>a</sup> Commissione consiliare provvede a definire criteri e modalità per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le unioni di comuni concertandoli con le Associazioni regionali delle Autonomie locali.».

---

**Art. 9-bis**

*Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.*

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

1. Fermo restando quanto disposto dall'*art. 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* e dall'*art. 8 della L.R. n. 11/1999*, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni, e delle strutture, la Regione Abruzzo incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, secondo i principi, i criteri e le modalità disciplinati dal comma 3 dell'*art. 9* <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo aggiunto dall'*art. 31, comma 2, L.R. 29 marzo 2001, n. 11*, poi così modificato dall'*art. 21, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*.

---

**Art. 10***Fusione di Comuni.*

1. La Fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.

2. Salvo quanto disposto dagli *artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142*, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:

a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'*art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*;

b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;

c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;

d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 500 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'*art. 1, 2° comma*, della presente legge <sup>(18)</sup>.

3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

0a) euro 50.000,00 per i comuni con popolazione residente da 500 a 1.999 abitanti <sup>(19)</sup>;

a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;

b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;

c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;

d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;

e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti <sup>(20)</sup>.

3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2018 - 2019 - 2020. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione <sup>(21)</sup>.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 500 e superiore a 15.000 abitanti <sup>(22)</sup>.

3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3 <sup>(23)</sup>.

4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.

5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;

b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini;

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;

d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che S1 sono fusi;

e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;

f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.

6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

---

(18) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(19) Lettera inserita dall'*art. 4, comma 2, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 19*, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Al fine di definire ambiti territoriali adeguati che consentano il pieno esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione promuove e incentiva la fusione di due o più Comuni, erogando contributi per la durata massima complessiva di 10 anni dalla Fusione, secondo una graduatoria definita prioritariamente in base al numero dei Comuni fondendosi e, quindi, alla popolazione raggiunta.

Le specifiche modalità per la concessione di contributi da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo regolamento da pubblicare sul BURA.».

(21) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

(22) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 5 luglio 2016, n. 19*, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 11***Programma di riordino territoriale.*

1. Salvo quanto disposto dall'*art. 33, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere degli Enti Locali interessati, di cui all'art. 3 della presente legge, provvede ad approvare un Programma diretto a favorire un razionale processo di aggregazione tra piccoli Comuni, promuovendo la formazione di ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi e conformandone l'assetto territoriale alle esigenze delle popolazioni amministrare, agli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e ad una più razionale utilizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale <sup>(24)</sup>.

2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione approva un Programma di riordino territoriale tenendo conto dei mutamenti delle circoscrizioni comunali, delle istituzioni di nuovi Comuni, delle fusioni dei piccoli Comuni contigui, delle Unioni fra Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi e delle forme associative in atto fra Comuni e degli ambiti ottimali per la gestione di funzioni e servizi indicando le risorse complessive necessarie alla sua realizzazione <sup>(25)</sup>.

3. [Il programma regionale deve indicare le ipotesi di riordino territoriale dei Comuni di cui al 2° comma, con le relative delimitazioni, i tempi e le modalità di attuazione e l'indicazione delle risorse complessive necessarie alla sua realizzazione.

In particolare il Programma deve indicare oltre l'assegnazione di contributi regionali aggiuntivi, anche di quelli ordinari, normalmente previsti per i singoli Comuni, nonché di quelli statali straordinari di cui all'*art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, da conferire ai Comuni fondentisi, e le modalità dell'assistenza tecnico/amministrativa per l'organizzazione delle funzioni e dei servizi] <sup>(26)</sup>.

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

4. Per l'erogazione dei contributi regionali previsti dal Programma di riordino territoriale occorre tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 <sup>(27)</sup>. Il Programma è aggiornato ogni tre anni e la determinazione dei contributi regionali può essere aggiornata tramite legge annuale di bilancio <sup>(28)</sup>. [I contributi saranno corrisposti per un periodo complessivo massimo di 10 anni a far data dall'Unione o dalla Fusione] <sup>(29)</sup>. Le specifiche modalità per l'erogazione dei contributi da parte della Regione saranno predeterminate con regolamento da pubblicare sul BURA;

5. Ogni singola proposta di variazione territoriale deve essere valutata in rapporto al Programma di riordino territoriale, qualora il Consiglio Regionale abbia già provveduto ad approvarlo.

6. In sede di prima applicazione del presente articolo la somma stanziata sul Cap. 11464 può essere utilizzata anche per lo studio di un progetto finalizzato alla redazione del "Programma di riordino territoriale" <sup>(30)</sup>.

---

(24) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 3, lettera a)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(25) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 3, lettera b)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(26) Comma abrogato dall'*art. 31, comma 3, lettera c)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(27) Periodo così modificato dall'*art. 31, comma 3, lettera d)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(28) Periodo così modificato dall'*art. 31, comma 3, lettera d)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(29) Periodo soppresso dall'*art. 31, comma 3, lettera d)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 3, lettera e)*, L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

---

**Art. 11-bis**

*Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni* <sup>(31)</sup>.

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

1. In attuazione delle disposizioni di cui al *D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito in *L. 7 agosto 2012, n. 135*, di modifica del *D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito in *L. 30 luglio 2010, n. 122*, e del *D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito in *L. 14 settembre 2011, n. 148*, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'*art. 32 del D.Lgs. 267/2000* e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'*art. 30 del D.Lgs. 267/2000*, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

- a) Ambito "L'Aquila";
- b) Ambito "Sulmona";
- c) Ambito "Avezzano";
- d) Ambito "Chieti";
- e) Ambito "Lanciano";
- f) Ambito "Vasto";
- g) Ambito "Pescara";
- h) Ambito "Teramo".

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'*art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148*, come sostituito dall'*art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135*, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'*art. 30 del D.Lgs. 267/2000*, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'*art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012*, convertito in *L. 135/2012*, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

dell'*art. 14 del D.L. 78/2010*, convertito in *L. 122/2010*, come modificato dall'*art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012*, convertito in *L. 135/2012*, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'*art. 16 del D.L. 138/2011*, convertito in *L. 148/2011*, come sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012*, convertito in *L. 135/2012*.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'*art. 156, comma 2, del D.Lgs. 267/2000* e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.

7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'*art. 32 del D.Lgs. 267/2000* o di cui all'*art. 16 della L. 14 settembre n. 148*, come sostituito dall'*art. 19, comma 2 della legge 7 agosto n. 135*, o la convenzione, di cui all'*art. 30 del*

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

*D.Lgs. 267/2000*, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'*art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78* convertito con modificazioni, con *L. 30 luglio 2010, n. 122*, modificato dall'*art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito in *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'*art. 16 della D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito in *L. 14 settembre 2011, n. 148*, come sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito in *L. 7 agosto 2012, n. 135*, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'*art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78* convertito con modificazioni, con *L. 30 luglio 2010, n. 122*, modificato dall'*art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito in *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'*art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011*, convertito con *L. 148/2011*, e sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012*, convertito in *L. 135/2012*.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'*art. 11, commi 1 e 2*.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituite ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi. 14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa.

---

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.****Art. 12***Norme procedurali.*

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più comuni nel territorio regionale, prima di essere decisi con legge regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate.
2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che metta in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio per un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni.
3. Nel caso di fusione, di modificazione delle circoscrizioni comunali e di modifica della denominazione, la consultazione referendaria si estende a tutti gli elettori dei Comuni interessati.
4. L'iniziativa legislativa e referendaria, nei casi previsti dai precedenti commi, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto Regionale e dalla *L.R. 11 dicembre 1987, n. 86* e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I Consigli dei Comuni interessati al riordino territoriale, con deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, possono presentare istanza alla Giunta Regionale affinché la stessa, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali della richiesta, secondo quanto disposto dalla presente legge, proponga al Consiglio Regionale l'indizione del referendum consultivo, secondo le modalità previste dalla *L.R. n. 86 del 1987*.
6. Si può procedere indipendentemente dalla indizione del referendum consultivo nei seguenti casi:
  - a) qualora la variazione territoriale interessi porzioni di territorio prive di residenti;
  - b) nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50, il Consiglio Regionale può stabilire che la consultazione della popolazione avvenga presso la sede del Comune interessato.
7. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio regionale delibera in modo definitivo sul progetto di legge.
8. Il Settore Enti Locali della Giunta Regionale è competente alla attuazione della presente legge.

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

---

**Art. 13***Successione nei rapporti.*

1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.
2. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine.
3. Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

---

**Art. 14***Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000, si provvede come segue:

Quanto a L. 50.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi"; quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 01, Ctg. 4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "*L.R. n. 143/1997 e successive modificazioni e integrazioni - Oneri per la realizzazione di Unioni, Fusioni ed esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni - Programma di riordino territoriale*", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000 <sup>(32)</sup>.

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

2-bis. Per le finalità previste dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di 17,15 milioni di euro con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 <sup>(33)</sup>.

2-ter. La spesa per il biennio 2019 - 2020 è stimata nella misura massima di euro 2.345.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.645.000,00 per l'anno 2020 <sup>(34)</sup>.

2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2019 pari ad euro 2.345.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, è apportata, per l'anno 2019, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.345.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 200.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 200.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.945.000,00 <sup>(35)</sup>.

2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2020 pari ad euro 1.645.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, è apportata, per l'anno 2020, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.645.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 100.000,00;

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 100.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.445.000,00 <sup>(36)</sup>.

2-sexies. Per gli anni successivi al 2020 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni", allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'*articolo 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) <sup>(37)</sup>.

2-septies. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale <sup>(38)</sup>.

---

(32) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 4, L.R. 29 marzo 2001, n. 11*.

(33) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così modificato dall'*art. 4, commi 5 e 6, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(34) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così modificato dall'*art. 4, commi 7, 8 e 9, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(35) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 10, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2017, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.600.000,00;

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 300.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 300.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 2.000.000,00.».

(36) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 11, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.900.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 150.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 150.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 1.600.000,00.».

(37) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 5 luglio 2016, n. 19* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 12, L.R. 23 luglio 2018, n. 19*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(38) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 5 luglio 2016, n. 19*, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

---

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

---

**Art. 15***Abrogazioni.*

1. È abrogata la *L.R. 24 gennaio 1975, n. 8.*
- 

**Art. 15-bis***Riassetto di enti del territorio montano* <sup>(39)</sup>.

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendola costituzione di unioni tra i Comuni montani.
- 

(39) Articolo aggiunto dall'art. 3, *L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

---

**Art. 15-ter***Unioni Montane* <sup>(40)</sup>.

1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'*articolo 19 del D.L. 95/2012* convertito nella *Legge 135/2012* entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'*articolo 32 del D.Lgs. 267/2000*, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'*articolo 30 del D.Lgs. 267/2000*, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali <sup>(41)</sup>.

2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.
5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione; L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente *articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008* nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e alla *L. 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della *L.R. n. 10/2008* e concluse prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) <sup>(42)</sup>.
6. L'Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati <sup>(43)</sup>.
7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.
8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

---

(40) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

(41) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 24 aprile 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della stessa legge).

(42) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 24 aprile 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della stessa legge) e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(43) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32* della stessa legge).

---

**Art. 15-quater***Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici <sup>(44)</sup>.*

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest'ultima, è trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la Comunità Montana e ne trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Unione.

3. Qualora i Comuni appartenenti ad una stessa Comunità Montana costituiscano, nei modi e nei termini di cui all'articolo 15-ter, più Unioni Montane o Unioni Montane cui partecipino solo parte degli stessi, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina Commissario ad acta il Presidente della Comunità Montana al fine di predisporre il Piano di liquidazione da definire entro sessanta giorni dall'insediamento. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso <sup>(45)</sup>.

4. Il Piano di liquidazione dovrà tener conto dei contenuti della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni e, in particolare, dei contenuti di cui all'articolo 15-ter, comma 5.

5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario ad acta necessari per la

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5.

6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

7. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, un piano di liquidazione del patrimonio della Comunità Montana e di ricollocazione del personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5, secondo le vigenti disposizioni del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure, tenendo anche conto del contenuto della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni <sup>(46)</sup>.

8. Ove il Commissario non adempia nel termine previsto, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali di cui al comma 7.

9. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 7, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana e ne dichiara l'estinzione.

---

(44) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(45) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32 della stessa legge*).

(46) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 3, L.R. 9 agosto 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32 della stessa legge*).

---

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

**Art. 15-quinquies**

*Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane <sup>(47)</sup>.*

1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.
2. La soppressione della Comunità Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.
3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.
4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunità Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane sopresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente *articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008* nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla *L. 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della *L.R. n. 10/2008* e concluse prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) <sup>(48)</sup>.
6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.
7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure.

8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.

9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

---

(47) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

(48) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 15-sexies**

*Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane sopresse* <sup>(49)</sup>.

1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a) del numero di dipendenti delle Comunità Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;

b) della popolazione dell'Unione;

c) del numero di Comuni dell'Unione;

d) della densità abitativa del territorio dell'Unione.

2. La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per tre anni, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono

## Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.

**Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

alle proprie dipendenze personale delle Comunità Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente *articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008* nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla *L. 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della *L.R. n. 10/2008* e concluse prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) <sup>(50)</sup>.

3. La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

---

(49) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

(50) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 marzo 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*) e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta *L.R. 27 marzo 2014, n. 15*.

---

**Art. 15-septies***Agevolazioni in materia di patto di stabilità* <sup>(51)</sup>.

1. Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane sopresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente *articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008* nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla *L. 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

prima dell'entrata in vigore della *L.R. n. 10/2008* e concluse prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilità operate dalla Regione ai sensi dell'*articolo 1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220* <sup>(52)</sup>.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di stabilità.

---

(51) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

(52) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 24 aprile 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9 della stessa legge*) e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 15 opties***Disposizioni finali* <sup>(53)</sup>.

1. Il personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente *articolo 21, comma 5, della L.R. n. 10/2008* nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla *L. 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e alla *L. 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della *L.R. n. 10/2008* e concluse prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui all'*articolo 15-quater, comma 7* e all'*articolo 15-quinquies, comma 7*, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti, aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore <sup>(54)</sup>.

---

**Regione Abruzzo - L.R. n. 143 del 17 dicembre 1997.****Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.**

---

(53) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 9 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

(54) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 24 aprile 2013, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della stessa legge) e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 16**  
*Urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1**

*L'oggetto e le finalità.*

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni.

2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:

a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;

b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

---

**Art. 2**

*I diversi procedimenti legislativi.*

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.

2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'*art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

---

**Capo II - Le variazioni comunali****Sezione I - Il procedimento**

---

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

### **Art. 3**

*Le fattispecie possibili.*

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:
  - a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
  - b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni <sup>(3)</sup>;
  - c) nella fusione per incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune contiguo <sup>(4)</sup>;
  - d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

---

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro Comune;».

---

### **Art. 4**

*L'iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all'art. 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all'articolo 10-bis <sup>(5)</sup>.
2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)", è tenuto a far propria o a respingere la richiesta

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

popolare entro sessanta giorni. Nel Primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto <sup>(6)</sup>.

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'articolo 10-bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale <sup>(7)</sup>.

6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall'art. 20 dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la reazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali economiche che sono alla base della proposta <sup>(8)</sup>.

6-bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 3, devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati <sup>(9)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'art. 12, motivando le

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.».

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 2 e poi così modificato dall'art. 2, comma 5, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

---

## Art. 5

### *Procedimento e giudizio di meritevolezza* <sup>(10)</sup>.

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell'articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell'ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge, di iniziativa legislativa degli enti locali, riguardi l'iniziativa di fusione tra:

a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione;

b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;

c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni <sup>(11)</sup>.

1-bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e di servizi <sup>(12)</sup>.

2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo <sup>(13)</sup>.

3. Al fine dell'espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta,

## Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

## Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma <sup>(14)</sup>.

3-bis. Qualora i Consigli comunali non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso <sup>(15)</sup>.

4. Il voto negativo del Consiglio regionale comporta gli effetti previsti dall'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale <sup>(16)</sup>.

5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale <sup>(17)</sup>.

5-bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici <sup>(18)</sup>.

5-ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati <sup>(19)</sup>.

---

(10) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Il giudizio di meritevolezza». Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 agosto 2001, n. 21 e dall'art. 3, comma 2, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell'articolo 6.». Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.». Per le

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 6, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, L.R. 30 settembre 1994, n. 61 e dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 2.

(16) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(18) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 10, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge.

---

**Art. 6***Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum <sup>(20)</sup>.*

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del Comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale <sup>(21)</sup>.

## Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

## Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, si applicano i commi 3-bis e 5-bis del presente articolo

(22).

3-bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5-bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (23).

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero Comune.

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della *legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1*, "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

5-bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita:

a) nella misura del 40 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 10 per cento degli aventi diritto al voto;

b) nella misura del 35 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 15 per cento degli aventi diritto al voto;

c) nella misura del 30 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto.

Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque

## Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

## Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi <sup>(24)</sup>.

5-ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente quello di scadenza naturale dell'amministrazione <sup>(25)</sup>.

---

(20) Il presente articolo, già modificato dagli *articoli 3 e 4, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, L.R. 16 agosto 2001, n. 21* e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era il seguente: «Art. 6 - Il referendum delle popolazioni interessate. 1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 3, il referendum per la consultazione delle popolazioni interessate deve riguardare:

a) l'intera popolazione del comune di origine o di quello di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, costituisce rispettivamente almeno il 30% della popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; l'intera popolazione dei comuni interessati, se la percentuale sopraindicata ricorra in ciascun comune;

b) la sola popolazione del territorio che è oggetto di trasferimento, negli altri casi.

2. Quando il territorio oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla percentuale di cui alla lett. a) del comma 1, si prescinde dal referendum.

3. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lett. d) dell'art. 3, il referendum deve riguardare la popolazione dei Comuni interessati.

4. (Il testo del presente comma è stato abrogato dall'*art. 3, L.R. 30 settembre 1994, n. 61*).

5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'art. 3, comma 2, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

7. Ai referendum consultivi si applicano le norme della *legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1*, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.», con riferimento al testo sostituito, la Corte costituzionale, con sentenza 3-7 aprile 2000, n. 94 (pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 2000, n. 16, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2.

(21) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*.

(22) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 24 settembre 2013, n. 22* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria.». Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 3, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*.

(24) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 24 settembre 2013, n. 22* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 4, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «5-bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.». Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*.

(25) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 2* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 5, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*.

---

**Art. 7***Le delibere comunali.*

---

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte, salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), a maggioranza dei consiglieri assegnati <sup>(26)</sup>.
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.

---

(26) Comma dapprima sostituito dall'*art. 3, L.R. 16 agosto 2001, n. 21* e poi così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le delibere comunali di cui al presente Capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, sia che consistano in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, devono essere assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6 le delibere devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.».

---

**Art. 7-bis***Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati* <sup>(27)</sup>.

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi.
  2. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati.
-

(27) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

---

### **Art. 7-ter**

#### *Procedimento speciale di fusione per incorporazione* <sup>(28)</sup> <sup>(29)</sup>.

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata con le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*.
2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicano il referendum qualora in ciascun comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta il numero degli aventi diritto al voto previsto dal rispettivo regolamento comunale. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.
4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai competenti organi comunali. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono predisposti i modelli della scheda di votazione e fornite ulteriori indicazioni operative.
7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

---

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

8. A fronte dell'esito dei referendum i comuni interessati alla procedura di incorporazione deliberano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere con l'approvazione dell'istanza di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale. L'istanza attesta l'avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie ed è corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

9. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.

10. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5 e 6.

---

(28) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.*

(29) Ai sensi del punto 4, *Delib.G.R. 24 marzo 2020, n. 349* quanto disposto dalla suddetta delibera non si applica con riferimento all'ipotesi della c.d. fusione per incorporazione, prevista dal presente articolo.

---

**Art. 8***Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni.*

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'*art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

---

---

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

### **Art. 8-bis**

*Spese per lo svolgimento dei referendum* <sup>(30)</sup> <sup>(31)</sup>.

1. Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l'iniziativa sia assunta, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali.

---

(30) Articolo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*.

(31) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 marzo 2020, n. 349*.

---

## **Sezione II - I municipi e le unioni di comuni**

### **Art. 9**

*I municipi.*

1. Può essere istituito un municipio:

a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;

b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.

3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.

4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'*art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

---

**Art. 10***L'unione di comuni* <sup>(32)</sup>.

[1. L'unione di comuni, ai sensi dell'*art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa Provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.

2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'*art. 11, comma 1*, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.

3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione].

---

(32) Articolo abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, L.R. 27 aprile 2012, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17* della stessa legge).

---

**Art. 10-bis***Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni* <sup>(33)</sup>.

---

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla *legge regionale 25 settembre 2017, n. 31* "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", predispone il programma di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

2. Il programma è redatto sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;
- b) superamento della frammentazione territoriale;
- c) contiguità territoriale;
- d) omogeneità economico, sociale e culturale;
- e) rispetto di soglie demografiche minime;
- f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali.

---

(33) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.*

---

**Art. 10-ter***Norma di prima applicazione* <sup>(34)</sup>.

1. In sede di prima applicazione della previsione di definizione del programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni di cui all'articolo 10-bis della presente legge, la proposta di programma è definita dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed una volta approvata dal Consiglio regionale conserva validità fino alla sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui all'articolo 10-bis.

---

(34) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.*

---

**Sezione III - Il programma**

---

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

### **Art. 11**

*I contenuti.* <sup>(35)</sup>

[1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'art. 1, la Regione adotta apposito programma.

2. Il programma individua:

a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;

b) i Comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione dei comuni ai sensi dell'*art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità montana <sup>(36)</sup>;

c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi, proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune <sup>(37)</sup>.

3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.]

---

(35) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*.

(36) Lettera abrogata dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2012, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(37) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

---

### **Art. 12**

*I criteri.* <sup>(38)</sup>

[1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:

a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'art. 3, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;

b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi (della lett. b) dell'art. 3:

1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;

3) che sussista un'obiettivo separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originati;

c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 3, che sia valutata:

1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a unioni di comuni, a comunità montane, a unità locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;

2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;

3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;

4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

2. Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:

a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;

b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:

1) appartenenza ad una comunità montana;

2) numero dei comuni interessati;

---

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione fra comuni con minor popolazione;

4) partecipazione ad una unione di comuni <sup>(39)</sup>.]

---

(38) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

(39) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2012, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

---

### **Art. 13**

*Il procedimento.* <sup>(40)</sup>

[1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.

2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.

3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto e a norma dell'art. 4.]

---

(40) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

---

### **Art. 14**

*L'efficacia.* <sup>(41)</sup>

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

[1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 5 né al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'art. 6, comma 4.

3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.]

---

(41) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

---

**Art. 14-bis**

*Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.* <sup>(42)</sup>

[1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi comuni per scorporo o per fusione ai sensi delle lettere b) e d) dell'articolo 3, sia la revisione per aggregazione, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, delle circoscrizioni comunali.

2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.

3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11.]

---

(42) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 5, L.R. 30 settembre 1994, n. 61 e poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

---

### **Capo III - Variazione delle circoscrizioni provinciali**

#### **Art. 15**

##### *L'iniziativa comunale.*

1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.

2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.

3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'*art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, devono contenere:

a) l'elenco dei comuni interessati all' istituzione della nuova Provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;

b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;

c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;

d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.

4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.

---

#### **Art. 16**

##### *Il parere regionale.*

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un

---

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.

2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.

3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

---

**Capo IV - Delega alle province****Art. 17***Successione di comuni.*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

---

**Art. 18***Fusione o separazione delle rendite e passività.*

1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.

---

**Art. 19***Regolamento di confini e apposizione di termini.*

---

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.****Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.
2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.

---

**Art. 20***Termini, direttive, vigilanza e spese.*

1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.
2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.
4. La Giunta regionale trasferisce alle province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

---

**Art. 20-bis***Vigenza degli atti regolamentari.*

1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune <sup>(43)</sup>.

---

(43) Articolo aggiunto all'*art. 6, L.R. 30 settembre 1994, n. 61.*

---

Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

---

**Art. 21**

*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con *legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13*;

- per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che verranno iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'*art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72*, come modificata dalla *legge regionale 7 settembre 1982, n. 43*, al cap. 3474 di nuova istituzione denominato (Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni);

- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

---

---

**Capo V - Norme transitorie e finali**

**Art. 22**

*Norma transitoria.* <sup>(44)</sup>

[1. Fino all'approvazione del programma di cui alla Sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.]

---

(44) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 30 gennaio 2020, n. 3*.

---

**Art. 23**

*Abrogazione.*

1. È abrogata la *legge regionale 16 luglio 1973, n. 17*, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

---

**Regione Veneto - L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992.**

**Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.**

---

**Art. 24**

*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**Regione Puglia - L.R. n. 26 del 20 dicembre 1973.****Norme in materia di circoscrizioni comunali.****Art. 1**

*Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo del comune.*

La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

---

**Art. 2**

*Costituzione di nuovi comuni.*

1. Possono essere costituite in Comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono. È necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi <sup>(2)</sup>.

2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale <sup>(3)</sup>.

---

(2) Il presente comma (così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario secondo comma con l'attuale comma 2, come indicato nella relativa nota) è stato così sostituito dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1980, n. 22.

(3) Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 30 dicembre 2005, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.».

---

---

Regione Puglia - L.R. n. 26 del 20 dicembre 1973.

Norme in materia di circoscrizioni comunali.

### **Art. 3**

#### *Distacco di frazioni.*

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

---

### **Art. 4**

#### *Riunioni di comuni contermini.*

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

---

### **Art. 5**

#### *Modifica della circoscrizione territoriale.*

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate. [In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare] <sup>(4)</sup>.

All'accertamento delle condizioni di cui al primo comma provvederà la competente commissione consiliare <sup>(5)</sup>.

[Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne

## Regione Puglia - L.R. n. 26 del 20 dicembre 1973.

## Norme in materia di circoscrizioni comunali.

regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima] <sup>(6)</sup>.

---

(4) Periodo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 25 febbraio 2010, n. 6*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

(5) Comma aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 28*.

(6) Comma aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 28*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

---

**Art. 5-bis***Mutamento della denominazione comunale.*

Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati <sup>(7)</sup>.

---

(7) Articolo aggiunto dal primo comma dell'*art. 2, L.R. 30 settembre 1986, n. 28*.

---

**Art. 6***Determinazione dei confini.*

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

---

**Art. 7***Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari <sup>(8)</sup>.*

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

---

(8) Vedi, al riguardo, il Reg. 2 novembre 2006, n. 18.

---

**Art. 8**

---

**Regione Puglia - L.R. n. 26 del 20 dicembre 1973.****Norme in materia di circoscrizioni comunali.**

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale <sup>(9)</sup>.

---

(9) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 20 dicembre 1973, n. 27.

SENTENZA N. 171

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Gaetano	SILVESTRI	Presidente
-	Sabino	CASSESE	Giudice
-	Giuseppe	TESAURO	”
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	”
-	Giuseppe	FRIGO	”
-	Alessandro	CRISCUOLO	”
-	Paolo	GROSSI	”
-	Giorgio	LATTANZI	”
-	Aldo	CAROSI	”
-	Marta	CARTABIA	”
-	Sergio	MATTARELLA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel giudizio vertente tra il Comune di Settimo Torinese ed altri e la Regione Piemonte ed altri, con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2013.

*Visti* gli atti di costituzione del Comune di Settimo Torinese e della Regione Piemonte;

*udito* nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

*uditi* gli avvocati Sergio Viale per il Comune di Settimo Torinese e Giulietta Magliona per la Regione Piemonte.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al reg. ord. n. 229 del 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

1.1.– Il Tar rimettente riferisce che il Comune di Settimo Torinese ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale piemontese ed il connesso decreto del Presidente della Giunta regionale, con i quali è stato indetto il referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di Mappano, per distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini. Il collegio ha respinto l'istanza cautelare ed il referendum consultivo ha dato esito favorevole all'istituzione del nuovo Comune. Successivamente è stata approvata la proposta di legge del 1° dicembre 2011, n. 187, che è diventata la legge reg. n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Mappano.

A fronte della nomina del commissario del neo istituito Comune e dei primi provvedimenti per la sua costituzione, il Comune di Settimo Torinese avrebbe proposto motivi aggiunti, chiedendo al Tar adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge reg. n. 1 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 119 e 133 Cost. L'illegittimità della legge istitutiva del Comune di Mappano comporterebbe l'illegittimità derivata di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del nuovo ente già impugnati dinnanzi al Tar.

Inoltre sarebbe stata sottoposta d'ufficio al contraddittorio delle parti l'ulteriore possibile violazione degli artt. 81 e 97 Cost., poiché la legge reg. n. 1 del 2013 non avrebbe previsto alcuna forma di copertura finanziaria.

Nelle more del giudizio sono intervenute *ad adiuvandum* del Comune ricorrente alcune società proprietarie di aree edificabili destinate a transitare nel neo-istituito Comune di Mappano.

1.2.– A giudizio del Tar i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della legge reg. n. 1 del 2013 sarebbero rilevanti e non manifestamente infondati, con riferimento alla violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

Quanto alla rilevanza, il collegio afferma che il Comune di Settimo Torinese contesta in sé la creazione del nuovo ente, che avrebbe inevitabili ricadute sulla struttura economico-finanziaria dell'amministrazione ricorrente, poiché il Comune di Mappano

acquisirebbe una significativa porzione di territorio di Settimo Torinese. Conseguentemente, ove fosse dichiarata incostituzionale la legge istitutiva del Comune di Mappano, l'intero procedimento volto alla materiale e giuridica creazione del nuovo Comune ne risulterebbe travolto, con piena soddisfazione delle pretese di parte ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la legge istitutiva del Comune di Mappano non prevederebbe, al fine di realizzare la complessa operazione di creazione di un nuovo ente locale, alcun tipo di copertura finanziaria.

Il giudice rimettente riferisce che l'originario art. 2 della proposta di legge, il quale prevedeva contributi in favore di Mappano e dei Comuni scorporati, a titolo di compensazione della variazione territoriale, è stato stralciato nella versione definitiva della legge reg. n. 1 del 2013.

A giudizio del collegio la creazione di un nuovo ente locale porterebbe necessariamente con sé la necessità di regolamentare la successione nei rapporti giuridici relativi alle aree interessate dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest'ultima da ascrivere a fatti notori, dal momento che l'ente moltiplicherebbe le strutture politiche e burocratico-amministrative presenti sul medesimo territorio, non ricavabili *pro quota* da quelle dei Comuni limitrofi. Il Tar ricorda sul punto la giurisprudenza costituzionale sull'obbligo di copertura finanziaria delle leggi, prescritto dall'art. 81 Cost., vincolante anche il legislatore regionale. I relativi principi sarebbero stati affermati anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera 26 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/INPR (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali).

L'evidenziato costo iniziale comporterebbe altresì *ex se* un inevitabile *vulnus* all'autonomia finanziaria, presidiata dall'art. 119 Cost., del novello ente e dei Comuni limitrofi, poiché il ridimensionamento territoriale privo di compensazioni finanziarie potrebbe impattare sui rispettivi equilibri di bilancio.

Il rimettente rileva infine che la genesi economicamente evanescente del Comune, ente *naturaliter* a fini generali e necessari, contrasterebbe con il principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tale conclusione dovrebbe evincersi dalle ricadute pratiche della legge reg. n. 1 del 2013, in un contesto in cui mancherebbe ogni forma di supporto organizzativo e materiale del nuovo ente.

Peraltro il Tar rimettente ritiene di non aderire ai dubbi, prospettati da parte ricorrente e dagli intervenienti, di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), nella parte in cui indica il numero minimo di abitanti necessario per la creazione di un nuovo Comune in misura ridotta da 10.000 ad 8.000 (*rectius*: 5.000) rispetto alla generale previsione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in controtendenza con le numerose norme di carattere finanziario, che incentivano la formazione di comunità di maggiori dimensioni. Si tratterebbe di un limite rimesso alla discrezionalità del legislatore regionale e non intrinsecamente irrazionale.

2.- Con memoria depositata l'8 ottobre 2013 si è costituita nel presente giudizio in persona del Presidente *pro tempore* la Regione Piemonte, già parte del processo principale.

Quest'ultima sostiene innanzitutto l'inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate.

In particolare, a giudizio della Regione Piemonte il giudice rimettente proporrebbe un *petitum* a contenuto creativo riservato alla discrezionalità del legislatore regionale, al quale competerebbe la decisione politica di disporre contributi per coprire i costi connessi alla costituzione del Comune di Mappano e a compensazione degli altri Comuni interessati dalla variazione territoriale.

Inoltre, la questione sollevata in riferimento all'art. 81 Cost. sarebbe inammissibile, in quanto il ragionamento del Tar presenterebbe vizi logici evidenti.

Da un lato, infatti, il giudice rimettente ammetterebbe che i costi nascenti dalla creazione del nuovo ente dovrebbero essere coperti attraverso la mera distribuzione in misura proporzionale delle entrate e delle spese tra gli enti locali coinvolti; dall'altro, sosterebbe invece che tale copertura sarebbe solo parziale, in quanto vi sarebbero comunque costi che si sottrarrebbero al fenomeno successorio.

Secondo la Regione, se l'impianto argomentativo del rimettente fosse plausibile, il giudice *a quo* avrebbe dovuto censurare l'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992, quale disposizione che fonderebbe l'obbligo della Regione di garantire la copertura finanziaria della legge istitutiva.

Inoltre, la resistente rileva che la difficoltà di individuare, all'interno del complesso delle spese legate all'istituzione del nuovo soggetto, quelle non rientranti nel fenomeno successorio impedirebbe la puntuale indicazione *ex ante* dei relativi mezzi di copertura.

Parimenti inammissibili – oltre che, comunque, totalmente infondate – dovrebbero infine ritenersi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar in riferimento agli artt. 97 e 119 Cost. per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle medesime. Il giudice *a quo* affermerebbe infatti, in modo del tutto generico, la violazione dei parametri evocati, limitandosi ad evincere la lesione dalle «(sole) ricadute pratiche» della legge regionale istitutiva sul contesto generale.

Nel merito le questioni sollevate non sarebbero fondate.

La Regione Piemonte ricorda che – come già rilevato da questa Corte con riferimento alla vicenda relativa all'istituzione del Comune di Cavallino Treponti per scorporo dal Comune di Venezia (sentenza n. 32 del 2009) – la successione del Comune di Mappano ai Comuni cedenti comprenderebbe ogni componente del loro patrimonio.

Se quindi il Comune istituendo succede «nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine» (art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992, richiamato dalla legge reg. n. 1 del 2013), e se spetta alla Provincia delegata definire, nel rispetto dei criteri generali individuati dal legislatore regionale, tutti i rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune e procedere quindi al riparto patrimoniale in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti (così il citato art. 5, lettera *b*, della legge reg. n. 51 del 1992), nessun onere potrebbe essere posto a carico della Regione a garanzia della copertura di eventuali passività dei Comuni cedenti, né per il finanziamento delle spese collegate alla creazione del nuovo Comune, alle quali il nuovo ente dovrebbe far fronte tramite le risorse in cui succede, attraverso la finanza propria *ex art.* 119 Cost., e, se del caso, ricorrendo al fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost.

La legge regionale impugnata sarebbe una (mera) legge istitutiva che si sarebbe limitata a disegnare un nuovo assetto organizzativo, recependo la volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate con il referendum consultivo.

Spetterebbe al legislatore regionale la scelta politica di istituire un nuovo Comune senza che il difetto di una previa regolamentazione di ogni profilo concernente la vicenda successoria possa comportare la violazione dell'art. 97 Cost.

In conclusione, se la Regione dovesse sostenere le spese del nuovo ente, nonché sopperire alle eventuali criticità per l'equilibrio finanziario dei Comuni cedenti, solo le Regioni economicamente dotate potrebbero istituire nuovi Comuni con conseguente vanificazione, visto anche l'attuale contesto di crisi economica, delle istanze autonomistiche espresse dai cittadini dell'istituendo Comune.

La resistente rileva che sarebbe parimenti infondata la censura di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 119 Cost. Infatti, le funzioni ordinarie del Comune di Mappano potrebbero e dovrebbero essere «coperte» (solo) mediante le tipologie di entrate individuate dall'art. 119, secondo comma, Cost. Eventuali esigenze finanziarie straordinarie del neo istituito ente territoriale dovrebbero essere fronteggiate o con la perequazione di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., se attinenti al normale esercizio delle funzioni comunali, ovvero con la perequazione di cui al successivo quinto comma, se trattasi di funzioni esorbitanti rispetto a tale ambito. Entrambe tali forme di perequazione, comunque, sono ad esclusivo carico dello Stato.

3.– Con memoria depositata il 16 ottobre 2013 si è costituito il Comune di Settimo Torinese, il quale sostiene l'ammissibilità e la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tar Piemonte, con riserva di depositare memoria difensiva e documenti nei termini.

4.– Con memoria depositata il 4 aprile 2014 il Comune di Settimo Torinese insiste per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar.

Il Comune di Settimo Torinese afferma che a seguito della soppressione degli artt. 2 e 4 della proposta di legge regionale – rispettivamente concernenti contributi in favore del Comune di Mappano e dei Comuni scorporati e quantificazione e copertura delle spese derivanti dall'istituzione del nuovo Comune – non sarebbe stata prevista alcuna copertura finanziaria per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione del nuovo ente locale. Il Comune di Settimo Torinese rileva che la I Commissione del Consiglio regionale avrebbe espressamente precisato che la costituzione del nuovo Comune sarebbe avvenuta «senza oneri aggiuntivi per le casse regionali».

A tal riguardo, il Comune di Settimo Torinese richiama l'art. 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), il quale avrebbe recepito principi già espressi dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legislazione vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi e di coordinamento della finanza pubblica.

Sul fronte legislativo i principi di coordinamento finanziario sarebbero riassunti nelle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale prevede in capo alle Regioni e Province autonome l'obbligo di copertura delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri.

La Corte costituzionale avrebbe confermato, per effetto della novella legislativa, la propria interpretazione estensiva dell'obbligo di copertura finanziaria alle leggi regionali.

Sarebbe dunque palese il contrasto della legge regionale impugnata con il nuovo art. 81 Cost., in mancanza dell'indicazione, anche solo generica, dei mezzi per far fronte all'istituzione del nuovo Comune.

Costituirebbe conferma dell'onerosità della legge regionale in esame l'espunzione dell'originaria previsione della copertura finanziaria, in assenza di una rivalutazione dei presupposti di fatto circa la non necessarietà di risorse finanziarie per la nuova istituzione.

L'interveniente rileva che l'istituzione di un nuovo Comune per scorporo in assenza di una copertura di spesa e di una disciplina dei rapporti giuridici ed economici pendenti con gli enti di appartenenza determinerebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. n. 1 del 2013 anche per violazione degli artt. 97 e 119 Cost., poiché realizzerebbe un *vulnus* al buon andamento e all'autonomia finanziaria sia del nuovo ente sia di quelli preesistenti, tra cui il Comune ricorrente. Secondo il Comune di Settimo Torinese sarebbe sufficiente pensare alle due grandi opere realizzate dal Comune ricorrente all'interno del territorio del nuovo ente – cioè la tangenziale verde e il canale scolmatore – per rendersi conto della palese violazione dell'art. 97 Cost.

Le disposizioni della legge regionale istitutiva del Comune di Mappano risulterebbero in contrasto con il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., dal momento che sarebbe di tutta evidenza che la costituzione di un nuovo Comune non si esaurirebbe in un fenomeno di mera riorganizzazione dell'esercizio di funzioni amministrative.

Infine, nel caso di specie il potere demandato alla Provincia dalla legge regionale censurata (rinvio all'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992) risulterebbe indeterminato e generico, in tal modo violando il principio di legalità sostanziale che deve orientare l'istituzione di un nuovo ente pubblico.

5.– In data 15 aprile 2014 il Comune di Settimo Torinese ha depositato una seconda memoria in replica alla memoria di costituzione della Regione Piemonte.

Il Comune, dopo aver riportato in sintesi le ragioni sostenute dalla Regione Piemonte, afferma che la prospettazione sarebbe assolutamente infondata ed in netto contrasto con gli artt. 81, 97 e 118 (*recte*: 119) Cost., nonché con l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte. In particolare, l'interpretazione dell'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992 operata dalla Regione Piemonte non sarebbe costituzionalmente orientata, dal momento che sottrarrebbe all'applicazione degli artt. 81, 97 e 118 (*recte*: 119) Cost. le leggi istitutive di nuovi Comuni, benché comportanti nuove ed ingenti spese di organizzazione e di avvio. Il principio per cui i Comuni si finanzierebbero con le entrate proprie e quelle erariali di competenza varrebbe, infatti, per quelli ormai costituiti e perfettamente funzionanti, non già per quelli istituendi e ancora da avviare.

#### *Considerato in diritto*

1.– Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato – in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano).

1.1.– Secondo il Tribunale rimettente, la questione sarebbe rilevante nell'ambito di un giudizio avente per oggetto alcuni atti amministrativi attinenti al procedimento legislativo finalizzato alla creazione del Comune di Mappano (attraverso il distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini) ed all'attuazione della sopravvenuta legge reg. n. 1 del 2013, tra i quali atti è inclusa la nomina del commissario preposto agli adempimenti per la costituzione del Comune di nuova istituzione. Per il Tar solo a seguito dell'annullamento della legge impugnata sarebbe possibile accogliere il ricorso con cui il Comune di Settimo Torinese lamenta che la creazione del nuovo ente avrebbe ricadute pregiudizievoli sulla propria struttura economico-finanziaria, essendo stato privato di una significativa porzione di territorio.

L'esegesi degli artt. 81, 97 e 119 Cost. porterebbe alla conclusione che non sia possibile – come invece risulterebbe dalla legge impugnata – istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria. Tale assunto troverebbe indiretta conferma nell'originario art. 2 della proposta di legge – successivamente stralciato – il quale prevedeva contributi in favore del Comune di Mappano e dei Comuni scorporati, a titolo di compensazione della variazione territoriale. La creazione di un nuovo ente locale porterebbe necessariamente con sé la necessità di regolamentare la successione nei rapporti giuridici relativi alle aree interessate dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest'ultima da ascrivere a fatti notori, dal momento che l'ente moltiplicherebbe le strutture politiche e burocratico-amministrative presenti sul medesimo territorio.

Il Tar ritiene che le esigenze della finanza pubblica allargata non consentirebbero al legislatore regionale di sottrarsi «agli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea» e richiama in proposito la «giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera della Sezione autonomie n. 10 del 26 marzo 2013 (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali), secondo cui: “deve ritenersi che taluni principi della riforma riguardante la copertura finanziaria implicitamente anticipata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 siano già vincolanti per la legislazione regionale comportante nuovi e maggiori oneri finanziari”».

La genesi economicamente evanescente del Comune contrasterebbe con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché l'assenza di risorse priverebbe il nuovo ente di ogni forma di supporto organizzativo e materiale.

La mancata copertura del costo iniziale comporterebbe altresì un inevitabile *vulnus* all'autonomia finanziaria, presidiata dall'art. 119 Cost., dell'ente di nuova istituzione e dei Comuni scorporati, poiché il ridimensionamento territoriale senza compensazioni finanziarie pregiudicherebbe i rispettivi equilibri di bilancio.

1.2.– La Regione Piemonte sostiene l'inammissibilità delle questioni di legittimità in quanto prospettate in modo contraddittorio e, comunque, senza corretta individuazione della norma pregiudizievole, da identificarsi, semmai, nell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di

circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), che, nel disciplinare la creazione di nuovi Comuni, non prevede la corresponsione di alcun contributo.

Nel merito, la Regione sostiene la non fondatezza delle questioni sollevate, richiamando in proposito la sentenza n. 32 del 2009 di questa Corte, secondo cui il distacco del nuovo ente locale avverrebbe all'interno del patrimonio dei Comuni di provenienza, senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

Nella fattispecie in esame spetterebbe alla Provincia delegata definire, nel rispetto dei criteri generali individuati dal legislatore regionale, tutti i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune e procedere, quindi, al riparto patrimoniale in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti (così l'art. 5, lettera *b*, della legge reg. Piemonte n. 51 del 1992).

La normativa regionale impugnata sarebbe la conseguenza, una volta verificati i requisiti di legge del procedimento di scorporo, della volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate con il referendum consultivo.

1.3.– Il Comune di Settimo Torinese ritiene fondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tar Piemonte in riferimento all'art. 81 Cost. Richiama in proposito le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale prevede, in capo alle Regioni e Province autonome, l'obbligo di copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Costituirebbe conferma dell'onerosità della legge regionale in esame l'espunzione dell'originaria previsione della copertura finanziaria, in assenza di una rivalutazione dei presupposti di fatto circa la non necessità di risorse finanziarie per la nuova istituzione.

Il Comune di Settimo Torinese lamenta anche la lesione del principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., e di quello di autonomia finanziaria, di cui all'art. 119 Cost., anche in ragione delle difficoltà obiettive di ripartire il patrimonio e gli oneri debitori connessi agli intervenuti investimenti. Il Comune in questione sostiene, inoltre, che la Regione Piemonte non avrebbe interpretato l'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992 in modo costituzionalmente orientato, dal momento che la formulazione della norma renderebbe implicito l'obbligo di supportare economicamente le leggi istitutive di nuovi Comuni in ragione delle nuove ed ingenti spese di organizzazione e di avvio. Il principio per cui i Comuni si finanzierebbero esclusivamente con le entrate proprie e

con i trasferimenti erariali di competenza varrebbe solo per quelli ormai costituiti e perfettamente funzionanti, ma non per quelli in via di istituzione ed ancora da avviare.

2.– Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità formulata dalla Regione Piemonte, secondo la quale il Tar rimettente chiederebbe alla Corte una modifica dei criteri indicati dal legislatore regionale, prospettando «quindi un *petitum* legislativo avente carattere creativo rientrando soltanto nella discrezionalità del legislatore regionale».

In realtà il rimettente precisa che la legge impugnata sarebbe ostativa dell'accoglimento delle pretese del Comune ricorrente, le quali consisterebbero nella richiesta di impedire lo scorporo del proprio territorio a favore dell'ente in via di costituzione. In base al principio di autosufficienza della motivazione, spetta al giudice *a quo* valutare se la norma della cui legittimità costituzionale dubita debba essere applicata nel giudizio dinanzi a lui pendente, mentre in questa sede occorre procedere ad un controllo sulla motivazione dell'ordinanza in punto di rilevanza, motivazione che, nel caso di specie, non risulta implausibile.

Analoga considerazione deve essere svolta in ordine ai contestati vizi logici dell'ordinanza, che consisterebbero nella contraddizione tra il dedotto principio di integrale successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e l'affermata necessità di integrazione delle risorse per fronteggiare parte dei costi ereditati dai nuovi enti. Tali censure, infatti, non integrano il *petitum* dell'ordinanza, ma sono strumentali a motivare il preteso contrasto della legge con i parametri costituzionali evocati.

3.– Sempre in via preliminare, è necessario mettere in evidenza come le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Cost. evocano, in realtà, un comune profilo di illegittimità, quello della copertura della spesa. Detto precetto si ricava, in modo esplicito, dall'art. 81, quarto comma, Cost., vigente al momento della rimessione, ma – nella prospettazione del rimettente – viene richiamato anche in combinazione con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. – che sarebbe pregiudicato dalla mancanza di risorse necessarie per assicurare, nel nuovo Comune e in quelli scorporati, un adeguato livello dei servizi – nonché con quello di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., che verrebbe egualmente compromesso dall'assenza di entrate sufficienti a garantire agli enti locali in questione il finanziamento integrale delle funzioni loro attribuite. Da questo rapporto di connessione delle questioni deriva l'esigenza di scrutinare contestualmente le censure proposte dal giudice *a quo*. Queste

ultime possono essere così sintetizzate: a) mancata copertura in assenza di misure incentivanti e compensative, a favore degli enti coinvolti, e di risorse necessarie al funzionamento del Comune di nuova istituzione; b) assenza di criteri nel riparto delle risorse; c) pericolo di squilibri di natura economico-finanziaria ricavabili dagli enunciati della giurisprudenza della Corte dei conti.

4.– Ciò premesso, le questioni non sono fondate.

Nell'ambito del giudizio inerente allo scorporo del Comune di Cavallino Treporti dal Comune di Venezia questa Corte ha già avuto modo di precisare che la disciplina della divisione in più enti di un preesistente ente territoriale è sempre stata regolata in modo sintetico attraverso le disposizioni succedutesi nel tempo con diversa configurazione, ma sostanzialmente ispirate al criterio del riparto delle risorse in base al territorio e alla popolazione (sentenza n. 32 del 2009).

Nella fase precedente all'adozione della Costituzione, l'art. 36 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), affidava ad un decreto prefettizio la «separazione patrimoniale» ed il «riparto delle attività e passività» nell'ipotesi di «variazioni alle circoscrizioni dei Comuni».

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 133 Cost., l'art. 1, primo comma, lettera a), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale), ha trasferito detti poteri amministrativi alle Regioni. Successivamente, l'art. 20, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), con riguardo ai nuovi Comuni nelle aree metropolitane, e l'art. 16, comma 2, lettera g), della medesima legge, con riguardo alle nuove Province, hanno stabilito l'obbligo di garantire a tali enti – in proporzione al territorio ed alla popolazione – personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati, con ciò recependo alcuni dei principali criteri utilizzati nella precedente prassi amministrativa. Successivamente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (TUEL), si è limitato ad enunciare, per i Comuni, una regola di *favor* per le fusioni e di correlato disfavore – ma non di divieto – per gli scorpori, mentre, per le Province, ha ribadito espressamente (art. 21, comma 3, lettera g), la regola del trasferimento al nuovo ente, in proporzione al territorio ed alla popolazione, del personale, dei beni, degli strumenti operativi e delle risorse finanziarie adeguati.

Peraltro, per i Comuni era già vigente – al momento della emanazione del TUEL – l’art. 3 comma 17, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale stabilisce che, in caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezion fatta per la fusione, l’attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti al nuovo ente ed a quelli scorporati avviene con articolati parametri, tra i quali spiccano territorio, popolazione e fabbisogno dei servizi. I dati di riferimento devono essere elaborati e comunicati dagli organi competenti allo scorporo. Il successivo comma 18 del citato art. 3 prescrive che, in attesa delle comunicazioni dei dati da parte di detti organi e dello scorporo definitivo, la ripartizione «è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell’istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio».

Indicazioni in materia possono trarsi anche dalla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione), la quale, in tema di scorporo di circoscrizioni provinciali, ha previsto espressamente, all’art. 2, comma 6, che da tale operazione «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno».

4.1.– Dalle pur eterogenee disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia emerge, in modo chiaro ed incontrovertibile, che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali – fatte salve le fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di *favor* – devono avvenire senza aggravii per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi. Era stato già osservato da questa Corte che in sede legislativa «il riparto patrimoniale fra i diversi Comuni interessati [ad] un processo di scorporo, [assume] come naturale principio, talvolta implicito, il riparto dei beni mobili ed immobili in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti, nonché [...] la collocazione fisica dei beni immobili, lasciando all’Amministrazione incaricata o delegata al riparto, definire gli aspetti più dettagliati della vicenda o comunque i profili peculiari» (sentenza n. 32 del 2009). In quella sede è

stato ulteriormente precisato che, comunque, l'attività amministrativa di riparto è soggetta a tutte le garanzie del controllo giurisdizionale.

Il principio dell'invarianza della spesa è ancora più rilevante nel vigente contesto economico e giuridico, nel quale le esigenze della finanza pubblica allargata non consentono deroghe ai vincoli comunitari a favore degli enti che concorrono ai suoi risultati complessivi.

In definitiva, la legge regionale – salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di un'importanza strategica dello scorporo per il perseguimento di particolari politiche regionali, il cui onere comunque dovrebbe essere sostenuto in conformità alla vigente legislazione – non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione o copertura finanziaria all'operazione di rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate.

Essa si è limitata, in conformità alla propria legislazione in materia, a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo.

In proposito è bene ribadire che lo stesso principio di scelta delle popolazioni locali, il quale ha dato luogo alla fattispecie legislativa in esame, trova nella sostenibilità economico-finanziaria il limite esterno al suo esercizio. Le operazioni di scorporo, come quella in esame, non possono prescindere da una previa analisi di fattibilità economico-finanziaria dal momento che l'attuazione della volontà autonomistica non può gravare sulla fiscalità generale come avverrebbe nel caso in cui lo Stato o la Regione fossero tenuti a finanziare gli equilibri di tali operazioni.

Compatibile con i suddetti principi è l'impianto dell'art. 5 della legge reg. Piemonte n. 51 del 1992, secondo cui «1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali: a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine; b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite». Sul punto non è condivisibile l'assunto del giudice rimettente e dell'intervenuto Comune di Settimo Torinese, i quali vorrebbero

interpretare in senso additivo un precetto che invece è chiarissimo e conforme al principio di invarianza finanziaria delle operazioni di scorporo.

Analogamente, non è implausibile la scelta legislativa del precedente art. 4 della medesima legge regionale che, in tema di modificazioni delle circoscrizioni comunali, prevede una relazione di accompagnamento al progetto di legge idonea ad individuare, fra l'altro, elementi quali: la descrizione dei nuovi confini proposti; le indicazioni di natura demografica, socio-economica e patrimoniale relative agli enti locali interessati e le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti al territorio soggetto a modificazione, «evidenziandone i vantaggi».

Dette operazioni, in ossequio al principio di economicità, sono propedeutiche all'indizione del referendum consultivo, dal momento che sarebbe irragionevole attivare tale strumento in assenza di un previo riscontro di fattibilità del mutamento circoscrizionale. In ogni caso, anche dopo l'esito del referendum, il predetto art. 4 contempla una successiva valutazione del progetto di legge da parte della competente commissione consiliare. La conformazione di tali norme non appare in contrasto con alcun precetto contenuto nei parametri costituzionali evocati.

4.2.– Quanto alla pretesa lesione degli equilibri di bilancio, del buon andamento dell'attività amministrativa e dell'autonomia finanziaria degli enti interessati alle operazioni di scorporo, non ha fondamento l'assunto secondo cui la nascita di un nuovo ente pregiudicherebbe di per sé detti valori.

Acclarata la necessità dell'invarianza della spesa, è la terza fase, successiva a quelle preliminari e propedeutiche all'adozione della legge istitutiva, ad incidere sulla conformazione e sugli equilibri di bilancio delle nuove circoscrizioni territoriali. Si tratta dell'attività affidata dalla legge regionale alla Provincia di Torino, ai sensi della prescrizione generale contenuta nel citato art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992. È in questa sede applicativa che vengono definiti criteri di riparto più elaborati, in riferimento alle specifiche caratteristiche degli enti territoriali interessati. Ferma restando l'attribuzione provvisoria delle risorse al nuovo ente prevista dall'art. 3 del d.l. n. 444 del 1995, il riparto definitivo sarà redatto attraverso i più opportuni coefficienti di assegnazione con modulazioni proporzionali al maggiore o minore rilievo che viene dato al territorio, alla popolazione, alla tipologia dei servizi pubblici, ai beni, agli investimenti ed al loro ammortamento.

Ancora più importante è il rilievo che l'attività amministrativa inerente al riparto può essere assoggettata – ove gli enti interessati non trovino sintonia circa le sue modalità – al controllo giurisdizionale ed a quello di legalità-regolarità assegnato alla Corte dei conti.

4.3.– Proprio in relazione all'ultimo profilo di censura, secondo cui la Corte dei conti avrebbe messo in guardia sui pericoli per l'equilibrio del bilancio regionale derivanti dall'adozione di leggi prive di copertura finanziaria, non può essere condivisa l'opinione del rimettente circa la rilevanza di tali osservazioni di carattere generale contenute nella delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 26 marzo 2013, n. 10, poiché il controllo che entra in gioco nella fattispecie in esame non è quello afferente alla copertura delle leggi regionali, bensì quello di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all'art. 148-*bis* del TUEL, il quale, come appresso specificato, può essere svolto solo dopo che i bilanci degli enti di nuova o modificata circoscrizione siano stati effettivamente redatti.

Non a caso detto controllo è generale e necessario (sentenze n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013) e si svolge su tutti i bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, in un momento successivo all'intervenuto riparto delle risorse, il quale è presupposto indefettibile per la loro redazione.

È solo dopo l'adozione degli atti amministrativi di riparto, presupposti dei nuovi bilanci, che la sezione regionale della Corte dei conti può accertare «se i bilanci preventivi e successivi [dei nuovi enti] siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità» (sentenza n. 40 del 2014).

Sotto il profilo della prevenzione degli squilibri di carattere economico-finanziario è utile ricordare come il controllo in questione preveda «il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013)» (sentenza n. 40 del 2014).

Considerate l'indefettibile regola dell'invarianza della spesa e l'assenza, negli enti soggetti a scorporo, di situazioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 e seguenti del TUEL, un riparto effettuato secondo le regole della sana gestione finanziaria dovrebbe consentire una situazione complessiva sostanzialmente equivalente a quella iniziale. Ciò anche in considerazione del fatto che personale e beni strumentali dovranno essere

ripartiti, senza alcuna possibilità di incremento, tra i nuovi enti locali. In questo contesto, il peso complessivo delle operazioni di scorporo dovrà necessariamente avere lo stesso impatto, o comunque un impatto non superiore a quello delle aggregazioni economico-finanziarie precedenti, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

5.– Dunque, la disposizione impugnata non viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente, poiché non istituisce alcuna spesa a carico del bilancio regionale e neppure comporta ulteriori oneri a carico delle costituite circoscrizioni territoriali.

Nell'ambito di queste ultime dovranno essere ripartiti risorse e costi secondo i principi e le disposizioni vigenti in materia, attraverso la necessaria specificazione degli stessi da parte dell'organo preposto all'attuazione della legge reg. Piemonte n. 1 del 2013.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), sollevate, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

SENTENZA N. 40

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Gaetano	SILVESTRI	Presidente
-	Luigi	MAZZELLA	Giudice
-	Sabino	CASSESE	“
-	Giuseppe	TESAURO	“
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	“
-	Giuseppe	FRIGO	“
-	Alessandro	CRISCUOLO	“
-	Paolo	GROSSI	“
-	Giorgio	LATTANZI	“
-	Aldo	CAROSI	“
-	Marta	CARTABIA	“
-	Sergio	MATTARELLA	“
-	Mario Rosario	MORELLI	“
-	Giancarlo	CORAGGIO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013.

*Visto* l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

*udito* nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

*udito* l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano.

*Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2013, con ricorso notificato a mezzo posta il 1° – 6 marzo 2013 e depositato in data 7 marzo 2013, ha promosso questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1.

1.1.– In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Esponde il ricorrente che l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, sostituiscono gli articoli *7-bis* e *7-quater*, della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 e prevedono l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a gas metano liquido (GPL), nonché per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3 della disposizione censurata, nel disciplinare i servizi di esazione, introduce, nella stessa legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, l'art. *11-bis* (rubricato «Corrispettivi per il servizio di esazione») secondo il quale l'assessore provinciale alle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.

Il comma 4, che inserisce il comma *5-quater* nell'art. *21-bis* della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura giuridica diversa da quella di azienda pubblica per il servizio alla persona (APSP), spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.

Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell'art. 21-*bis* della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 i commi 13-*bis* e 13-*ter*, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 6 della disposizione che si censura, che sostituisce l'art. 21-*quinqüesdecies* della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, infine, fissa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) per l'anno 2012 al 9,5 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 9 per cento.

Tali disposizioni, secondo il ricorrente, introdurrebbero agevolazioni fiscali, assunzioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota; alcune di esse (commi 4 e 6) avrebbero anche effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti per l'anno 2012 e tutte, indistintamente, comporterebbero minori entrate. Nondimeno, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, il minor gettito, non sarebbe stato quantificato, né sarebbero stati indicati i relativi mezzi di copertura. Per tali motivi l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.

1.2.– Lo Stato impugna poi l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

Esponde il ricorrente che l'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), inserendo nell'art. 1, relativo alla «Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera *h*), la seguente ulteriore lettera: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale».

Tale disposizione, secondo lo Stato, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza legislativa riconosciuta alla

Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e detterebbe disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», in violazione, quindi, dell'art. 117, terzo comma, Cost. Osserva in proposito il ricorrente che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita l'IMU. In particolare, la lettera *a*) del richiamato art. 1, comma 380, prevede la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l'aliquota standard. La norma che si censura si porrebbe, quindi, in contrasto con tali disposizioni. Infatti, rileva il ricorrente che l'art. 2, primo comma, della legge provinciale n. 22 del 2012, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8 del 2012, in materia di agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), avrebbe introdotto un'ulteriore agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze [...] di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale detrazione, prosegue il ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, costituirebbe nella sostanza un'agevolazione a favore di tutte le unità immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici industriali e commerciali), di proprietà di imprese e utilizzati come abitazione dal titolare dell'impresa e dal suo nucleo familiare.

In proposito, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che, con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di immobili verrebbe ad incidere sulla

quota di gettito del tributo riservata ora allo Stato.

1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Espone in proposito il ricorrente che l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 2012, modifica la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), inserendo nell'art. 23 (*recte*: art. 24), prima dell'ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».

Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola gli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché l'art. 79 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972. Espone in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 148, prevede la disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali ed all'art. 148-*bis* disciplina il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

In particolare, l'art. 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino la legittimità e la regolarità delle questioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

L'art. 148-*bis*, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

La norma censurata, secondo il ricorrente, disponendo che l'organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, eserciti le funzioni di controllo di cui ai richiamati artt. 148 e 148-*bis* del testo unico sull'ordinamento degli

enti locali, contrasterebbe con la normativa statale richiamata, nonché con l'art. 79 dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige.

Al riguardo, si evidenzia da parte della difesa statale che i controlli previsti dalla citata norma statutaria sarebbero connessi ai compiti attribuiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, di provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti. In ogni caso, si prosegue, tali controlli non potrebbero considerarsi sostitutivi di quelli ordinariamente esercitati dalla Corte dei conti, considerato, peraltro, che le Province autonome dovranno, in ogni caso, dare notizia degli esiti dei propri controlli alla competente sezione della Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 1995, aveva evidenziato che le disposizioni contenute negli statuti speciali in materia di controlli non precludono che possa essere istituito dal legislatore un tipo di controllo che abbia ad oggetto l'attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento.

La difesa statale richiama inoltre la sentenza n. 64 del 2005 che, nel sancire l'eliminazione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 Cost., non aveva escluso la persistente legittimità dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, ed anche la sentenza n. 267 del 2006, che aveva sancito che il controllo sulla gestione costituisce un controllo successivo ed esterno all'Amministrazione.

Esponde il ricorrente che l'estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo "statale" della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al

servizio dello “Stato – comunità”, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Tale impostazione avrebbe peraltro assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, tra cui, in particolare, l’obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l’equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserirebbe, secondo il ricorrente, il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti, il cui compito è di verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

Pertanto, conclude il patrocinio dello Stato, l’articolo 12, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccederebbe dalle competenze statutarie di cui agli artt. 8, 9 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica», prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Rammenta in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 Cost., si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.

1.4.– Lo Stato impugna infine l’art. 23, commi 2 e 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 denunciandone la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

Tale norma modifica la legge provinciale 2 dicembre 1985, n.16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone).

In particolare, il comma 2 dell'articolo censurato, prevede che l'assessore provinciale, competente in materia di trasporto di passeggeri su strada e rotaia, «[...] è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l'istituzione dei servizi di trasporto dell'impresa incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio».

Il successivo comma 10 dell'art. 23 aggiunge un comma all'art. 16 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi.

Osserva il ricorrente che le predette disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio e conseguentemente non fornirebbero contezza dell'importo che l'assessore provinciale potrà corrispondere. Tali norme sarebbero pertanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, per i quali non è indicata alcuna copertura finanziaria.

Per tali motivi, secondo il ricorrente, l'art. 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.

2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano.

2.1.– La resistente, in ordine all'impugnazione dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, con il quale è stata inserita, dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), la lettera *i*), eccepisce la cessata materia del contendere.

2.2.– Sulla asserita illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la Provincia autonoma osserva che i commi 1 e 2 dell'art. 1 di detta legge avrebbe semplicemente reso uniformi le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 9 del 1998, laddove in taluni casi veniva utilizzata la parola «veicolo» e in altri la parola «autoveicolo». La nuova formulazione di tali disposizioni costituirebbe, dunque, una modifica meramente formale, volta al mero miglioramento lessicale del testo. Inoltre, dal punto di vista finanziario, prosegue la resistente, la modifica introdotta non svolgerebbe alcun effetto, in quanto i motoveicoli, categoria inclusa nei veicoli assieme agli autoveicoli, non sono possibili destinatari delle agevolazioni, per la semplice

ragione che non risultano ancora in circolazione motoveicoli a metano, GPL, ibridi e tantomeno ad idrogeno.

2.3.– Quanto all'art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia autonoma evidenzia che si tratterebbe di una minore entrata di circa 600.000 euro annui, della quale sarebbe stato tenuto conto nel bilancio per l'anno finanziario 2013 approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), dove all'unità previsionale di base n. 112 è previsto un aumento di gettito pari a 5,5 milioni di euro rispetto all'anno finanziario 2012 e quindi tale minore entrata troverebbe copertura nel maggior gettito previsto.

2.4.– Con riguardo al comma 4 dell'impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la resistente rammenta che eventuali esenzioni o riduzioni dell'aliquota speciale dell'IRAP da parte delle Province autonome sono consentite dalla modifica dell'art. 73 dello statuto d'autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010 (sentenza n. 357 del 2010) e, comunque, precisa la Provincia autonoma di Bolzano, di tale minore entrata sarebbe stato debitamente tenuto conto nella legge di bilancio (è richiamata la relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale laddove la minore entrata è stata stimata in circa euro 1.100.000,00 a carico del bilancio 2013, ed è stata altresì indicata la copertura della minore entrata, individuandola nella minore spesa per contributi alle strutture in questione).

2.5.– Con riguardo al comma 5 dell'impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, si evidenzia che esso non introdurrebbe agevolazioni per soggetti già contribuenti sul territorio provinciale.

Quindi, secondo la resistente, tale disposizione non potrebbe produrre perdite di gettito rispetto agli esercizi precedenti ma, verosimilmente, un maggior gettito dovuto all'insediamento di nuove spese nel territorio provinciale. Parimenti, secondo la Provincia autonoma, anche per i «buoni per la conciliazione famiglia e lavoro», erogabili da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, la relazione al disegno di legge relativo alla finanziaria ha previsto che la modifica introdotta non produca effetti stimabili sul bilancio 2013.

2.6.– Infine, con riferimento al comma 6 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, evidenzia la resistente che la riduzione di gettito derivante dalla fissazione dell'aliquota al 9 per cento è stimata in euro 400.000,00 circa. Tale importo, si

prosegue, sarebbe ampiamente compensato dall'aumento di gettito del tributo in questione, registrato già nel corso del 2012 e ritenuto costante per il 2013; quindi, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, le predette disposizioni troverebbero comunque la loro copertura nella previsione delle maggiori entrate, giusta la legge di bilancio approvata con legge provinciale n. 23 del 2012

2.7.– Con riguardo all'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia espone che l'art. 11-*bis* (rubricato «Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano») del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) così come inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, prevede espressamente che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Anche il d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce all'art. 1, comma 2, che le disposizioni del medesimo testo unico non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Sulla base di questa premessa, secondo la Provincia autonoma, si dovrebbe escludere in linea principio che le nuove disposizioni si applichino direttamente in Provincia di Bolzano e che comunque spetti alla Provincia autonoma di Bolzano adeguare le proprie disposizioni a tali novità legislative.

Con l'art. 12, comma 3, della legge n. 22 del 2012 la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe quindi dato unicamente attuazione alle novità derivanti dal predetto decreto-legge affidando all'organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, le funzioni di controllo attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.

Nel caso di specie, trattasi, da un lato, di un controllo esterno sugli enti locali da parte della Corte dei conti (art. 148, comma 1) e del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 148, comma 2) con eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 148, comma 4) e, dall'altro lato, del rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-*bis*) con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali con obbligo di trasmissione dei

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art. 148-*bis*, comma 3).

Si tratterebbe quindi, secondo la resistente, di una peculiare procedura di controllo ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

In proposito, la Provincia autonoma di Bolzano espone che essa è dotata, tra l'altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo VI dello statuto speciale e che, nel quadro delle regole relative a tale autonomia, l'art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. A sua volta, si prosegue, il Titolo VII dello statuto speciale disciplina i rapporti fra Stato, Regione e Provincia. Ne deriverebbe, secondo tale prospettazione, che la materia dei controlli statali sugli enti locali dovrebbe ritenersi rientrare in tale Titolo, e che quindi l'integrazione e l'attuazione delle norme statutarie potrà essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell'art. 107 dello statuto. Per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, la Provincia autonoma richiama in particolare il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti). Inoltre, la Provincia autonoma evidenzia che i controlli che gli organi statali possono svolgere sulla Provincia autonoma di Bolzano (e sugli enti locali in essa compresi) sono regolati dalle norme di attuazione, in particolare dal d.P.R. n. 305 del 1988: infatti, l'art. 2, comma 1, di tale decreto dispone che «il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento»; l'art. 6 stabilisce che «per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento

si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti».

In base al comma 2, «Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili».

Il comma 3-*bis* stabilisce poi che, «In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

In base al comma 3-*ter*, «La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

L'art. 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, infine, disciplina il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige.

Da tutto quanto sopra esposto si dovrebbe dedurre, secondo la Provincia autonoma, che le norme di attuazione ammettono un solo controllo statale in relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, costituito dal controllo sulla gestione in senso stretto, dato che l'art. 6, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988 precisa che: «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed il comma 1 rinvia alle leggi statali per lo svolgimento di tale controllo e non per l'individuazione di ulteriori controlli.

Inoltre, prosegue la resistente, dall'art. 6 risulta anche che il controllo sulla finanza degli enti locali è affidato alla Provincia dall'art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto e dalle stesse norme di attuazione, e che ulteriori controlli sulla «regolare gestione finanziaria», con funzione collaborativa, possono essere richiesti dalle Province, ma – si obietta – certo non imposti dallo Stato.

Il d.P.R. n. 305 del 1988, secondo la resistente, detterebbe in sostanza una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti nella Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto della particolare autonomia finanziaria configurata dall'art. 79 dello statuto speciale e dalla struttura della relazioni tra lo Stato e la Provincia.

L'integrazione di tale disciplina non potrebbe avvenire pertanto che con ulteriori norme di attuazione, emanate con l'apposita procedura in commissione paritetica, e non unilateralmente, ad opera del legislatore statale.

In merito, secondo la Provincia autonoma, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2006, invocata dalla difesa dello Stato, avrebbe in realtà confermato che la disciplina dei controlli statali sulle Regioni a statuto speciale è riservata alle norme di attuazione.

Tanto sarebbe poi stato ulteriormente ribadito, si prosegue, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il cui art. 20 stabilisce che «1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1». Tale disposizione confermerebbe quindi, secondo la Provincia autonoma, che l'unico controllo possibile sulle Regioni è quello di gestione e che, per le Regioni a statuto speciale, la materia spetta alle norme di attuazione.

Esponde inoltre la resistente che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto comunque opportuno adeguarsi ai principi ricavabili dalle disposizioni di cui agli artt. 148 e 148-bis senza attendere l'emanazione di nuove norme di attuazione, ma ovviamente assegnando ad un proprio organo indipendente il controllo sugli enti locali.

In proposito, secondo la Provincia autonoma, se si interpretassero diversamente le

due predette norme, esse dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime, in quanto introdurrebbero un controllo di regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, facendo derivare dal nuovo controllo obblighi di regolarizzazione e sanzioni. Tale controllo non avrebbe affatto carattere collaborativo e non sarebbe finalizzato a portare determinate situazioni nella consapevolezza della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questa istituisca i rimedi che autonomamente individua, ma sarebbe un controllo dal cui esercizio deriverebbero effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione delle correzioni così divenute obbligatorie, specifiche misure sanzionatorie. Sarebbe, quindi, un controllo dal quale deriverebbe una precisa limitazione giuridica dell'autonomia costituzionale garantita alla Provincia, mentre proprio la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale sono dominati dal principio dell'accordo, che mancherebbe del tutto nel caso specifico.

Osserva ulteriormente la Provincia autonoma di Bolzano che l'art. 148 sopra menzionato introduce anche la possibilità di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, da parte del competente Ministero anche attraverso le rilevazioni tramite il SIOPE.

Il SIOPE è il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ed è disciplinato dall'art. 14, commi da 6 ad 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Dunque, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000 renderebbe applicabili anche nei confronti degli enti locali siti nella Provincia autonoma di Bolzano verifiche ministeriali «sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Invece, evidenzia la resistente, l'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla nuova disposizione, prevede «verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e pertanto si dovrebbe convenire che anche sotto tale angolo visuale tale disposizione non potrebbe

obbligare direttamente la Provincia autonoma di Bolzano.

In conclusione, secondo la resistente, le disposizioni di cui agli articoli 148 e 148-*bis*, nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione agli enti locali provinciali, poteri di controllo al di là di quanto consentito dallo statuto e dalle norme di attuazione sarebbero in ogni caso illegittimi, qualora fossero intesi nel senso che tali poteri spetterebbero unicamente a tali organi ed alla Provincia autonoma di Bolzano fosse preclusa la disciplina di questi ulteriori poteri di controllo ed ispettivi.

La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, inoltre, che l'art. 79, comma 3, dello statuto d'autonomia dispone che, «Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali [...]», aggiungendo che «Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» e che «Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». In attuazione di tali norme, l'art. 6, comma 3-*bis*, del d.P.R. n. 305 del 1988 stabilisce che «sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe dunque chiaro che, in base allo statuto e alle norme di attuazione, spetterebbe alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti locali siti nella Provincia di Bolzano e quindi legittimamente il legislatore provinciale avrebbe affidato i relativi compiti all'Organismo di valutazione.

Sottolinea inoltre la resistente che tale potere di vigilanza si collega alla generale competenza provinciale in materia di «finanza locale» (art. 80 dello Statuto) e al fatto che è la Provincia che fornisce ai Comuni «idonei mezzi finanziari» (art. 81 dello statuto). In base all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza

regionale e provinciale), «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato [...] sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano»; inoltre, «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale».

La Provincia autonoma evidenzia altresì che il controllo di cui agli artt. 148 e 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha carattere meramente collaborativo, dato che «In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione» (art. 148, comma 4) e che «Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» (art. 148-*bis*, comma 3).

Al contrario, secondo la Provincia autonoma, l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 escluderebbe che, «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome» la legge statale possa attribuire «agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

In definitiva, secondo la Provincia autonoma di Bolzano l'applicazione diretta agli enti locali della Provincia di Bolzano delle precitate disposizioni sarebbe in ogni caso illegittima, sia in quanto non si tratta di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di supremazia sugli enti locali, non previsti né ammessi dallo statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in precisa e palese contraddizione con lo statuto e le norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo

sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano. E sarebbe quindi per tali motivi, ovvero per evitare qualsiasi duplicazione di controlli, che la Provincia autonoma di Bolzano ha attribuito, in attuazione della potestà legislativa primaria della Provincia in materia di «organizzazione interna», che comprende la potestà di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili, le funzioni predette al proprio organismo indipendente di valutazione.

2.8.– Con riguardo infine alla censura dei commi 2 e 10 dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per asserita mancata copertura finanziaria, la Provincia autonoma osserva che la disposizione impugnata avrebbe in realtà introdotto un limite preciso alle eventuali spese per i servizi autorizzati, cioè un limite massimo di corrispettivo non esistente nella disciplina previgente, ed esso quindi rispetterebbe pertanto pienamente l'art. 81, quarto comma, Cost. Evidenzia in proposito che l'importo massimo del 70 per cento viene valutato sulla base di un preventivo presentato dai richiedenti l'istituzione dei servizi o dell'impresa di trasporto incaricata. La spesa riconosciuta ammissibile è individuata sulla base del percorso chilometrico e di un dettagliato preventivo di spesa; inoltre la copertura finanziaria degli eventuali contributi da riconoscere è indicata dalla disponibilità del capitolo n. 12100.20 del piano di gestione del bilancio provinciale approvato con legge provinciale n. 23 del 2012. Quindi, qualora si dovesse raggiungere per i servizi autorizzati il limite massimo ivi previsto l'assessore provinciale non potrebbe più autorizzare nuovi servizi, in quanto non coperti.

Comunque sia, prosegue la resistente, in ottemperanza all'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 17 del 1993, la Provincia dovrà provvedere a definire i criteri per l'attribuzione dei contributi di cui sopra. In ogni caso, la resistente evidenzia che si tratta di un contributo senza imposizioni di obblighi di servizio e senza obblighi per l'amministrazione di concederlo, rientrando quindi nell'ampia discrezionalità amministrativa.

Simile argomento, secondo la Provincia autonoma, dovrebbe valere anche per il comma 2 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, aggiunto dal comma 10 dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. La norma ha introdotto un limite nel conteggio dei chilometri di trasferimento ai fini del calcolo del contributo d'esercizio. Secondo la Provincia autonoma, a tanto si sarebbe addivenuti – in un'ottica

di risparmio per l'amministrazione pubblica – provvedendo quindi a limitare al 12 per cento (servizio extraurbano) ed al 6 per cento (servizio urbano) gli effettivi chilometri di servizio percorsi da conteggiarsi per il calcolo del contributo ordinario di esercizio. Si tratterebbe, quindi, di un contributo per obblighi di servizio pubblico la cui copertura finanziaria sarebbe comunque data dalla disponibilità del capitolo n. 12100.05 del piano di gestione del bilancio provinciale.

Al riguardo, la Provincia autonoma evidenzia che sino ad oggi, sulla base dell'art. 17 della legge provinciale n. 16 del 1985, anche i chilometri di trasferimento (ove i mezzi adibiti viaggiavano senza passeggeri) erano rimborsati al 100 per cento.

Conclude, quindi, la Provincia autonoma osservando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per asserita mancata copertura finanziaria delle due norme censurate comporterebbe proprio l'effetto contrario a quello voluto dal legislatore provinciale, e cioè un aumento di spesa.

3.– Successivamente lo Stato, con atto del 6 giugno 2013, depositato in data 3 settembre 2013, ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 2, comma 1, della legge prov. n. 22 del 2012, in quanto tale norma è stata abrogata dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali). La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con delibera del 21 giugno 2013, depositata in data 24 luglio 2013.

4.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi *2-bis*, *3-bis*, *4-bis*, *5-bis* e *5-ter*, *6-bis* e comma *2-bis* – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma *2-bis* all'art. 23 della medesima legge provinciale.

In relazione a tali sopravvenienze, lo Stato, con atto del 27 novembre 2013, depositato in data 10 dicembre 2013, ha rinunciato anche all'impugnazione degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia con delibera del 9 dicembre 2013, depositata in data 23 dicembre 2013.

5.– Con memoria depositata in data 24 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne quella relativa all'art.

12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni. In tale memoria il ricorrente si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.

6.– Nella memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha rammentato ulteriormente che spetterebbe alla medesima disciplinare i controlli sugli enti locali in quanto la materia della «finanza locale» sarebbe devoluta alla competenza concorrente della Provincia ai sensi dell'art. 80 dello statuto, come anche confermato dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.

*Considerato in diritto*

1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.– L'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 – che aveva previsto il riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli immobili ricadenti nella categoria catastale D, non previste dalla disciplina statale – è stato abrogato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). Per l'effetto il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia alla relativa impugnazione, seguita da accettazione da parte della Provincia.

1.2.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all'art. 23 della medesima legge provinciale.

In relazione a tali sopravvenienze, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnazione anche degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia.

1.3.– Con la memoria depositata il 24 dicembre 2013 il ricorrente ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne che a quella relativa all'art. 12, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato tra le norme per le quali manifestava la volontà di rinunciare il comma 10 dell'art. 23, sicché residua la relativa questione.

1.4.– L'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), sostituendo l'art. 3 ed inserendo nell'art. 24, comma 1, prima dell'ultimo periodo, il seguente: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». In tal modo i controlli previsti negli artt. 148 e 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – cosiddetto testo unico enti locali (TUEL) – sono stati attribuiti all'«Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli», istituito presso la Direzione generale della Provincia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l'art. 148 del TUEL prevede che siano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ricorda inoltre che il successivo art. 148-*bis*, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Secondo il ricorrente, la Provincia autonoma di Bolzano, attribuendo tali controlli al proprio «Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli», avrebbe sottratto

le suddette competenze alla Corte dei conti, in violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 8, 9 e 79, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il legislatore provinciale avrebbe esorbitato dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica» – prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost. ed estesa ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spettante alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia. Nella memoria depositata in data 24 dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.

1.5.– L'art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone), aggiungendo, dopo il comma 1 dell'art. 16, il seguente comma: «2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali».

Nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, riferendosi sia al comma 2 che al comma 10 dell'art. 23, lamenta che le citate disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio, con la conseguenza che sarebbero suscettibili di comportare maggiori oneri, senza quantificazione ed indicazione di alcuna copertura finanziaria.

2 – In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1 e 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3.– La questione dell'art. 23, comma 10, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non motiva l'eccepita illegittimità costituzionale.

4.– Con riguardo all'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, occorre precisare che, conformemente alla relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la delibera ad impugnare, le censure sono argomentate solo nei confronti del comma 2. Poiché la delibera ad impugnare, stante la natura politica del ricorso (sentenza n. 278 del 2010), delimita l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l'ambito in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica (*ex plurimis*, sentenza n. 149 del 2012), deve ritenersi che in concreto l'oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sia circoscritto al citato comma 2.

Tale disposizione stabilisce che l'organismo di valutazione previsto dall'art. 24 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, e successive modifiche, «esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».

4.1.– Ciò premesso, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», ed agli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale sono fondate.

L'art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 definisce espressamente il sindacato sui bilanci degli enti locali come controllo finanziario di legittimità e regolarità, mentre l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 recita «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a

garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Dal combinato dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 e delle richiamate disposizioni del TUEL emerge che la norma impugnata trasferisce – per quel che riguarda gli enti locali del territorio provinciale – le competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti ad un proprio organismo di valutazione, modificando *ratione loci* una funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile. In tal modo la Provincia ritiene di avere esercitato una propria competenza sulla base degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto speciale.

4.2.– Questa Corte ha già precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello “Stato-comunità” (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garante del rispetto] dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica [...] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”, come già affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006).

La coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto – come di seguito meglio precisato – che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili e neppure che la Provincia autonoma sia titolare di una potestà legislativa in grado di concentrarle nella propria sfera di attribuzione.

Innanzitutto, le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte dei conti ed alla Provincia autonoma di Bolzano sono ispirate a ragioni e modalità di esercizio diverse, anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati; che nel primo caso riguardano la finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella provinciale.

4.3.– La diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei conti rende opportuno un richiamo circa i vigenti rapporti tra la disciplina del patto di stabilità esterno e quello interno, e – più in generale – tra i vincoli finanziari concordati dall'Italia in ambito comunitario ed i criteri attraverso cui lo Stato ripartisce la portata delle restrizioni tra gli enti del settore pubblico allargato, *in primis* quelli territoriali. Infatti, è proprio con riguardo alle complesse relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi che si pongono in regime di strumentalità le disposizioni contenute nell'art. 148, comma 1, e nell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, come rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del d.l. n. 174 del 2012.

Il patto di stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli. Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie principalmente alla finalità di predisporre strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.

Detti obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei

confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest'ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria.

I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-*bis* del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale.

Per la sua intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. Questi ultimi trascendono l'ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa.

4.4.– Al riguardo, non è fondata l'eccezione della Provincia autonoma, secondo cui la materia sarebbe dominata – per quel che concerne le autonomie speciali – dal principio dell'accordo, che nel caso di specie mancherebbe completamente. È vero, invece, che la disciplina statale, debitamente integrata da specifici accordi con le autonomie speciali, costituisce parametro normativo per la nuova tipologia di controlli nei confronti degli enti locali, che il legislatore nazionale ha assegnato alla Corte dei conti a far data dall'esercizio 2006.

La Provincia autonoma confonde la disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali – profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia (*ex multis*, sentenza n. 425 del 2004) – con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006).

Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale (sentenza n. 39 del 2014), è conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale.

Dunque, gli accordi con le Regioni a statuto speciale, riguardando le peculiari modalità di attuazione dei vincoli comunitari e nazionali nell'ambito del territorio provinciale e regionale, assumono sotto tale profilo carattere di parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti subregionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati, mentre non possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli enti locali, che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell'intero territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato assegnato alla Corte dei conti.

4.5.– Ciò non vuol dire che, pur nella loro teleologica diversità, i controlli della Corte dei conti e quelli regionali non possano essere funzionalmente collegati. In tale prospettiva risulta perfettamente coerente la stessa impostazione dell'art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, invocato dalla resistente a sostegno della propria tesi.

Detta disposizione prevede che: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».

È evidente il collegamento funzionale di tale norma con il controllo assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti: essa prevede che gli esiti del controllo della Regione e delle Province autonome finalizzato al coordinamento territoriale siano comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al fine di integrare in modo appropriato l'istruttoria di quest'ultima, necessaria per esercitare il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, a sua volta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali sui bilanci degli enti pubblici operanti nell'intero territorio nazionale.

Dunque, lo statuto non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano una competenza diretta di controllo di legittimità e regolarità sui conti degli enti locali, ma collega le sue attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e sulla finanza locale a quelle demandate alla Corte dei conti, in tal modo indirettamente riconoscendone l'alterità.

4.6.– In questa prospettiva non ha fondamento neppure l'ulteriore eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui l'intestazione alla Corte dei conti di un tipo di sindacato come quello degli artt. 148, comma 1, e 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 non sarebbe compatibile con la particolare autonomia riconosciuta dalle norme costituzionali e dallo statuto e con la natura collaborativa del controllo della Corte dei conti.

Le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-*bis* del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con

efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).

In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)

4.7.– Dunque, l'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare

il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.

Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate nei confronti dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento all'art. 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013);

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. ed agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



CORTE COSTITUZIONALE  
SENTENZA 7 OTTOBRE 2011, N. 261

---

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza del 19 novembre 2010, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

udito l'avvocato Giulietta Magliona per la Regione Piemonte.

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli *articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione* - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto dell'*art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

1.1. - La vicenda posta ad oggetto del giudizio a quo, secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente, concerne l'iniziativa per l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Mappano, con territorio risultante dal distacco di porzioni attualmente riferite ai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leinì.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio n. 271-34222 del 29 luglio 2009, aveva indetto al proposito un referendum consultivo, ed il relativo provvedimento era stato impugnato dal Comune di Leinì. Il Tribunale procedente aveva accolto la domanda di sospensiva proposta dal ricorrente, con provvedimento però riformato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Per tale ragione, con proprio decreto n. 17 del 16 febbraio 2010, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte aveva nuovamente indetto un referendum consultivo.

Anche il nuovo provvedimento è stato impugnato dal Comune di Leinì, cui si è affiancato, con analogo ricorso, quello di Settimo Torinese.

A sostegno dell'impugnazione si è dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. n. 51 del 1992, il cui secondo comma, fissando la soglia minima di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione a cinquemila unità, salvo il caso della fusione tra Comuni già esistenti, consente la creazione di nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. La norma contrasterebbe con il disposto dell'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*, ove è stabilito che le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni - sentite, nelle forme previste dalla legge regionale, le popolazioni interessate - ma non istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (o Comuni per effetto della cui costituzione altri enti rimangono con popolazione inferiore alla soglia indicata), salvo il caso della fusione tra Comuni esistenti.

Nella prospettazione dei ricorrenti, la disposizione appena citata esprimerebbe una norma non derogabile dalle Regioni, in quanto principio generale posto dallo Stato in una materia di potestà legislativa concorrente. I ricorrenti avrebbero sostenuto anche, secondo la sintesi esposta dal giudice a quo, che la norma interposta attiene alla «materia dell'ordinamento degli enti locali», asseritamente rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

1.2. - Nel giudizio principale, sempre secondo l'esposizione del rimettente, la Regione Piemonte ha sostenuto la pertinenza della materia «circoscrizioni comunali» alla competenza residuale delle Regioni, poiché l'originario e specifico riferimento ad essa contenuto nell'*art. 117 Cost.*, quale materia di competenza concorrente, non è stato ripreso dopo la modifica della norma costituzionale. A favore della esclusiva competenza regionale militerebbero anche l'invariato tenore del secondo comma dell'*art. 133 Cost.*, secondo il quale la Regione può istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, e modificare la circoscrizione e la denominazione di quelli esistenti, e la previsione del primo comma della stessa norma, che riserva espressamente allo Stato la sola istituzione di nuove Province.

1.3. - Il Tribunale piemontese condivide i dubbi dei ricorrenti circa la legittimità costituzionale della legge regionale che disciplina il procedimento per la creazione di nuovi Comuni.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che tutti i provvedimenti regionali impugnati si fondano sulla legge reg. n. 51 del 1992. In particolare, solo la disposizione censurata consentirebbe (in contrasto con l'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*) di istituire il comune di Mappano, che conterebbe una popolazione inferiore alle diecimila persone.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale deriverebbe dunque l'invalidità dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, con conseguente loro annullamento.

1.4. - Nel merito della questione, il giudice rimettente assume che l'esame coordinato di tutte le disposizioni *dell'art. 117 Cost.* dimostrerebbe l'afferenza della materia avente ad oggetto l'ordinamento territoriale dei Comuni alla lettera p) del secondo comma. Il legislatore costituzionale avrebbe infatti voluto assegnare alla competenza esclusiva dello Stato «ogni segmento della vita delle autonomie locali, principiando dal momento genetico, identificato nella "legislazione elettorale" (...), di poi transitando attraverso il momento diacronico dell'attività e delle competenze degli "organi di governo", fino a giungere all'approdo terminale del tracciato percorso fenomenico, individuandolo nelle "funzioni fondamentali" dell'ente locale».

Non potrebbe allora sfuggire alla medesima competenza il «momento genetico basilare», cioè la istituzione e la delimitazione territoriale dell'ente. Ed infatti - ribadisce il rimettente - il nuovo testo del terzo comma *dell'art. 117 Cost.* non comprende più il precedente riferimento alla competenza legislativa regionale in materia di circoscrizioni comunali.

L'intervenuto mutamento del quadro costituzionale varrebbe anche a limitare l'odierna rilevanza di una pronuncia fortemente valorizzata dai ricorrenti, cioè la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1993. Nell'occasione, il disposto del primo comma *dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142* (Ordinamento delle autonomie locali), era stato certamente riferito «al quadro dei nuovi principi organizzativi delle autonomie locali», ma - secondo il rimettente - al solo scopo di dedurne l'abrogazione implicita della legge 15 febbraio 1953, n. 71 (Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista), che consentiva appunto la ricostituzione di enti anche nel caso di popolazione inferiore alle tremila persone. La Corte, del resto, aveva deliberato in base al testo allora vigente *dell'art. 117 Cost.*, ed al disposto *dell'art. 128 Cost.*, successivamente abrogato, a norma del quale le Province e i Comuni costituivano «enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». In quel contesto - osserva il Tribunale - la soccombenza delle leggi regionali rispetto a principi generali fissati nella legge statale appariva del tutto naturale. Oggi, invece, il dettato della sentenza n. 1 del 1993 può rilevare nella sola parte in cui configura la soglia dei diecimila abitanti come «principio fondamentale inderogabile per l'istituzione di nuovi Comuni».

Altri precedenti della giurisprudenza costituzionale, piuttosto, varrebbero a sostenere l'assunto della competenza esclusiva dello Stato nella materia in esame. Più volte, in particolare, la Corte costituzionale avrebbe attribuito alla competenza residuale delle Regioni la disciplina delle comunità montane, «pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel *d.lgs. n. 267 del 2000*» (la citazione è riferita alla sentenza n. 237 del 2009; sono citate, inoltre, la sentenza n. 397 del 2006, e le sentenze n. 456 e n. 244 del 2004, *rectius*: del 2005). Il rimettente assume che la Corte avrebbe implicitamente ammesso, per tal via, come per gli altri enti locali debba ritenersi la competenza esclusiva dello Stato.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Non sarebbe mancata neppure una presa di posizione più esplicita, che il Tribunale individua nella sentenza n. 48 del 2003. In quel contesto sarebbe stata postulata una sostanziale stabilità, pur dopo la modifica *dell'art. 117 Cost.*, della disciplina costituzionale circa il riparto delle competenze in materia di ordinamento delle autonomie locali, con attribuzione alle sole Regioni a statuto speciale «di una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio». La decisione varrebbe tra l'altro, secondo il rimettente, a confermare la perdurante coesione, nel riparto costituzionale delle competenze legislative, della materia «ordinamento delle autonomie locali».

1.5. - Il Tribunale non nega la distonia tra il secondo comma *dell'art. 133 Cost.* e la ricostruzione fin qui riassunta, che sarebbe «interna allo stesso dettato costituzionale».

Le regole di attribuzione della competenza ad istituire nuovi Comuni, in effetti, costituirebbero un «sottoinsieme» nel corpo unitario delineato dalla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.* Si tratterebbe però, secondo il rimettente, d'un caso di competenza legislativa concorrente, con la conseguenza che le leggi regionali in materia dovrebbero comunque uniformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi del terzo comma, ultima parte, del citato *art. 117 Cost.*

Il divieto di istituire Comuni con meno di diecimila abitanti - ripete il rimettente - sarebbe già stato definito dalla Corte costituzionale, quale «principio fondamentale», in rapporto all'*art. 11 della legge n. 142 del 1990*, il cui testo è stato trasfuso, senza variazioni, nell'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*. Alla base del principio, l'esigenza di contenere la proliferazione degli enti territoriali e delle pertinenti strutture amministrative, al fine di ridurre la spesa pubblica e di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

In definitiva, secondo il Tribunale, la norma regionale censurata, ammettendo la costituzione di Comuni con meno di diecimila abitanti, viola il terzo comma *dell'art. 117 Cost.* Vi sarebbe anche una violazione concomitante *dell'art. 3 Cost.*, data la difformità della disciplina introdotta da quella valevole per la generalità delle altre Regioni della Repubblica.

2. - La Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio con atto depositato il 18 febbraio 2011.

Dopo aver ricostruito dettagliatamente la procedura referendaria cui si riferisce il giudizio a quo, ed aver riassunto le censure prospettate dal rimettente, la Regione nega che l'istituzione di nuovi Comuni sia materia assegnata alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.

Nel procedere all'esegesi di quanto disposto alla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, il Tribunale avrebbe forzato la portata della norma, assimilando la procedura elettorale e quella istitutiva in un preteso segmento unitario pertinente alla nascita dell'ente territoriale. In realtà - si osserva - non possono esservi elezioni senza che l'ente già esista in tutte le sue componenti, dal territorio alla popolazione, e d'altra parte la materia «legislazione elettorale» non può certo comprendere l'istituzione degli enti che dovranno essere governati attraverso organi elettivi.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Lo stesso rimettente - prosegue la Regione - ha dovuto prendere atto d'una pretesa «contraddizione interna» al dettato costituzionale, senza per altro ben chiarire come l'esplicita previsione della competenza regionale (di cui al secondo comma *dell'art. 133 Cost.*) possa conciliarsi con l'asserita e complessiva competenza statale per la materia «ordinamento delle autonomie locali». Il rilievo varrebbe ad evidenziare che l'espunzione delle «circoscrizioni comunali» dal testo vigente *dell'art. 117 Cost.* non mirava ad una completa inclusione della materia in quella di «ordinamento degli enti locali», quanto piuttosto ad una disciplina articolata: competenza statale quanto alla legislazione elettorale ed alle funzioni fondamentali degli enti territoriali sub-regionali; competenza regionale non solo quanto all'ordinamento territoriale dei Comuni, ma anche per l'organizzazione amministrativa dei medesimi.

Del resto - prosegue la Regione Piemonte - il legislatore costituzionale avrebbe potuto facilmente includere in modo espresso la materia «ordinamento degli enti locali», se questa fosse stata la sua intenzione, tra le competenze esclusive dello Stato. Invece, in modo espresso, ha riservato alla legislazione nazionale solo le materie indicate alla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117* ed al primo comma *dell'art. 133* (che sancisce, in significativa difformità dal disposto del comma successivo, la competenza statale per l'istituzione di nuove Province). Lo spazio restante dovrebbe intendersi regolato, quindi, in termini di competenza regionale residuale.

2.1. - La ricostruzione del Tribunale amministrativo piemontese non sarebbe adeguatamente sostenuta - secondo la difesa regionale - dalla giurisprudenza costituzionale evocata nel testo dell'ordinanza di remissione: una giurisprudenza che sarebbe stata avviata da una affermazione apodittica, poi più volte reiterata senza ulteriori approfondimenti (sono citate le sentenze n. 159 del 2008, n. 377 e n. 48 del 2003).

Non si potrebbero trascurare, d'altra parte, le pronunce della stessa Corte costituzionale in materia di comunità montane, la cui disciplina è stata attribuita alla competenza regionale in applicazione del quarto comma *dell'art. 117 Cost.* (sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, nn. 456 e 244 del 2005). Il rimettente ha sostenuto che la Corte avrebbe identificato la competenza in questione «nonostante» la natura di enti locali delle comunità montane, con ciò significando che detta natura comporta di regola una competenza statale. Ma si tratterebbe di un fraintendimento. La Corte avrebbe inteso rilevare che, per quanto enti locali, le comunità non sono comprese nella previsione della lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, che delimita specificamente sia gli enti interessati che i profili ordinamentali rimessi alla legislazione nazionale. Con la conseguenza che, non ricorrendo neppure una ipotesi di competenza concorrente, la disciplina delle comunità ricadrebbe appunto nell'ambito residuale regolato dal quarto comma della citata norma costituzionale.

Il riconoscimento di competenze regionali esclusive in materia di enti locali varrebbe a smentire, secondo la Regione Piemonte, la pretesa di una competenza statale generalizzata in punto di ordinamento degli enti medesimi. La stessa logica applicata per le comunità montane, anzi, dovrebbe indurre ad identificare una competenza residuale con la sola eccezione delle materie specificamente sottratte dalla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, cioè la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti sub-regionali. Il che in effetti sarebbe avvenuto,

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

secondo la Regione, con la sentenza n. 326 del 2008, ove la Corte, pur senza direttamente smentire la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato della materia dell'ordinamento locale, avrebbe comunque riconosciuto l'esistenza di una sub-materia («organizzazione degli uffici degli enti territoriali») attribuibile secondo un criterio di competenza residuale delle Regioni.

Si tratterebbe quindi, a giudizio della difesa regionale, di una sub-materia a sua volta non riconducibile alla più volte citata lettera p). Un'ulteriore situazione dello stesso genere sarebbe stata individuata dalla Corte costituzionale, a proposito della «organizzazione degli enti locali», con la sentenza n. 324 del 2010.

2.2. - In definitiva, secondo la Regione Piemonte, la giurisprudenza costituzionale esprimerebbe due indirizzi. Secondo il primo, la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sarebbe rimasta immutata in capo allo Stato (sono citate le sentenze n. 159 del 2008, nn. 377 e 48 del 2003). Ve ne sarebbe però un secondo, sviluppatosi con riguardo alle comunità montane, in base al quale la materia sarebbe ormai rimessa alla competenza regionale residuale (sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, nn. 456 e 244 del 2005). Gli argomenti esposti a sostegno di tale ultimo orientamento sarebbero spendibili anche per gli altri enti locali, con il solo limite di quanto espressamente stabilito alla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*

2.3. - A parere della Regione Piemonte, in definitiva, la soppressione *dell'art. 128 Cost.* avrebbe comportato la prevalenza nella materia in esame del criterio residuale di attribuzione della competenza, con l'eccezione di tre ristrette «sub-materie». In particolare, i mutamenti territoriali delle circoscrizioni comunali sarebbero rimessi alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, con la sola eccezione dei casi di spostamento del singolo Comune dal territorio di una Regione a quello di un'altra, che restano riservati (in base *all'art. 132 Cost.*) alla legislazione statale.

L'attribuzione alla potestà regionale confermerebbe del resto una scelta già espressa dal precedente testo *dell'art. 117 Cost.*, e ribadita dalla perdurante statuizione del secondo comma *dell'art. 133 Cost.*, dalla quale si desumerebbe che, nella materia de qua, l'unico principio generale è dato dalla necessità di consultazione delle popolazioni interessate. Per tali motivi avrebbe perso ogni effetto cogente, quale principio generale dettato in una materia di competenza concorrente, la norma dettata dall'*art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.*

Quanto meno, la norma in questione risulterebbe «cedevole» rispetto al concreto esercizio della sopravvenuta potestà regionale esclusiva, secondo il disposto dell'*art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), e nella mera prospettiva del principio «di continuità» più volte espresso dalla Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 401 del 2007, n. 162 del 2005 e n. 13 del 2004).

La Regione Piemonte, appunto, avrebbe utilizzato le competenze esclusive sopravvenute per disciplinare lo stesso oggetto, dettando con la norma censurata una disciplina sostitutiva di quella statale preesistente. La qual cosa, secondo l'interveniente,

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

sarebbe avvenuta (sempre nel senso di un abbassamento a cinquemila unità della popolazione minima per i Comuni di nuova istituzione) anche ad opera di altre Regioni (sono citate l'Abruzzo e la Sicilia).

La circostanza varrebbe a documentare, tra l'altro, l'infondatezza della dedotta violazione *dell'art. 3 Cost.*

### **Motivi della decisione**

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli *articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione* - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto *dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

Secondo il Tribunale rimettente, una corretta esegesi del novellato *art. 117 Cost.* condurrebbe ad includere l'istituzione di nuovi Comuni nell'ambito della previsione recata dalla lettera p) del secondo comma, riferendo dunque la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per altro verso, nella prospettazione del giudice a quo, il raccordo tra la disposizione citata ed il secondo comma *dell'art. 133 Cost.* (che prevede l'istituzione di nuovi Comuni mediante leggi regionali) implicherebbe, per la materia de qua, una competenza concorrente di Stato e Regioni. Sarebbe dunque riservata allo Stato l'enunciazione di principi fondamentali, tra i quali dovrebbe annoverarsi la fissazione di limiti minimi di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione.

Questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1993, avrebbe già riconosciuto il valore di principio generale alla norma oggi trasposta nell'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*, ove è stabilito tra l'altro che le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Dunque la disposizione regionale censurata, consentendo la creazione di Comuni con un numero di abitanti inferiore, violerebbe il disposto del terzo comma *dell'art. 117 Cost.*

Sarebbe violato anche *l'art. 3 Cost.*, data la disparità della disciplina introdotta per il territorio piemontese rispetto alla normativa vigente per le porzioni restanti del territorio nazionale.

2. - La questione sollevata in riferimento *all'art. 117, terzo comma, Cost.* è inammissibile.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Occorre premettere, al proposito, una ricostruzione del quadro normativo costituzionale e della sua evoluzione. *L'art. 117 Cost.*, nel testo antecedente alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), includeva la materia «circoscrizioni comunali» tra quelle di competenza concorrente delle Regioni, le quali dovevano rispettare, nell'esercizio della loro competenza legislativa, i «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» (primo comma del medesimo art. 117, nel testo originario).

In seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «circoscrizioni comunali» non è stata inclusa nel nuovo testo dell'art. 117, che invece, nel secondo comma, lettera p), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Nessun riferimento alle circoscrizioni comunali, in particolare, è contenuto nel terzo comma del medesimo art. 117, che elenca le materie rientranti nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni.

A differenza *dell'art. 117 Cost.*, è rimasto invariato, dopo la riforma del 2001, il testo *dell'art. 133 Cost.*, nel cui secondo comma è stabilito: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

3. - Per motivare la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. n. 51 del 1992 - come modificato dalla legge reg. n. 10 del 2009 - il rimettente afferma inizialmente che, con l'art. 117, secondo comma, lettera p), il legislatore costituzionale «ha inteso abbracciare e includere nel raggio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni segmento della vita degli enti locali, principiando dal momento genetico, identificato nella "legislazione elettorale" [i<sub>c</sub>1/2]». Su tale presupposto interpretativo, il giudice a quo afferma che «ogni momento della vita di un ente locale è devoluto dal legislatore costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», con la conseguenza che «appare in re ipsa che siffatta devoluzione includa anche il momento genetico basilare della istituzione stessa di un ente locale, nelle sue componenti geografiche e personali, ivi compresa la fissazione del numero minimo di abitanti». In definitiva sarebbe possibile affermare, secondo il rimettente, la «onnicomprensività dell'iscrizione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tutta la materia dell'ordinamento degli enti locali», derivante, a suo dire, dalla soppressione della materia «circoscrizioni comunali», «espunta dal testo del comma 3 dell'art. 117 che enumera le materie di legislazione concorrente».

Ad ulteriore chiarimento del suo pensiero, il giudice a quo ha affermato che «eliminando dal novero delle materie di legislazione concorrente quella delle circoscrizioni comunali ed abbracciando ogni settore della vita degli enti locali nel fuoco dell'art. 117, lettera p), il legislatore costituzionale ha palesato l'intento di riservare alla legislazione esclusiva dello Stato tutto il microsistema dell'ordinamento degli enti locali, in ossequio al superiore pregnante principio dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico».

Di fronte al disposto del secondo comma *dell'art. 133 Cost.* - che, come segnalato prima, stabilisce la competenza regionale sull'istituzione di nuovi Comuni, e sulle modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni - il rimettente rileva «un'intima

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

contraddizione, interna allo stesso dettato costituzionale». Dopo aver ricordato che il quarto comma *dell'art. 117 Cost.*, a seguito della riforma intervenuta nel 2001, ha attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni tutte le materie non espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato, il Tribunale amministrativo conclude nel senso che «il micro settore dell'istituzione di nuovi comuni, rientrando nel perimetro della materia "ordinamento delle autonomie locali", sia da ascrivere non certo alla potestà legislativa primaria o residuale [...], bensì, più correttamente, al quadro della competenza legislativa concorrente». In sostanza, il legislatore costituzionale avrebbe «ritagliato a favore della potestà normativa regionale una sfera di competenza regionale ripartita o concorrente, concernente l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni».

4. - Deve osservare questa Corte che la contraddizione che il rimettente attribuisce alle norme costituzionali è insita invece nell'iter della motivazione che sorregge l'atto introduttivo del giudizio.

È agevole rilevare che una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali - dal rimettente definita «onnicomprensiva» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali - non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma *dell'art. 133 Cost.*, ma non è neppure menzionata nel terzo comma *dell'art. 117 Cost.* La trasformazione operata dal rimettente nel corso del suo ragionamento circa la natura della competenza legislativa dello Stato - da esclusiva, come affermato in apertura, a concorrente - non trova giustificazione in alcuna disposizione costituzionale. Essa si pone anzi in netto contrasto, logico e giuridico, con l'interpretazione data dal medesimo giudice a quo della lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, che ingloberebbe, a suo dire, tutti gli aspetti della vita degli enti locali, a partire dalla loro istituzione, sino alla determinazione delle loro funzioni fondamentali.

Il combinato disposto di due norme costituzionali, la prima delle quali - art. 117, secondo comma, lettera p) - configurerebbe, secondo il rimettente, una competenza esclusiva statale onnicomprensiva in materia di enti locali, mentre l'altra (art. 133, secondo comma) conferisce espressamente alle Regioni la potestà legislativa in materia di circoscrizioni comunali, non può dare origine ad una nuova materia di competenza legislativa concorrente, non prevista né dal terzo comma *dell'art. 117 Cost.* - assunto dal rimettente a parametro della presente questione di legittimità costituzionale - né dal secondo comma *dell'art. 133*.

Del resto, se la costruzione ermeneutica del rimettente fosse plausibile, non si comprenderebbe perché lo stesso metta in rilievo una contraddizione nel dettato costituzionale, che, nella sua prospettiva, sarebbe invece del tutto coerente. Delle due l'una: o lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva «onnicomprensiva» in materia di ordinamento degli enti locali, ed allora la previsione *dell'art. 133 Cost.* costituirebbe una deroga, un "ritaglio" di una parte di tale competenza in favore della potestà legislativa residuale delle Regioni, poiché non esiste alcun appiglio, né testuale né sistematico, per affermare l'esistenza di una potestà concorrente; oppure la potestà legislativa esclusiva dello Stato non è «onnicomprensiva», ma è limitata ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, ed allora dovrebbe configurarsi una competenza legislativa residuale delle

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Regioni, in base al criterio fondamentale di riparto stabilito nel nuovo *art. 117 Cost.*, che contiene una elencazione di materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, con la conseguenza di far rifluire nella potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente previste.

Si pone, in conclusione, come illogica e contraddittoria l'individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, derivante dall'*art. 117*, secondo comma, lettera p), che risulterebbe "affievolita" in concorrente, per la contemporanea vigenza dell'*art. 133*, secondo comma, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni.

Per le ragioni esposte, la questione relativa *all'art. 117, terzo comma, Cost.*, risulta motivata in termini contraddittori, e va dunque dichiarata inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, di recente, ordinanze n. 31 del 2010 e n. 127 del 2009).

5. - Parimenti inammissibile è la questione sollevata in riferimento *all'art. 3 Cost.*

Il rimettente non spiega come una diversità di disciplina - che deriva in modo naturale dalla ripartizione costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni - possa violare *l'art. 3 Cost.* Tale violazione, nella fattispecie, potrebbe ipotizzarsi in astratto (salva dunque la verifica nel merito) solo se la ricostruzione operata in relazione *all'art. 117, terzo comma, Cost.* non fosse contraddittoria, come sopra si è invece dimostrato. La contraddittorietà delle argomentazioni riferite alle norme costituzionali sul riparto delle competenze legislative si riflette, pertanto, sulla censura che evoca *l'art. 3 Cost.* e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità.

**P.Q.M.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3* della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'*art. 6, comma 2*, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione*, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza **214/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

**Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO**

Udienza Pubblica del **11/05/2010** Decisione del **09/06/2010**

Deposito del **17/06/2010** Pubblicazione in G. U. **23/06/2010**

Norme impugnate: Art. 5, c. 4°, della legge della Regione Puglia 20/12/1973, n. 26, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30/09/1986, n. 28.

Massime: **34744 34745 34746 34747**

Atti decisi: **ord. 167/2009**

## SENTENZA N. 214

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986 n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra A. P. e il Comune di Sogliano Cavour ed altri con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione di A. P.;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato Giuseppe Gallo per A. P..

### *Ritenuto in fatto*

1. – Con ordinanza depositata il 23 marzo 2009 e pervenuta a questa Corte il 20 maggio 2009 il Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

Il TAR rimettente premette di essere investito del ricorso proposto con riguardo alla destinazione urbanistica di un fondo originariamente sito presso il Comune di Sogliano Cavour, ma entrato a far parte del contiguo Comune di Galatina per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326 del 2004, che ha operato una variazione dei confini dei due Comuni contermini.

Il predetto decreto, prosegue il rimettente, è stato adottato in applicazione della disposizione impugnata, secondo la quale «quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima». Pertanto, il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali interessate, preceduto nel caso di specie dall'accordo fra i Comuni sulla permuta dei terreni, non è stato accompagnato dal referendum rivolto alle popolazioni interessate, né si è perfezionato per mezzo di una legge regionale, secondo quanto invece prescritto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Nel giudizio a quo, prosegue il rimettente, il passaggio del fondo della ricorrente da un Comune all'altro spiega effetti, poiché comporta il rigetto della domanda di rilascio di permesso a costruire, che è stata formulata all'indirizzo del Comune di Sogliano Cavour, anziché del Comune di Galatina, ove, comunque, vige una normativa urbanistica più severa.

Pertanto il TAR giudica rilevante la questione di costituzionalità della legge regionale impugnata, di cui il decreto del Presidente della Giunta (anch'esso censurato nel giudizio a quo) ha reso puntuale applicazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che l'art. 5 della legge impugnata prevede ai commi 1 e 2 un'ipotesi generale di modifica territoriale delle circoscrizioni comunali, alla quale si applica integralmente quanto previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost.; a tale disposizione costituzionale, invece, il comma 4, oggetto di censura, apporterebbe una deroga per il caso peculiare su cui verte il processo principale: la norma impugnata non potrebbe essere interpretata in un senso costituzionalmente conforme, né con riguardo all'art. 133 Cost., né con riguardo all'art. 63 dello statuto della Regione Puglia, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 349 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia), e vigente quando il decreto del Presidente della Giunta è stato emanato, che nella sostanza riprodurrebbe quanto previsto dalla Costituzione.

Si è costituita in giudizio la ricorrente nel processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione.

La parte privata reputa palese la violazione degli artt. 3 e 133 Cost., posto che la norma impugnata non prevede né il referendum consultivo, né la riserva di legge regionale, e spende a tale proposito argomenti analoghi a quelli del rimettente.

*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che una modifica territoriale «effetto di permuta e/o di cessione di terreni» fra Comuni confinanti, che siano tra loro d'accordo e che anche abbiano regolato d'intesa tra loro «i rapporti patrimoniali ed economico finanziari», possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Ad avviso del giudice a quo, che deve fare applicazione di tale previsione normativa in giudizio, con una disposizione del genere si derogherebbe a quanto previsto del secondo comma dell'art. 133 Cost., secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate. Anche la disposizione dello statuto della Regione Puglia vigente alla data del provvedimento regionale che ha parzialmente modificato i confini fra i Comuni di Galatina e di Sogliano Cavour (art. 63 della legge 22 maggio 1971, n. 349, Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia) prevedeva che mutamenti del genere potessero avvenire solo per legge regionale «sentite le popolazioni interessate».

2. – Nel costituirsi in giudizio, la parte ricorrente nel processo principale ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 3 Cost., che è parametro non invocato dal rimettente: tale censura non può conseguentemente divenire oggetto di scrutinio, poiché nel giudizio incidentale «non possono essere esaminati gli autonomi vizi eccepiti» dalle parti, ma non dal giudice a quo (ex plurimis, sentenza n. 362 del 2008).

3. – La questione è fondata.

La norma impugnata introduce un procedimento semplificato, ai fini della modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti: la formulazione letterale di tale previsione normativa rende evidente che si possa procedere in difetto di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 133, secondo comma, Cost., ovvero la legge regionale ed il referendum consultivo.

Quanto a quest'ultimo, in particolare, questa Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza n. 237 del 2004, che è principio consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle «popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza n. 94 del 2000).

Posto che l'art. 133, secondo comma, Cost. impone l'osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.

Difatti, la legislazione statale e, quanto alla Regione Puglia, la stessa legislazione statutaria sviluppatasi a partire dall'art. 133, secondo comma, Cost. è rispettosa delle condizioni appena accennate.

L'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel disciplinare l'esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali dei Comuni, ha previsto in generale la necessità che la Regione proceda in via legislativa, sentendo previamente le popolazioni interessate, senza distinguere dalle altre le ipotesi in cui esista una concorde volontà degli enti coinvolti nelle modificazioni territoriali.

Inoltre, la stessa Regione Puglia ha previsto in entrambi i testi statutari che ha adottato, in conformità al dettato costituzionale ed alla richiamata giurisprudenza costituzionale, una disciplina uniforme sia per l'istituzione mediante legge di nuovi Comuni, sia per i mutamenti delle loro circoscrizioni e denominazioni ed ha previsto la necessità di previe idonee forme di partecipazione delle popolazioni interessate (al già richiamato art. 63 dello statuto del 1971 è seguito l'art. 19, secondo comma, dello statuto attualmente vigente, approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, recante lo Statuto della Regione Puglia).

Invece, nella propria legislazione ordinaria, a partire dal 1986, la Regione ha escluso sia la necessità della apposita legge regionale, sia la previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, nell'ipotesi, propria del giudizio a quo, in cui fra Comuni contermini, in presenza di permuta e/o cessione di terreni, vi fosse un accordo fra le amministrazioni comunali interessate dalle modifiche territoriali, quando, invece, l'art. 133, secondo comma, Cost. non consente in nessun caso di surrogare con altri elementi procedurali né la legge regionale, né il referendum: così l'art. 2 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo) ha introdotto nell'art. 21, comma 4, lettera f) della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), i criteri di individuazione delle popolazioni interessate al referendum nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini solo per l'eventualità che manchi l'accordo dei Comuni interessati, postulando in tal modo in forma inequivoca che, ove l'accordo sia raggiunto, il referendum possa non avere luogo; contemporaneamente l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986 ha introdotto il censurato comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1973.

Infine, l'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali) ha aggiunto espressamente al comma 2 dell'art. 5 della stessa legge regionale n. 26 del 1973 la previsione secondo la quale «in caso di accordo fra i Comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare», ogni qual volta si proceda alla modifica delle circoscrizioni territoriali: con tale ultima disposizione normativa la deroga apportata all'art. 133, secondo comma, Cost. assume quindi una portata ancora più ampia, sia pure per il solo profilo dell'obbligo della consultazione referendaria.

La disposizione impugnata, confermata dalla contemporanea modifica apportata alla legge regionale sul referendum, non può pertanto che essere interpretata come elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.

La disposizione censurata deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

4. – Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di incostituzionalità deve essere estesa al comma 4, lettera f), dell'art. 21 della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», posto che tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum. Parimenti incostituzionale in via consequenziale deve ritenersi l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.», aggiunte dal già rammentato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010. Né vi sono ostacoli ad estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad una disposizione normativa sopravvenuta allo stesso giudizio a quo, quando essa abbia carattere consequenziale. Infatti, l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della

decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali. In tale prospettiva, l'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010 riproduce il medesimo vizio di incostituzionalità da cui è affetta la norma impugnata dal rimettente, sotto il profilo della sottrazione della procedura al referendum per il caso di accordo tra Comuni, ponendosi con quest'ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio, in parte riprodotto dalla successiva legislazione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole: «quando manca l'accordo dei Comuni interessati»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*